



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Ufficio Circondariale Marittimo Santa Margherita Ligure

Calata del porto, n.14 – CAP 16038

tel. +39 010 2777552 - <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/I/110662>

pec: cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it - mail: ucsantamargherita@mit.gov.it

ORDINANZA

REGOLAMENTO DI SICUREZZA DEL PORTO RAPALLO

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Santa Margherita Ligure,

- VISTI** gli articoli 17, 30, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 79, 80 e 81 del Codice della Navigazione, approvato con Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- VISTI** gli articoli 59, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 73, e 76 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328;
- VISTA** la legge 13 maggio 1940, n. 690, recante "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendio nei porti";
- VISTA** la legge 31 dicembre 1982, n.979, recante "Disposizioni per la difesa del mare";
- VISTA** la Legge 6 dicembre 1991, n° 394 del e ss. mm. e ii. recante "Legge quadro sulle aree marine protette"
- VISTO** il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 e ss. mm. e ii., recante "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale";
- VISTO** il D. Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e ss. mm. e ii "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.";
- VISTO** il Decreto Ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 e ss. mm. e ii., recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto."
- VISTO** il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152/2006 recante "Norme in materia ambientale" e ss. mm. e ii.;
- VISTO** il D. Lgs. 9 gennaio 2012, n° 4 "Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della Legge 4 giugno 2010 n° 96" e ss. mm. e ii. ed il relativo regolamento di esecuzione in vigore;
- VISTO** il D. Lgs. 30 aprile 1992, n° 285 e ss. mm. e ii. "Nuovo codice della strada" ed il relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e ss.mm. e ii.;

- VISTI** i Decreti Legislativi 27 luglio 1999, n. 271 e n. 272, – nonché il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- VISTA** la convenzione COLREG 1972 “Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare”;
- VISTA** la MARPOL e i suoi relativi annessi recanti la “Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento da navi”;
- VISTA** la Circolare SERIE VIII - PORTI n° 16, prot. DEM3/1823 del 19 luglio 2002 relativa alle operazioni di bunkeraggio in ambito portuale;
- VISTO** il Regolamento (CE) 725/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31.03.2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, e le norme, unionali e nazionali collegate e discendenti;
- VISTO** il Decreto del 26 aprile 1999 istituzione dell’area naturale marina protetta denominata “Portofino”;
- VISTO** il Decreto 1° luglio 2008 recante l’approvazione del Regolamento di esecuzione ed organizzazione dell’area marina protetta di Portofino;
- VISTA** l’Ordinanza n. 10/1986 del 10 Maggio 1986 con la quale è stato approvato il “Regolamento del porto di Rapallo”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 141/2004 del 17 agosto 2004 con la quale è stato individuato il “Golfo Marconi” costituente la rada esterna dei porti di S. Margherita Ligure, Portofino e Rapallo;
- VISTA** l’Ordinanza n. 56/2012 del 30 aprile 2012, come modificata dall’Ordinanza n. 35/2024 del 08 aprile 2024, recante “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 61/2015 del 30 aprile 2015, recante il “Regolamento relativo alla circolazione stradale nel porto di Rapallo”;
- VISTA** l’Ordinanza n. 55/2020, relativa alle immersioni subacquee professionali in vigore nel Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- VISTA** la “Monografia antincendio del porto di Rapallo”;
- VISTO** Il Piano di Messa in Sicurezza delle opere a difesa e tutela dell’abitato e dell’area portuale di Rapallo” (Decreto n. 9 del 06.02.2020 del Commissario delegato ex OCDPC 558/2018) “Interventi di miglioramento della sicurezza dello specchio acqueo del Porto Turistico Internazionale di Rapallo” (Decreto Direttore Generale del Settore Ambiente della Regione Liguria n. 8244 in data 23.12.2022) Trasmissione Relazione finale del DL contenente la relazione finale del Direttore lavori a supporto del collaudo tecnico-amministrativo;
- CONSIDERATO** che, a seguito degli interventi di ripristino e consolidamento delle opere portuali, risulta oggi stabilizzato un nuovo assetto infrastrutturale che deve essere adeguatamente disciplinato sotto il profilo della sicurezza e dell’uso ordinato degli spazi portuali;
- TENUTO CONTO** del considerevole aumento del traffico marittimo che potrebbe inficiare, se non opportunamente regolamentato, sulla sicurezza della navigazione nell’intero approdo;

CONSIDERATO che il Comandante del porto, quale Autorità Marittima locale, riveste una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale, esercitata attraverso poteri di regolazione, vigilanza e intervento così come disciplinato dall'art. 81 del Codice della Navigazione;

CONSIDERATO che tale posizione di garanzia non comporta l'assunzione di responsabilità dirette per le condotte operative delle singole unità, le quali restano in capo ai rispettivi comandanti, responsabili della conduzione e della valutazione delle condizioni meteomarine in relazione alle caratteristiche dell'unità;

VISTA la Circolare del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, Reparto II – Ufficio I, prot. n. 891 del 19 gennaio 2026, concernente gli indirizzi applicativi del novellato art. 81 del Codice della navigazione, la quale sottolinea come la nuova formulazione dell'articolo “abbraccia, in via principale, la funzione di polizia amministrativa marittima che consiste nel potere di impartire ordini ed emanare ordinanze, atti destinati a garantire la sicurezza del traffico, la regolarità delle operazioni portuali, la salvaguardia dell'ambiente marino e la tutela del demanio marittimo”. Tra gli esempi concreti citati di tale potere si ritrovano negli artt. 62 e ss. Cod. Nav. e Reg. Cod. Nav.. Inoltre, il novellato articolo “riconosce la sussistenza di una pluralità di posizioni di garanzia: secondo il criterio della responsabilità distribuita, ciascuna amministrazione/soggetto istituzionale, operatore economico è il garante della sicurezza del porto nel proprio ambito funzionale.”

CONSIDERATO che, nel tempo, il porto di Rapallo ha registrato un'evoluzione significativa sia sotto il profilo delle dimensioni e delle caratteristiche delle unità ormeggiate, sia sotto il profilo dell'intensità e della tipologia dei traffici, rendendo necessario un aggiornamento delle regole di organizzazione degli ormeggi.

CONSIDERATO che una non corretta pianificazione degli ormeggi e una disposizione delle unità non coerente con le caratteristiche delle infrastrutture può determinare situazioni di pericolo per la sicurezza della navigazione, rischi per l'integrità delle unità e delle opere portuali ed interferenze con i canali di transito e con le manovre di ingresso e uscita dai posti di ormeggio.

RITENUTO necessario introdurre una disciplina che consenta di assicurare una distribuzione razionale degli ormeggi delle unità all'interno del porto per garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza.

TENUTO CONTO che in data 02/04/2026 è stata trasmessa la bozza del “Regolamento di sicurezza del porto di Rapallo” alle Amministrazioni interessate ed al cluster marittimo-portuale e che, nel termine assegnato del 20/04/2026 sono pervenute osservazioni di cui si è tenuto conto per quanto applicabile in sede di redazione del provvedimento finale;

RITENUTO necessario aggiornare e coordinare le disposizioni che regolano le attività connesse con la sicurezza della navigazione e pertanto emanare un nuovo “Regolamento di sicurezza del porto di Rapallo” in quanto il Regolamento attualmente vigente, risalente al 1986, non risulta più coerente con l'attuale configurazione infrastrutturale del porto, con le mutate condizioni di utilizzo dello specchio acqueo e con l'evoluzione del traffico marittimo e da diporto;

RITENUTO necessario procedere alla redazione e approvazione di un nuovo Regolamento di sicurezza del porto che recepisca le normative di settore sopravvenute, armonizzi le disposizioni vigenti e fornisca un quadro chiaro, sistematico e coerente delle regole di comportamento all'interno dell'ambito portuale;

ORDINA

Articolo 1 ***(Approvazione ed entrata in vigore)***

É approvato il “Regolamento di sicurezza del porto di Rapallo” Ed. 2026, allegato alla presente Ordinanza, che entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Articolo 2 ***(Abrogazioni)***

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l’Ord. n. 10/1986 del 10 maggio 1986 e ss.mm.ii. con la quale venne approvato il “Regolamento del porto di Rapallo” nonché ogni Ordinanza, Decreto o Regolamento in contrasto il presente provvedimento.

Articolo 3 ***(Disposizioni sanzionatorie)***

I contravventori alle disposizioni della presente ordinanza, qualora le violazioni non costituiscano diverso o più grave reato o illecito amministrativo, verranno sanzionati come di seguito indicato:

- a) per le violazioni afferenti al mancato rispetto delle norme di carattere generale verranno applicati i punitivi di cui all’Art. 1174 del Codice della Navigazione;
- b) per le violazioni afferenti alla sicurezza della navigazione verranno applicati i punitivi di cui agli articoli 1231 del Codice della Navigazione;
- c) per le violazioni circa l’uso dei beni demaniali o l’utilizzo delle concessioni demaniali verranno applicati i punitivi di cui agli articoli 1161 e 1164 del Codice della Navigazione;
- d) per le violazioni afferenti al mancato rispetto delle norme in materia di “*Maritime Security*” verrà applicato il punitivo di cui all’Art. 1174 3° comma del Codice della Navigazione;
- e) per le violazioni in materia di circolazione stradale verranno applicati i punitivi di cui al D. Lgs. 30 aprile 1992 n° 285 e ss. mm. e ii. “Nuovo codice della strada” ed il relativo regolamento di attuazione approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n°495 e ss.mm. e ii.;
- f) per le violazioni delle disposizioni in materia di circolazione stradale, segnaletica, sosta, fermata, accesso, transito e velocità dei veicoli all’interno dell’ambito portuale si applicano le sanzioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.e ii., nonché dal relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione;
- g) per le condotte poste in essere nell’ambito portuale che, pur realizzate mediante veicoli, incidano sull’uso dei beni del demanio marittimo, sulla sicurezza delle

operazioni portuali o sull'integrità delle infrastrutture, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la sosta o il parcheggio a ciglio banchina, l'occupazione non autorizzata di aree operative o l'intralcio alle manovre portuali, si applicano le sanzioni previste dal Codice della Navigazione, in luogo di quelle del Codice della Strada.

- h) per le violazioni in materia di pesca sportiva e professionale verranno applicati i punitivi di cui Decreto Legislativo 9 gennaio 2012 n. 04.
- i) per le violazioni commesse con unità da diporto verranno applicati i punitivi di cui al Codice della Nautica da Diporto approvato con Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e successive modificazioni;
- j) per le violazioni in materia di pesca sportiva/ricreativa in porto relative all'esercizio della stessa senza autorizzazione verrà applicato il punitivo di cui all'art. 1168 del Codice della Navigazione;
- k) le violazioni delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro sono soggette all'applicazione della normativa speciale di cui ai Decreti Legislativi 27.07.1999, n. 271, 27.07.1999, n. 272 e 09.04.2008, n. 81, nonché alle norme ad essi Decreti collegate.

Articolo 4 **(Modifiche al regolamento)**

Le modifiche al Regolamento saranno apportate mediante atto di approvazione sottoscritto dal Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure.

Articolo 5 **(Pubblicazione)**

La diffusione del presente provvedimento è assicurata attraverso la pubblicazione sulla pagina web istituzionale dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure al seguente indirizzo [Ordinanze](#).

Santa Margherita Ligure, (vedasi data di registrazione)

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Donato FLORIO
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
DONATO FLORIO
In Data/On Date:
martedì 28 aprile 2026 14:27:59



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

**UFFICIO LOCALE MARITTIMO
RAPALLO**

**REGOLAMENTO DI SICUREZZA
DEL PORTO DI
RAPALLO**

– EDIZIONE 2026 –

INDICE

PREMESSE	4
Articolo 1 (Definizioni).....	4
Articolo 2 (Descrizione Porto)	7
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	11
Articolo 3 (Divieti area portuale).....	11
Articolo 4 (Divieti nella rada interna)	13
Articolo 5 (Unità in disarmo).....	13
Articolo 6 (Navigazione unità in transito).....	14
Articolo 8 (Obblighi dei concessionari/gestori)	15
Articolo 9 (Obblighi a carico del comandante/conduuttore dell'unità)	17
Articolo 10 (Redazione e approvazione del piano ormeggi e utilizzazione dei pontili e delle banchine)	17
Articolo 11 (Porto "Carlo Riva").....	18
TITOLO II - DISCIPLINA DELLA ZONA DI FONDA	20
Articolo 13 (Unità alla fonda nella rada interna).....	20
TITOLO III - MOLO DUCA DEGLI ABRUZZI	20
Articolo 14 (Disciplina d'uso)	20
Articolo 15 (Scalo di alaggio)	21
Articolo 16 (Operazioni di alaggio e varo).....	22
Articolo 17 (Zona di emergenza)	22
Articolo 18 (Norme particolari per unità da pesca).....	23
TITOLO IV - MOLO BRUNO DE LORENZI DEI PRIMERI	23
Articolo 19 (Disciplina d'uso)	23
TITOLO V - CIRCOLAZIONE STRADALE	24
Articolo 20 (Descrizione).....	24
Articolo 21 (Limiti molo sud – Porto Carlo Riva)	24
TITOLO VI - OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO	24
Articolo 22 (Rifornimento di combustibile)	24
Articolo 23 (Norme generali di prevenzione incendi).....	25
Articolo 24 (Rifornimento dal distributore fisso di carburante).....	25
Articolo 25 (Bunkeraggio con autobotte)	26
TITOLO VII - LAVORI CON O SENZA USO DI FONTI TERMICHE	28
Articolo 26 (Disciplina)	28

Articolo 27 (Lavori a bordo con uso di fonti termiche).....	29
Articolo 28 (Obblighi dei comandanti delle navi).....	30
Articolo 29 (Obblighi del datore di lavoro).....	31
Articolo 30 (Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori)	31
Articolo 31 (Misure da osservarsi nel corso e fino al termine dei lavori)	32
Articolo 32 (Prescrizioni e divieti vari).....	33
Articolo 33 (Lavori a bordo di unità in disarmo - cambio del comandante)	34
Articolo 34 (Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche-rilascio nulla-osta	35
con procedura semplificata).....	35
Articolo 35 (Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata) .	37
TITOLO VIII - LAVORI SUBACQUEI	38
Articolo 36 (Generalità).....	38
TITOLO IX - ATTIVITÀ DI PESCA	39
Articolo 37 (norme particolari).....	39
TITOLO X - ANTINCENDIO	39
Articolo 38 (Piano antincendio)	39
Articolo 39 (Disposizioni generali prevenzione incendi)	40
TITOLO XI - ANTINQUINAMENTO	40
Articolo 40 (Disposizioni)	40
Articolo 41 (Interventi di bonifica).....	41
TITOLO XII - Raccolta dei Rifiuti	41
Articolo 42 (Rifiuti in ambito portuale)	41
Articolo 43 (Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico).....	41

ALLEGATI

Allegato 1 – Richiesta di autorizzazione al bunkeraggio

Allegato 2 – Check list operazione bunkeraggio - AUTOBOTTE

Allegato 3 – Check list operazione di bunkeraggio - NAVE DA RIFORNIRE

Allegato 4 – Comunicazione lavori subacquei

Allegato 5 – Istanza per il rilascio del N.O. lavori con fonti termiche con la normale procedura

Allegato 6 – Istanza per il rilascio del N.O. lavori con fonti termiche con la procedura semplificata e standardizzata

Allegato 7 – Ordinanza 35/2024 regolamento navi da crociera – per le operazioni di atterraggio e sosta nel Golfo Marconi

Allegato 8 – Ordinanza 55/2020 regolamento per lo svolgimento dei lavori subacquei nel Circondario di Santa Margherita Ligure

Allegato 9 – Ordinanza n° 61/2015 Regolamento viabilità in ambito del Porto di Rapallo.

PREMESSE

1. Il presente Regolamento disciplina la navigazione, l'ormeggio, la sosta, il disormeggio, l'ancoraggio ed ogni altra attività nautica svolta all'interno del porto, nella rada e nella zona di fonda di Rapallo, nonché le attività lavorative svolte nelle aree a terra.
2. Si intende, inoltre, regolamentare le funzioni di polizia e sicurezza previste dal Codice della Navigazione e dalle altre leggi speciali di competenza dell'Autorità Marittima.

Articolo 1 (Definizioni)

Ai fini del presente Regolamento s'intendono:

- **Ministero:** Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- **Autorità Marittima:** Ufficio Locale Marittimo Rapallo.
- **Autorità Designata (Maritime Security):** la Capitaneria di Porto di Genova.
- **Ambito portuale:** l'area inclusa entro i confini evidenziati nel successivo Articolo 2.
- **Aree destinate ad attività portuali:** tutti gli spazi compresi nell' "Ambito Portuale".
- **Lunghezza fuori tutto (LOA):** la lunghezza massima dell'unità, incluse le appendici dello scafo e del bulbo, senza riferimento ad un galleggiamento specifico.
- **Tonnellaggio di Stazza Lorda (GT):** la volumetria interna totale della nave, misurata in Tonnellate di Stazza, così come riportato nella Convenzione Internazionale "Tonnage 69" e riportata sul Certificato di Stazza Internazionale.
- **Peso Complessivo:** massa complessiva dell'unità, determinata dalla somma delle masse della nave in assetto di navigazione (comprensivo quindi di bunker, oli e acqua,

tanto di servizio che di lavanda, provviste, ecc.) e la massa del carico trasportato. Il tutto espresso in tonnellate massa.

- **Nave da passeggeri:** qualsiasi unità adibita al trasporto di più di 12 (dodici) passeggeri.
- **Nave da carico:** qualsiasi unità destinata al trasporto di merci che non trasporti più di 12 passeggeri.
- **IMO:** International Maritime Organization (Organizzazione Internazionale Marittima).
- **SOLAS:** la Convenzione Internazionale del 1974 per la salvaguardia della vita umana in mare ed il relativo protocollo del 1978 (SOLAS 74/78), e successive modifiche ed integrazioni.
- **Impianto Portuale (port facility):** ai fini della maritime security è il luogo dove avviene l'interfaccia tra nave (soggetta a ISPS code) e porto;
- **MARPOL:** la Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi e il relativo protocollo del 1978 (MARPOL 73/78), e successive modifiche ed integrazioni.
- **Acque Interne Marittime:** le zone di mare indicate nell'art. 2 comma 1 del Codice della Navigazione.
- **Acque Territoriali Italiane:** le zone di mare indicate nell'art. 2 comma 2 del Codice della Navigazione.
- **Strumenti Pertinenti:** SOLAS 74/83, Protocollo 78, Allegato 1 e 11 alla MARPOL73/78.
- **Servizio Chimico di Porto:** si intende il servizio reso dai Consulenti Chimici di Porto.
- **Ente Tecnico:** si intende il RINA, l'American Bureau of Shipping, Bureau Veritas o altro organismo tecnico marittimo riconosciuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
- **Servizio antincendio:** si intende il servizio effettuato dai Vigili del Fuoco, o da altro personale abilitato e regolarmente autorizzato dall'Autorità Marittima (servizio integrativo antincendio), reso durante il tempo occorrente al compimento delle operazioni di caricazione, scaricazione o transito di merci che possono sviluppare gas o vapori infiammabili o dare luogo a miscele esplosive. Il servizio potrà essere disposto altresì, a scopo preventivo, per le merci che presentano particolari caratteristiche di nocività. Il servizio viene disposto da questa Autorità Marittima ove lo giudichi necessario sentito, se del caso, il parere di un Chimico del Porto. Il servizio antincendio,

se ritenuto necessario, dovrà essere integrato con dispositivi mobili antincendio a banchina.

- **Sorveglianza antincendio:** si intende la sorveglianza esercitata dal personale della nave con i dispositivi antincendio di dotazione della nave stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili opportunamente posizionati) sotto diretta responsabilità dell'Ufficiale di coperta di guardia o di altro Ufficiale appositamente designato dal Comandante della nave.
- **Ore diurne:** Periodo compreso tra il momento in cui il lembo inferiore del sole diventa visibile sopra l'orizzonte (alba) ed il momento in cui il lembo superiore del sole scompare sotto l'orizzonte (tramonto).
- **Banchina:** opera interna al porto, destinata (insieme con i pontili) all'accosto o all'ormeggio di unità da diporto o da pesca.
- **Canali di manovra:** canali interni al porto, che consentono il movimento delle unità ed il loro accesso ai rispettivi posti barca.
- **Cerchio di evoluzione:** spazio interno al bacino portuale, destinato a manovre di inversione di marcia o variazione di rotta delle unità.
- **Imboccatura del porto:** sezione d'ingresso allo specchio acqueo protetto.
- **Ormeggio:** Insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui l'unità si trova al traverso delle ostruzioni e terminano quando tutti i cavi dell'unità vengono intestati sui punti di ormeggio, e la stessa venga giudicata "in sicurezza" dal Comando di bordo.
- **Disormeggio:** Insieme di azioni che hanno inizio nel momento in cui tutti i cavi dell'unità risultano mollati e terminano quando l'unità si trova al traverso delle ostruzioni.
- **Cambio accosto:** Insieme di azioni che hanno inizio al momento in cui tutti i cavi dell'unità vengono mollati al momento in cui tutti i cavi dell'unità vengono nuovamente intestati sui punti di ormeggio del nuovo posto assegnato e la stessa venga giudicata "in sicurezza" dal Comando di bordo; tale manovra si qualifica come "*cambio accosto*" se avviene tra accosti del bacino portuale senza riguardo al fatto che ciò avvenga con o senza l'ausilio delle macchine di bordo, con o senza l'ausilio di rimorchiatori.
- **Navi e galleggianti:** le unità definite dall'articolo 136 del Codice della Navigazione.
- **Unità da diporto:** le unità come definite dal D. Lgs. n. 171/2005 e successive modifiche.

- **Comandante della nave:** il soggetto cui è affidato il comando dell'unità, responsabile della nave, della navigazione e delle persone imbarcate, ai sensi degli articoli 295 e seguenti del Codice della Navigazione, nonché, per le unità da diporto, degli articoli 34 e seguenti del Codice della Nautica da Diporto.
- **Unità da pesca:** le unità destinate alla pesca professionale ovvero munite di licenza di pesca.
- **Unità navale:** categoria generica che comprende le unità di cui ai punti precedenti, nonché tutte le altre unità appartenenti allo Stato.
- **Rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazione degli annessi I, IV e V Convenzione Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee guida definite a livello comunicato per l'attuazione dell'allegato V della Convenzione Marpol;
- **Residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave, nella stiva o in cisterne e che permane al termine dell'operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o i suoi residui, tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite.

Articolo 2 (Descrizione Porto)

1. Il porto di Rapallo, ubicato all'interno del Golfo Marconi, è destinato:
 - Al diporto nautico;
 - Alla pesca professionale;
 - Al traffico passeggeri e di navigazione costiera.

Caratteristiche morfologiche e meteomarine

2. Il porto di Rapallo è composto dall'area portuale, dalla rada interna con l'imboccatura orientata verso Nord-Est e dalla rada esterna.

La diga di sopraflutto, inoltre, è costituita da un'appendice di circa 350 metri ed è **stata dimensionata per un'onda di progetto pari ad altezza significativa $H_s = 5,40$ m corrispondente a un tempo di ritorno pari a $T_r = 100$ anni.**

3. Il porto è ridossato dai venti provenienti dal I e dal IV quadrante, mentre i venti provenienti dal II quadrante SE (vento di traversia) possono determinare condizioni di risacca significativa all'interno del bacino portuale.
4. Presenta fondali fangosi e/o sabbiosi con profondità che variano da circa 1,5 a 9 metri.
5. Il porto è costituito dallo specchio acqueo delimitato dalla congiungente tra il fanale rosso posto sulla diga di sopraflutto (tra il molo sud e il molo est del Porto Internazionale di Rapallo) e il fanale verde posto sul molo "Ampoixi".

Il porto è suddiviso, come meglio rappresentato negli stralci di planimetria allegati, in:

- **Area portuale:** lo specchio acqueo ricompreso tra la linea di costa e la congiungente della testata del molo "rotonda Marconi", la testata del molo "Duca degli Abruzzi" e la testata del molo est del Porto Carlo Riva, individuata dai seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	Note
C	44°20.78' N	009°13.80' E	Testata molo rotonda Marconi
D	44°20.77' N	009°13.88' E	Testata molo Duca degli Abruzzi
E	44°20.69' N	009°14.00' E	Testata molo Est

- **Rada interna:** lo specchio acqueo ricadente all'interno della congiungente tra il fanale rosso del molo sud del Porto Carlo Riva e il fanale verde del molo Ampoixi esclusa l'area portuale come definita nel precedente punto, individuata dai seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine	Note
I	44°20.60' N	009°14.10' E	Fanale rosso
H	44°20.70' N	009°14.20' E	Fanale verde/Testata molo AMPOIXI

La rada interna comprende il canale di ingresso e due zone identificate come "rada Vittorio Veneto" e "rada Avenaggi".

- **Il canale di ingresso/uscita per e dà** le aree portuali e agli altri accosti è individuato dai seguenti punti aventi coordinate geografiche espresse nel sistema (WGS84):

Punto	Latitudine	Longitudine	Note
A	44°20.90' N	009°13.89' E	Punto a terra lato ponente molo de Lorenzi
B	44°20.85' N	009°13.88' E	Boa lato ponente del molo de Lorenzi
C	44°20.78' N	009°13.80' E	Testata molo rotonda MARCONI
D	44°20.77' N	009°13.88' E	Testata molo Duca degli Abruzzi
E	44°20.69' N	009°14.00' E	Testata molo Est

F	44°20.90' N	009°13.93' E	Punto a terra lato levante molo de Lorenzi
G	44°20.85' N	009°13.93' E	Boa lato levante del molo de Lorenzi
H	44°20.70' N	009°14.20' E	Testata molo AMPOIXI

All'interno del canale d'ingresso – lato nord ovest, nel periodo compreso indicativamente dal 30 maggio al 30 settembre salvo diversamente disposto con le singole concessioni demaniali, è presente un'area di ormeggio al gavitello.



- **Rada esterna:** identificata come da art. 1 dell'ordinanza n.141/2004, "la rada del Golfo Marconi, si identifica con il braccio di mare compreso tra la Punta del Promontorio di Portofino, il punto a mare a) avente coordinate Lat. 44°17'09" N – Long. 009°14'04" E e l'estremità del molo della darsena antistante il Castello dei Sogni di Rapallo. Nella rada esterna è individuato un punto di fonda dinanzi Rapallo, definito dalle seguenti coordinate geografiche (WGS84):

Punto	Latitudine	Longitudine
1	44° 20.01" N	009° 14.2" E



Strutture e banchine

- Il porto si compone di 13 banchine, di cui 7 in cemento (molo de Lorenzi - molo Duca degli Abruzzi – molo Langano – pontile 1 e 2 - molo Sud – molo est), 5 pontili galleggianti in concessione, di diversa lunghezza, destinati all'ormeggio di unità da diporto stanziali e la diga/molo Ampoixi.

Port Facility (ISPS Code)

- Presso la testata della banchina molo Duca degli Abruzzi lato Nord è individuata, in presenza di navi da crociera alla fonda, quale area "Port Facility" assoggettata alle misure di security previste dal PFSP.

Molo Bruno de Lorenzi (dei Primeri)

- Il molo viene utilizzato in uso esclusivo dal Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio per l'approdo dei battelli che effettuano il trasporto pubblico marittimo di passeggeri di linea.

Nautica da diporto

- Lungo via Luigi Durand de la Penne sono posizionati il pontile in cemento denominato "Duca degli Abruzzi" e i cinque pontili galleggianti destinati alla nautica da diporto.
- Nel porto di Rapallo è presente il Porto Carlo Riva in concessione a Società privata.
- La lunghezza massima delle unità autorizzate a scalare il porto è fissata in 61,5 metri.

Area portuale a terra

12. È delimitata dalla strada carrabile di via Langano, dalla calata Luigi Durand de la Penne, dal molo Duca degli Abruzzi, dal molo Langano e dalla Calata Andrea Doria.

Segnalamenti Marittimi

13. Il Porto di Rapallo è dotato del seguente segnalamento marittimo:
- segnale “laterale” di sinistra identificato “1696 E1255” per l’ingresso porto indicato come “fanale a lampi rossi, periodo 3 secondi, portata 3 M” sulla congiungente molo Est-molo Sud del Porto Carlo Riva;
 - segnale “laterale” di dritta identificato “1696.4 E1256” per l’ingresso porto indicato come “fanale a lampi verdi, periodo 3 secondi, portata 3 M” situato sulla testata del molo Ampoixi.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3 (Divieti area portuale)

Nell’area portuale di Rapallo, ad eccezione delle aree appositamente individuate e nelle modalità eventualmente consentite dal presente regolamento o da specifiche autorizzazioni dell’Autorità Marittima, è vietato:

- l’alaggio, il varo e la sosta di qualsiasi unità;
- l’accensione di fuochi e di fiamme libere nonché l’uso di fonti termiche;
- l’esecuzione di interventi di manutenzione o riparazione che riguardino opere strutturali, utilizzo di fiamme libere o fonti termiche, l’occupazione di aree demaniali, ovvero che possano pregiudicare la sicurezza della navigazione, delle persone o per l’ambiente; restano invece consentite a bordo di unità regolarmente ormeggiate gli interventi di manutenzione ordinaria.
- l’ancoraggio alla ruota di qualsiasi unità in assenza di apposita autorizzazione;
- ostruire l’ingresso e/o uscita del porto stesso, con obbligo di attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, quelle di sicurezza della navigazione e di tutela ambientale, prestando la massima attenzione alle unità navali in entrata e in uscita dal porto;

- salvo quanto disposto dall'articolo 6, effettuare nell'ambito portuale e nel raggio di 200 metri dall'imboccatura del porto: attività balneari, gare veliche, pesca subacquea, scii nautico, navigazione con canoe, tavole a vela e mezzi simili, scii nautico, paracadutismo ascensionale ed attività simili, l'e-foils (surf elettrico) e simili;
- gettare in mare o abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto e/o sostanze oleose e qualsiasi materiale che possa causare inquinamento dell'ambiente marino;
- esercitare qualsiasi attività da pesca;
- effettuare immersioni di qualsiasi genere – fatta eccezione per gli operatori subacquei OTS impegnati nei lavori comunicati all'Autorità Marittima;
- effettuare il lavaggio delle unità con detersivi non biodegradabili e/o nocivi per l'ambiente;
- effettuare prove motore ad eccezione di quando indispensabili e limitatamente alla durata minima richiesta per verificarne il corretto funzionamento;
- effettuare, a bordo delle unità, lavori con uso fiamma senza la prescritta autorizzazione e/o nulla osta come previsto dal successivo Titolo dedicato;
- occupare, senza alcun titolo demaniale marittimo, i pontili, le banchine, e le aree demaniali portuali con il deposito di unità e/o attrezzi/merci varie;
- navigare con acquascooter, se non in dislocaimento, alla minima velocità possibile al fine di garantire il governo e la manovra dell'unità e limitatamente alle rotte da tenere da e per i punti d'ormeggio, e con qualsiasi altro natante da spiaggia;
- l'utilizzo delle apparecchiature radar quando non utili alle manovre di ingresso e di uscita dal porto delle unità;
- eseguire operazioni di travaso combustibile a mezzo taniche;
- tenere a bordo sostanze pericolose o esplosive, fatta eccezione per i fuochi di sicurezza (razzi, fuochi a mano etc.), bombole e contenitori conformi alle normative vigenti e agli standard ISO applicabili, purché correttamente stoccati, identificati e mantenuti in condizioni di sicurezza;
- fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in materia di scarichi e di prevenzione antinquinamento, nel porto di Rapallo è fatto divieto a tutte le unità di effettuare scarichi in mare dai servizi igienici di bordo.

Articolo 4 (Divieti nella rada interna)

Nella rada interna, ad eccezione delle aree appositamente individuate e nelle modalità eventualmente consentite dal presente regolamento o da specifiche autorizzazioni dell'Autorità Marittima, è vietato:

- lo svolgimento di qualsiasi attività non direttamente connessa al traffico marittimo, quali a titolo esemplificativo: attività balneari, gare veliche, sci nautico, navigazione con canoe, tavole a vela e mezzi simili;
- l'ancoraggio o la sosta di qualsiasi unità ad eccezione di quanto stabilito al successivo articolo 13;
- la pesca di qualunque genere;
- la balneazione e il nuoto;
- effettuare immersioni di qualsiasi genere, fatta eccezione per gli operatori subacquei OTS impegnati nei lavori comunicati all'Autorità Marittima.
- l'incrocio o la navigazione che possa ostacolare, anche parzialmente, la rotta delle unità in transito.

Articolo 5 (Unità in disarmo)

1. Il disarmo delle unità da pesca o unità trasporto passeggeri, ormeggiate nelle concessioni del porto di Rapallo, deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima.
2. Contestualmente all'istanza di disarmo, l'armatore deve nominare un marittimo con il compito di garantire un servizio di guardiania, che sia in grado di gestire le emergenze che dovessero verificarsi a bordo tenuto conto dei servizi che si intendano mantenere attivi, e notificare i nominativi ed i recapiti all'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo. Del suddetto marittimo verrà fatta menzione nel documento autorizzativo.
3. Gli Armatori delle unità da pesca e trasporto passeggeri, in quanto mezzi nautici per i quali non è prevista la permanenza continua a bordo, devono designare un responsabile il cui nominativo ed i recapiti telefonici devono essere notificati a questo Ufficio Locale Marittimo. Il responsabile individuato deve essere sempre rintracciabile ed effettuare frequenti verifiche a bordo ed agli ormeggi, soprattutto in caso di preannunciate avverse condizioni.

4. tutte le unità devono possedere i requisiti di galleggiabilità e stabilità necessari a soddisfare le condizioni di navigabilità ai fini della sicurezza della navigazione;
5. le imbarcazioni attraccate ai pontili e alle banchine del porto devono essere ormeggiate secondo i principi dell'arte marinaresca, con cavi di idonea dimensione e robustezza e dotate di parabordi proporzionati nella dimensione e nel numero, soprattutto in relazione alle condizioni meteo marine in atto e/o in previsione.

Articolo 6 (Navigazione unità in transito)

Nell'area portuale a mare, come definito dall'articolo 2, tutte le unità in transito devono attenersi alle seguenti disposizioni:

- navigare mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile, con scafo in dislocamento, in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abordaggi e poterla fermare entro una distanza adeguata alle circostanze, alle condizioni meteomarine, alle capacità evolutive della propria unità, al pescaggio ed all'ampiezza dello specchio acqueo portuale in cui devono manovrare, nonché al traffico eventualmente in atto ed alla presenza delle altre unità agli ormeggi;
- la navigazione all'interno del canale d'accesso deve essere condotta procedendo in dislocamento e con una velocità minima di sicurezza al fine di garantire il governo e la manovra dell'unità e di limitare al massimo la generazione di moto ondoso;
- la navigazione all'interno del porto è consentita al solo scopo di ormeggiarsi o di entrare e/o di uscire dal porto con la sola propulsione a motore, tranne nel caso previsto al successivo punto.
- le unità da diporto avente propulsione esclusivamente a vela devono navigare in modo da ridurre al minimo i bordi, evitando sempre e comunque di intralciare la navigazione di altre unità e intraprendendo il percorso più breve e diretto;
- gli enti/associazioni/circoli che intendono effettuare attività addestrative veliche o di canottaggio devono presentare all'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo apposita comunicazione che contenga il programma degli allenamenti con indicazione dei giorni calendariali e relative fasce orarie. I trasferimenti verso la zona di allenamento devono avvenire in convoglio e scortate da un'unità in assistenza dotata di apparato VHF;

- i titolari di ormeggi di qualsiasi unità a gavitello, devono rendere quest'ultimo identificabile con la sigla di individuazione della propria unità, ovvero il numero della concessione, e numerati in caso di campo boe.
- l'uso dei segnali acustici è consentito nei soli casi previsti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare".
- in presenza di condizioni meteomarine avverse i comandanti delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita in mare, informandone tempestivamente l'Autorità Marittima locale.
- i comandanti/conduttori delle unità, premesso che il bacino del porto di Rapallo è soggetto ad interramenti dovuti agli apporti del torrente Boate e San Francesco, dovranno prestare la massima attenzione per le potenziali riduzioni del battente d'acqua, mantenendo in ogni caso un UKC (under keel clearance) – Spazio Libero sotto chiglia di almeno 0,2 metri in ogni condizione di marea.

Articolo 7 **(Obbligo di comunicazione in ingresso ed in uscita)**

1. Le unità da pesca, siano esse in transito o stanziali, aventi lunghezza superiore a 10 metri, nonché alle unità da pesca abilitate alla navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa, indipendentemente dalla lunghezza, devono comunicare alla Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure l'ingresso e l'uscita dal porto, mediante VHF canale 16 o telefonicamente al n. 0102777552.
2. L'obbligo di cui sopra è valido anche per tutte le unità trasporto passeggeri, nelle modalità stabilite dal Decreto Legislativo 11 maggio 2020, n° 38 – Decreto dirigenziale 28 settembre 2022, n 1366 e ss.mm.ii.

Articolo 8 **(Obblighi dei concessionari/gestori)**

1. Ferme restando le prescrizioni previste dai titoli demaniali marittimi, le Società concessionarie sono tenute a garantire:
 - il servizio antincendio ed antinquinamento;
 - la sicurezza dei sistemi di ormeggio realizzati dal concessionario (bitte, anelli, corpi morti e catenarie) per le unità;

- l'adozione di tutte le misure necessarie dettate per la salvaguardia della sicurezza della navigazione all'interno degli specchi acquei portuali e dei beni demaniali rientranti nella concessione, fatti salvi gli obblighi in capo a terzi dettati da norme di legge;
- l'illuminazione della propria area demaniale marittima;
- la predisposizione del "Piano delle emergenze", anche in forma consorziata, e la pronta reperibilità del personale al fine di porre in essere le azioni descritte nel proprio piano;
- in caso di preannunciate avverse condizioni meteo marine, provvedere ad un idoneo rinforzo degli ormeggi delle unità presenti secondo la buona arte marinaresca.

2. La Società concessionaria deve inoltre:

- avere prontamente disponibili i recapiti telefonici da utilizzare in caso di emergenza di un referente delle unità ormeggiate presso la concessione demaniale, nonché copia delle Ordinanze emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure nelle materie di interesse dell'utenza portuale;
- comunicare a mezzo di posta elettronica all'Autorità Marittima l'arrivo di unità battenti bandiera non comunitaria e conservare agli atti copia cartacea o digitale, ai sensi del presente Regolamento, la documentazione di bordo ai fini di eventuali controlli da parte dell'Autorità Marittima;
- assicurare la reperibilità di proprio personale per eventuali situazioni di emergenza 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, il cui recapito deve essere comunicato a questa Autorità Marittima;
- inviare il piano ormeggi delle unità ed eventuali successive variazioni, all'Autorità Marittima e all'Ufficio Demanio del Comune, quale allegato non sostanziale della licenza demaniale marittima con cui non dovrà essere in contrasto anche ai sensi del successivo art. 10, indicando nome dell'unità, bandiera, posto di ormeggio assegnato e dimensioni. In assenza di variazioni dell'ultimo piano ormeggi trasmesso non è richiesto l'invio di ulteriori comunicazioni;
- curare la massima diffusione del presente Regolamento e di acquisire per iscritto l'accettazione delle prescrizioni di cui all'articolo 9;
- estendere ai referenti delle unità i bollettini e le allerte meteo.

Articolo 9 (Obblighi a carico del comandante/conduuttore dell'unità)

Ogni comandante/conduuttore di unità ormeggiata deve attenersi alle seguenti disposizioni:

- prendere visione del presente regolamento;
- acquisire i bollettini e le allerte meteo emessi dal Servizio Meteorologico dell'Aeronautica Militare e dal Dipartimento della Protezione Civile;
- **in considerazione delle responsabilità proprie di ciascun comandante di unità, in previsione di condizioni meteomarine uguali o eccedenti i limiti di progetto, la decisione in ordine alla permanenza dell'unità all'interno dell'area portuale ovvero alla conduzione della stessa verso un approdo idoneo a garantirne la sicurezza - in relazione alla tipologia e alla caratteristica dell'unità stessa nonché alle condizioni meteomarine presenti e previste - è rimessa in via esclusiva alla valutazione del comandante/conduuttore dell'unità. Resta conseguentemente esclusa ogni responsabilità in capo all'Autorità Marittima per eventi riconducibili a tali condizioni.**

Articolo 10 (Redazione e approvazione del piano ormeggi e utilizzo dei pontili e delle banchine)

1. I titolari di concessione demaniale marittima sono tenuti a redigere un dettagliato "Piano degli ormeggi" della propria concessione che deve riportare le seguenti informazioni obbligatorie:
 - Posti barca disponibili contraddistinti da sigle e/o numeri identificativi;
 - Dimensioni massime (lunghezza, larghezza, pescaggio) delle unità navali per ciascun posto o categoria di posti;
 - La disciplina dei posti di ormeggio destinati al transito, al rifugio, alle unità condotte da persone con disabilità, nonché quelli riservati alla pesca professionale e alle unità da lavoro operanti nel porto, è regolata dall'art. 49-nonies del Codice della Nautica da diporto, cui si rinvia integralmente.
2. Le dimensioni delle unità di cui alla precedente comma 1. devono essere espresse secondo i seguenti criteri tassativi:
 - lunghezza: misura lineare della distanza longitudinale dell'unità comprensiva di eventuali bompressi, delfiniere, sporgenze, motori fuoribordo, ecc.;

- larghezza.: misura lineare del punto di massima sporgenza trasversale dell'unità, comprese eventuali sporgenze o pinne stabilizzatrici, ecc.;
 - pescaggio: misura lineare della colonna d'acqua libera in presenza della più bassa marea; essa deve essere sussistente sia presso il posto di ormeggio che in tutti gli specchi acquei necessari per raggiungere l'ormeggio.
3. Il predetto piano ormeggi deve essere redatto in piena rispondenza con le norme applicabili e ai titoli amministrativi pertinenti, quali:
 - titolo di concessione demaniale marittima,
 - autorizzazioni urbanistiche e del paesaggio,
 - collaudi statici e dinamici delle opere, dei sistemi di ritenuta e degli impianti e delle specifiche certificazioni sugli stessi e tenuto conto, per quanto tecnicamente possibile, delle "Raccomandazioni tecniche per la progettazione dei porti turistici" o, a seguito di specifica valutazione dei rischi e dalle discendenti procedure di mitigazione.
 4. Il piano degli ormeggi ed ogni sua variazione viene sottoposta alle valutazioni dell'Autorità Marittima, limitatamente ai profili connessi alla sicurezza della navigazione.
 5. Ogni posto di ormeggio deve essere occupato da unità compatibili con i parametri dimensionali cui il posto è destinato. Il rispetto delle limitazioni all'uso di ogni ormeggio è assicurato dal concessionario che, a tal riguardo, è tenuto ad approntare un idoneo dispositivo di vigilanza.
 6. In caso di emergenza, che deve essere comunicata senza ritardo all'Autorità Marittima, il soggetto gestore può derogare i limiti di cui sopra, in via temporanea, disponendo l'adozione di ogni misura suppletiva necessaria a salvaguardare la piena sicurezza degli accosti.
 7. Per i campi con gavitelli presenti negli specchi acquei portuali, oltre alle disposizioni di cui art. 7, i soggetti gestori provvedono ad indicare, sul gavitello
 - il nome della ditta concessionaria,
 - il numero della concessione,
 - il numero del posto barca, con lo scopo di limitare la duplicazione degli ormeggi.

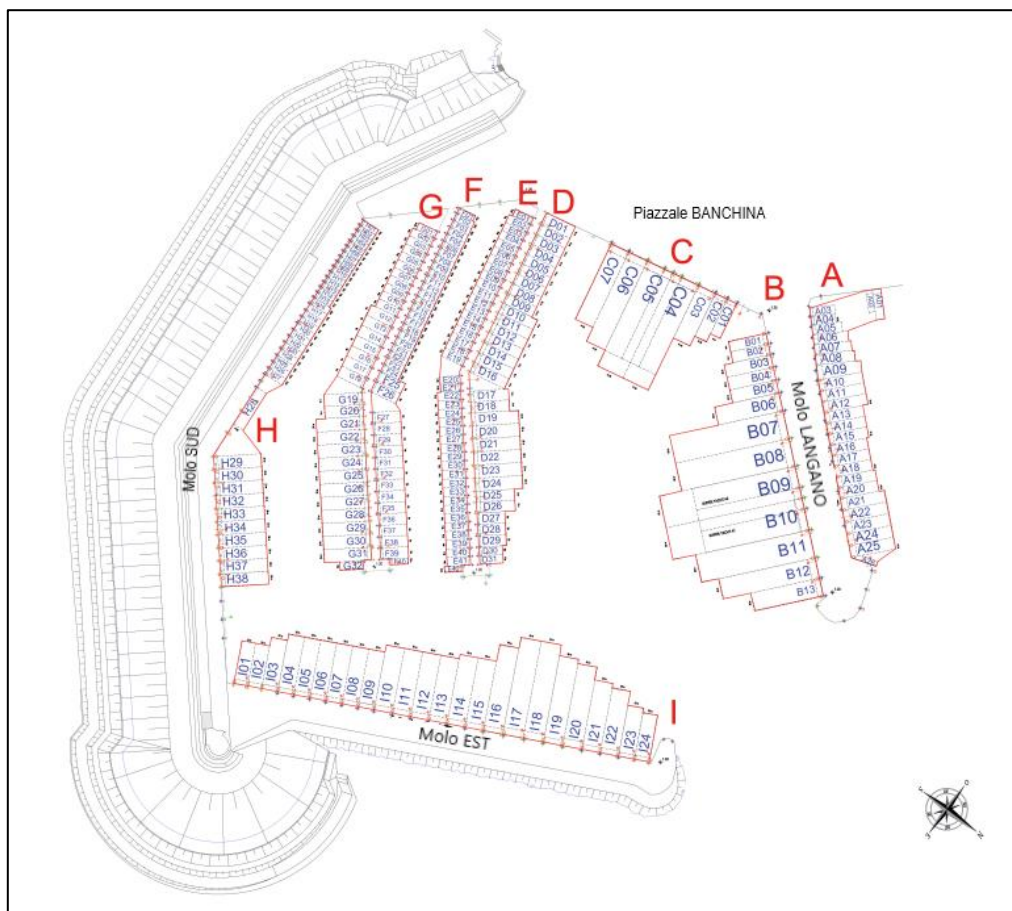
Articolo 11 (Porto "Carlo RIVA")

1. All'interno del porto è presente il Porto "Carlo Riva" in concessione a una società privata che ne assicura i servizi portuali e la conduzione delle infrastrutture.

2. Per le unità di seguito elencate si applicano le seguenti disposizioni:

- **Navi da diporto con lunghezza f.t. 50 mt. - larghezza 9 mt. - pescaggio 3 mt.** possono ormeggiare e disormeggiare dalla banchina Piazzale e da Molo Langano con:
 - bow e propellers efficienti;
 - velocità del vento non superiore a 15 nodi;
 - in casi eccezionali, Direzione del porto, sentita l'Autorità Marittima, può autorizzare l'ingresso delle suddette navi anche con bow thruster in avaria.
- **Navi da diporto con lunghezza f.t. 61,50 mt. - larghezza 11,50 mt. - pescaggio 3,20 mt.** possono ormeggiare e disormeggiare da Molo Langano con:
 - bow e propellers efficienti;
 - per il disormeggio, velocità del vento non superiore a 10 nodi;
 - per l'ormeggio, velocità del vento non superiore a 15 nodi;
 - Inoltre, se l'unità è destinata all'ormeggio B09, con velocità del vento compresa tra i 5 e 15 nodi, la manovra deve essere effettuata con ingresso di poppa rispetto alla direzione dell'imboccatura del Porto di Rapallo.

PLANIMETRIA



TITOLO II

DISCIPLINA DELLA ZONA DI FONDA

Articolo 12 (Disciplina)

Disciplinata con Ordinanza n. 56/2012 e aggiornata con Ordinanza 35/2024 del 08 aprile 2024.

Articolo 13

(Unità alla fonda nella rada interna)

1. L'ormeggio alla fonda è consentito nella rada interna e specificatamente negli specchi acquei individuati come "rada Vittorio Veneto" e "rada Avenaggi".
2. L'ormeggio deve essere effettuato secondo i principi della buona arte marinaresca, considerando il tipo di fondale, del pescaggio/batimetria del fondale e delle condizioni meteomarine.
3. Tutte le unità alla fonda dovranno essere sempre presiedute da una persona in grado di manovrare ed effettuare/ricevere eventuali comunicazioni di emergenza, dovrà essere assicurata costante vigilanza, controllando regolarmente la tenuta dell'ancora, la distanza dalle altre unità e l'evoluzione delle condizioni meteomarine.
4. L'unità deve essere in grado di riprendere la navigazione in tempi rapidi in caso di necessità o su richiesta dell'Autorità Marittima.
5. Prestare la massima attenzione per evitare l'avvicinamento alle altre unità all'ancora e alle unità in entrata e uscita dal porto, in considerazione anche del proprio "cerchio di fonda".

TITOLO III

MOLO DUCA DEGLI ABRUZZI

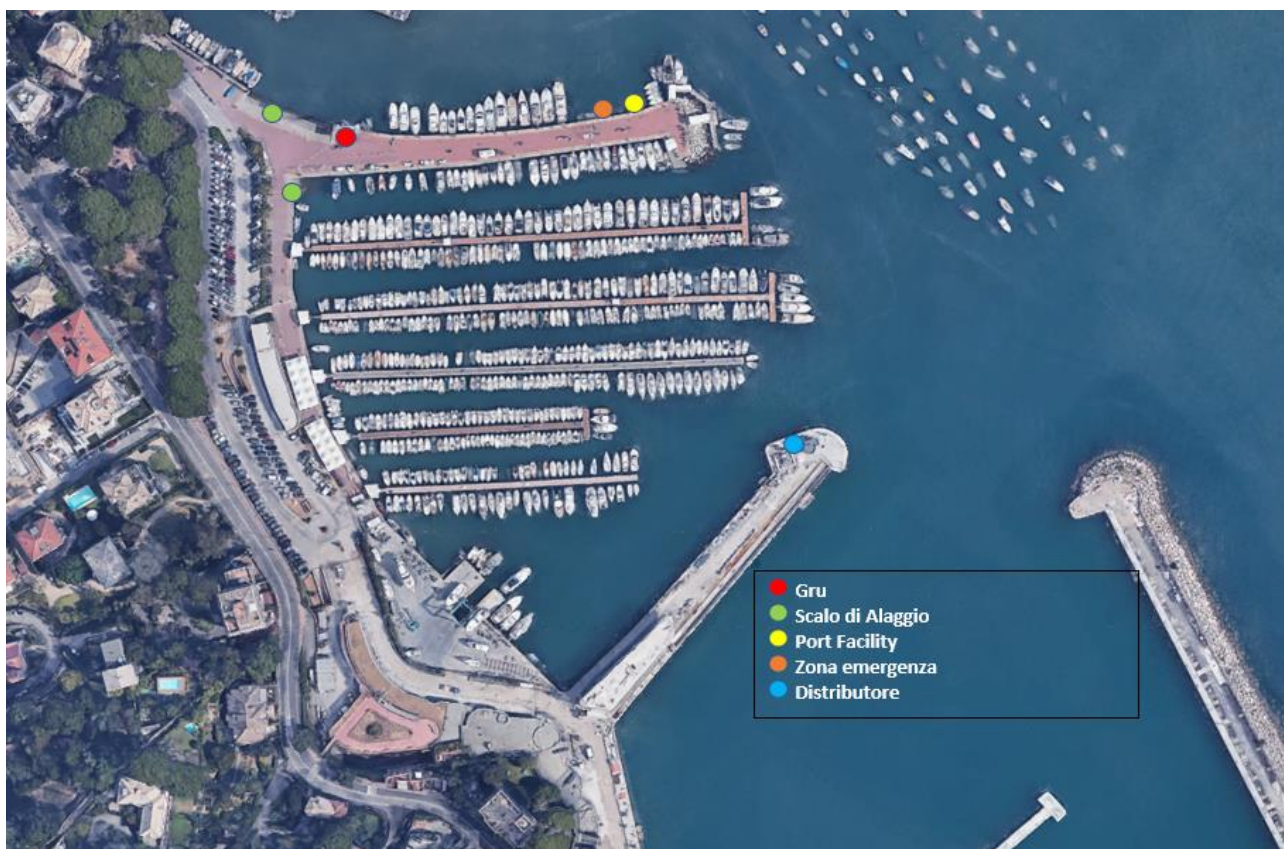
Articolo 14 (Disciplina d'uso)

1. Il molo Duca degli Abruzzi, situato nella parte settentrionale del porto è destinato:
 - all'attracco dei tender dalle navi da crociera che sostano in rada esterna;
 - all'attracco di unità da diporto,
 - alle unità trasporto passeggeri non di linea;

- all'ormeggio di unità da pesca,
- all'ormeggio di unità della Guardia Costiera e di altre forze di polizia o di assistenza pubblica.

2. La Banchina è dotata di:

- Scivolo/scalo di alaggio alla radice nord.
- Scivolo/scalo di alaggio alla radice sud.
- Gru di alaggio.



Articolo 15 (Scalo di alaggio)

1. È destinato al pubblico uso gratuito.
2. Lo scivolo sud è destinato alle unità di lunghezza fuori tutto non superiore ai mt.5. L'uso degli scivoli è nella piena e diretta responsabilità dell'utente.
3. È vietato:
 - lavare le sentine con acqua.
 - scaricare residui oleosi sulla banchina.
 - effettuazione di lavori ivi compresa la pulizia della carena.

Articolo 16

(Operazioni di alaggio e varo)

1. L'alaggio ed il varo di unità nel porto di Rapallo possono essere effettuati solo a mezzo gru, utilizzata dal personale dipendente della società concessionaria, secondo le seguenti modalità:
 - durante le operazioni, è fatto obbligo di transennare l'area di manovra/sbraccio della gru;
 - è fatto obbligo di verificare che nell'area di cui sopra non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessati alle operazioni in corso;
 - è fatto obbligo al concessionario di garantire il rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro, nonché di ogni altra normativa in vigore;
 - è fatto obbligo di occupare la zona interessata solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni.
2. Devono essere integralmente osservate tutte le prescrizioni emanate dai competenti Uffici del Comune di Rapallo, con particolare riferimento a quelle relative alla tutela, al mantenimento e alla corretta conservazione delle aree demaniali.
3. Durante le operazioni, la zona interessata dovrà essere delimitata con transenne di colore rosso e bianco recanti il cartello con la dicitura "PERICOLO! GRU OPERANTE".
4. Durante le operazioni, sono vietate:
 - La presenza di persone sull'unità che deve essere alata o messa in mare.
 - L'ormeggio delle unità che non siano in attesa di effettuare le operazioni di alaggio.
 - L'alaggio e il varo di unità a mezzo di veicoli attrezzati con gru.
 - Effettuazione di lavori ivi compresa la pulizia della carena.

Articolo 17

(Zona di emergenza)

1. Lo specchio acqueo prospiciente il tratto di banchina a partire dalla testata del molo "Duca degli Abruzzi" lato Nord, per un'estensione a terra di 50 metri, è riservato alla cosiddetta "zona di emergenza", indicata con segnaletica orizzontale e verticale.
2. In casi di emergenza deve essere garantito l'immediato sgombero delle aree.
3. Sono vietate le operazioni di sosta e fermata di tutte le unità.
4. In deroga a quanto previsto dal precedente punto, è consentito, in via subordinata, l'utilizzo di tale porzione di banchina per le operazioni di imbarco sbarco di persone,

subacquei e/o materiali/merci, per il tempo strettamente necessario alle predette operazioni e non più di una unità alla volta.

Articolo 18
(Norme particolari per unità da pesca)

1. Presso il tratto di banchina posto alla radice lato sud del molo Duca degli Abruzzi è individuata la zona di ormeggio per unità da pesca di lunghezza massima f.t. non superiore ai mt.10.

TITOLO IV

MOLO BRUNO DE LORENZI DEI PRIMERI

Articolo 19
(Disciplina d'uso)

1. Il molo Bruno de Lorenzi “dei Primeri” è in uso esclusivo al Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio, come da autorizzazione di suolo pubblico rilasciata dal Comune di Rapallo. Al molo possono ormeggiare unità del Corpo delle Capitanerie di Porto/Guardia Costiera e altre unità di soccorso/polizia.
2. Il Comandante di ciascuna unità appartenente al Consorzio Servizio Marittimo del Tigullio che intende approdare al Molo dei Primeri deve navigare esclusivamente all'interno del canale di accesso indicato nella planimetria allegata alla presente Ordinanza, accertandosi, preventivamente, che lo stesso sia libero e privo di ostacoli e/o pericoli per la sicurezza della navigazione.
3. Le manovre di ormeggio e disormeggio devono essere eseguite nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - navigare alla minima velocità possibile, con scafo in dislocamento, in modo da poter agire in maniera appropriata ed efficiente per evitare abbordaggi e poterla fermare entro una distanza adeguata alle circostanze, alle condizioni meteomarine, alle capacità evolutive della propria unità, al pescaggio ed all'ampiezza dello specchio acqueo portuale in cui devono manovrare, nonché al traffico eventualmente in atto ed alla presenza delle altre unità agli ormeggi;
 - verificare la compatibilità del pescaggio della propria unità con i rilievi batimetrici eseguiti dal gestore del servizio marittimo, mantenendo in ogni caso un UKC (under

keel clearance) – spazio libero sotto chiglia di almeno 0,5 metri in ogni condizione di marea;

- il Comandante dell'unità deve prestare ascolto radio obbligatorio su canale 16 VHF;
- il Comandante deve effettuare le comunicazioni previste dal decreto Legislativo 11 maggio 2020, n° 38 – Decreto dirigenziale 28 settembre 2022, n 1366 e ss.mm.ii.;
- L'Autorità Marittima può sospendere le manovre di accosto al molo qualora il mutamento delle condizioni meteomarine renda necessaria l'adozione di tale provvedimento.

TITOLO V

CIRCOLAZIONE STRADALE

Articolo 20 (Descrizione)

1. Disciplinata con Ordinanza n. 61/2015.
2. In presenza dell'impianto ISPS attivo presso il molo Duca degli Abruzzi, in occasione delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalle unità alla fonda nel Golfo Marconi, la sbarra di accesso veicolare deve rimanere chiusa al fine di garantire la sicurezza dei pedoni in transito sull'area portuale, evitando interferenze con la circolazione veicolare.

Articolo 21 (Limiti molo sud – Porto Carlo Riva)

3. All'interno dell'area portuale del Porto Carlo Riva la velocità massima consentita per i veicoli terrestri è stabilita in 10 km/h.
4. **In occasione di eventi ondosi caratterizzati da un'altezza d'onda di 4,98 metri è vietato il transito veicolare e pedonale lungo il molo.**

TITOLO VI

OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Articolo 22 (Rifornimento di combustibile)

Nell'ambito del porto di Rapallo è presente un distributore di carburante per il rifornimento di unità navali, situato sulla testata del molo Langano.

Articolo 23 **(Norme generali di prevenzione incendi)**

1. Durante le operazioni è vietato lasciare sostanze o merci infiammabili in stato di abbandono sui pontili, sulle banchine e nelle immediate vicinanze.
2. Le società concessionarie in ambito portuale hanno l'obbligo di mantenere in efficienza i sistemi antincendio secondo quanto previsto dalle norme in vigore.
3. In caso di principio di incendio, il personale delle società concessionaria è tenuto ad informare senza ritardo le Autorità competenti e attivare le procedure previste dal proprio "Piano delle Emergenze" e comunque mettere in sicurezza gli eventuali occupanti dell'unità attuando tutte le ulteriori misure ritenute necessarie in attesa dell'arrivo dei mezzi di soccorso.
4. Ferme restando le disposizioni antincendio vigenti, il proprietario/armatore/conducente delle unità ormeggiate in porto deve:
 - mantenere i mezzi/dotazioni antincendio in buono stato di conservazione, verificandone l'efficienza e l'eventuale scadenza;
 - mantenere disconnesso l'attacco elettrico di banchina, disattivare le utenze non necessarie e limitare la ricarica delle batterie nei soli periodi in cui l'unità è sotto controllo;
 - verificare la corretta chiusura di tutti i rubinetti dei combustibili (benzina, gasolio, g.p.l., ecc.) che non vi siano fiamme libere, fornelli a gas e/o altro possibile innesco di incendio a bordo;
 - è vietato effettuare rifornimento con travaso di combustibile da taniche o serbatoi non sicuri od omologati.

Articolo 24 **(Rifornimento dal distributore fisso di carburante)**

Il rifornimento dei distributori fissi di carburante è effettuato tramite autobotti ed è soggetto alle seguenti prescrizioni:

- Comunicazione all'Autorità Marittima firmata dal gestore dell'impianto che dovrà attestare che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono rispondenti alle vigenti normative, in perfette condizioni e pronte all'impiego;
- La comunicazione di cui al precedente punto deve pervenire all'Autorità Marittima almeno

24h prima dell'inizio del rifornimento e comunque, in caso di comprovate urgenti necessità non meno di 6h prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento;

- Le operazioni di rifornimento possono essere espletate solo ed esclusivamente nei giorni feriali, esclusi i festivi e prefestivi, salvo diversa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
- La permanenza dell'autobotte, all'interno del porto, dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario a compiere le operazioni di rifornimento dell'impianto;
- L'area interessata dalle operazioni dovrà essere opportunamente transennata e segnalata, a cura della ditta che esegue il conferimento, con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE", ferme restando le prescrizioni previste dalla vigente normativa di sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Il conducente dell'autobotte dovrà rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad intervenire in caso di emergenza assicurando che l'autobotte sia pronta a lasciare rapidamente la zona;
- Durante lo svolgimento delle operazioni, il gestore del distributore fisso deve assicurare costante vigilanza;
- Ogni autobotte deve essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio ed antinfortunistici) oltre che a sabbia o materiale assorbente allo scopo di contenere eventuali sversamenti;
- Le autobotti destinate ad effettuare il rifornimento devono essere rispondenti alla normativa ADR ed alle altre disposizioni che disciplinano la materia;
- In tutti i casi in cui non possono essere rispettate o vengano meno le condizioni previste dalle sopra descritte prescrizioni, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte.

Articolo 25 (Bunkeraggio con autobotte)

1. Per effettuare il bunkeraggio con autobotte il comandante/armatore/raccomandatario marittimo della nave da rifornire deve richiedere autorizzazione all'Autorità Marittima, utilizzando il fac-simile in allegato 1, dopo aver ottenuto il nulla osta da parte del gestore.
2. Il rifornimento può essere di combustibile liquido di Categoria C o di lubrificanti il cui punto di infiammabilità, determinato con il sistema a vaso chiuso, sia superiore o uguale a 60°C.
3. Le operazioni devono essere eseguite:

- in assenza di avverse condizioni meteo marine e comunque in assenza di scariche elettriche atmosferiche;
- nelle ore diurne o notturne con illuminazione non inferiore a 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro e, se artificiale, con impianto conforme alle vigenti normative;
- quando l'unità da rifornire non compie operazioni commerciali;
- con l'autobotte sempre in banchina;
- alla presenza di un apposito servizio di vigilanza antincendio composto da un numero massimo di 3 persone e minimo di 2 ed assicurato da una squadra di Vigili del Fuoco, dotata di automezzo APS, o da personale dell'eventuale servizio di guardia ai fuochi, debitamente abilitato e munito di idonea motopompa antincendio barellabile, fornita di manichette aventi lunghezza adeguata, provviste di boccalini a pioggia ed in grado di erogare anche schiuma (solo se la banchina ove si intende effettuare il rifornimento è priva di impianto antincendio). Gli oneri relativi sono a carico della unità navale richiedente il servizio. Nel caso di bunkeraggio con autobotti o contenitori mobili di capacità superiore a 1.000 litri di prodotto, deve essere sempre presente un'autopompa serbatoio (APS) od un mezzo equivalente;
- nell'area interessata dalle operazioni di rifornimento deve essere garantita una zona di sicurezza, delimitata da idonee transenne, o mezzi similari, ed estesa per almeno 10 (dieci) metri intorno all'autobotte od al distributore mobile, misurata dall'autobotte o del distributore; tale area deve essere collegata ad un corridoio di sicurezza (o fascia di penetrazione), tenuto sempre sgombro ed agevolmente accessibile da parte dei mezzi di soccorso;
- nella zona di sicurezza ed a bordo dell'unità navale non possono accedere veicoli, natanti o persone estranee, né essere eseguiti lavori di qualsiasi genere che comportino l'uso di fiamme libere o che possano generare scintille o produrre calore;
- ai limiti della zona di sicurezza deve essere collocato un numero sufficiente di cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE", fermo restando l'obbligo di osservare le prescrizioni di cui al Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81 per la segnaletica di sicurezza.

5. I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme vigenti. Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore,

collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte.

6. Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo alla nave da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto.
7. Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, compilando il check list in allegato 2 che deve essere conservato a bordo fino alla fine dell'operazione ed esibito quando richiesto dall'Autorità Marittima. Qualora dovesse venir meno anche una sola delle citate condizioni, il conducente deve disporre la sospensione delle operazioni, comunicandolo all'Autorità Marittima.
8. L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicati all'Autorità Marittima dal conducente dall'autobotte, anche tramite il raccomandatario marittimo della nave.

TITOLO VII

LAVORI CON O SENZA USO DI FONTI TERMICHE

Articolo 26 (Disciplina)

1. È vietato eseguire lavori di riparazione e di manutenzione a bordo delle unità (quali picchettatura, pitturazione, ecc.) senza autorizzazione dell'Autorità Marittima.
2. L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nella rada o nel porto di Rapallo ed a terra, è regolato dalle disposizioni contenute nel presente regolamento ed è permesso previo ottenimento del nulla osta dell'Autorità Marittima ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione, ferme restando le disposizioni in ordine alla prevenzione infortuni, l'igiene e la sicurezza dei luoghi di lavoro.
3. Le presenti disposizioni non si applicano agli interventi che richiedono l'uso di fonti termiche in genere, o lavori in qualsiasi modo effettuati, che si eseguono nell'ambito

dei cantieri destinati alla costruzione, riparazione o demolizione navale o presso le banchine affidate in concessione ovvero asservite/riservate a ditte e cantieri, anche con unità in acqua, o comunque date in consegna per l'esecuzione di lavori, all'interno dei quali vigono i "Regolamenti di sicurezza interni", in quanto trattasi di attività ricadenti nel ciclo di lavorazione di tali strutture, ai cui titolari e/o loro legittimati preposti spetta la responsabilità, l'organizzazione e la direzione dei lavori nel rispetto delle relative norme per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro, ai sensi delle vigenti normative in materia.

4. A bordo di ogni unità, che staziona nell'ambito portuale, sono ammessi solo quei lavori di manutenzione ordinaria, che non inficiano la sicurezza dell'unità e dell'approdo in generale e che non siano fonte di inquinamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, raccolta rifiuti e antinquinamento, o quei lavori strettamente necessari al ripristino dell'efficienza dell'unità.
5. Chiunque intenda effettuare, per conto terzi, lavori all'interno del porto di Rapallo, deve effettuare la comunicazione di inizio attività a norma dell'art. 68 del Codice della Navigazione (decreto 368/2018 della Capitaneria di porto Genova).
6. I lavori di carenaggio sono esclusivamente consentiti nella zona a ciò appositamente destinata in area di cantiere come da concessione demaniale rilasciata dal Comune di Rapallo.

Articolo 27 **(Lavori a bordo con uso di fonti termiche)**

1. I lavori di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica, saldatura elettrica con arco voltaico o con altre analoghe fonti termiche, richiamate nei precedenti articoli, può essere effettuato a bordo di navi o di galleggianti, nell'ambito del porto di Rapallo, previo ottenimento del Nulla Osta dell'Autorità Marittima, nel quale vengono indicate le misure che dovranno essere adottate ai fini della sicurezza;
2. I lavori a bordo dovranno essere eseguiti da Ditte/Imprese all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del "Piano di Sicurezza" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 271/99 e agli articoli 10 e 38 del Decreto Legislativo 272/99;
3. Il datore di lavoro, come definito dall'Articolo 3 comma c) del Decreto Legislativo n° 272/1999 deve presentare, almeno con 72 ore di anticipo dalla data del previsto inizio dei lavori, istanza in bollo, corredata del "certificato di gas free" rilasciato dal Consulente

Chimico del Porto ovvero da professionista iscritto all'albo dei chimici ed il "piano dei lavori" da eseguirsi sull'unità, di cui copia dovrà essere sempre presente a bordo;

4. L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce i pareri del Comando dei Vigili del Fuoco di Genova Servizio Prevenzione Incendi e dell'Azienda A.S.L. 4 Chiavarese competente per territorio e successivamente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto "Nulla Osta";
5. Copia del Nulla Osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente - per la vigilanza in materia - nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 28 **(Obblighi dei comandanti delle navi)**

1. Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle unità, sia nazionali che straniere, presenti nel porto e nella rada del Porto di Rapallo ed interessate dai lavori a bordo:
 - mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento, gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo all'uopo addestrato; le dotazioni antincendio devono essere regolarmente revisionate e mantenute in efficienza e pronte all'uso in base al tipo di unità.
 - comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione di tali lavori.
 - astenersi dal compiere, senza preventivo Nulla Osta dell'Autorità Marittima, lavori di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo, quando l'unità sia ormeggiata in porto.
2. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio, come previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 272/99, a spese del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori.

Articolo 29 (Obblighi del datore di lavoro)

1. Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza dell'unità contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana, la tutela ambientale e la prevenzione degli incidenti sul lavoro. Tale scopo deve essere realizzato attraverso:
 - la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
 - la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, come di seguito specificate, al fine della prevenzione antinfortunistica;
 - la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
 - l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni indicate dal Chimico del porto e nel Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, le prescrizioni indicate dalla competente A.S.L. e/o dai Vigili del Fuoco;
 - ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo n° 272/1999 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 30 (Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori)

1. Prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell'unità ed il responsabile/direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.
2. Devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
 - le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte di calore, devono essere mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere;
 - in prossimità dei punti di lavoro, e qualora non espressamente indicato nel Nulla Osta

rilasciato dall'Autorità Marittima, deve essere prontamente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio:

- a) un contenitore pieno di sabbia, in quantità sufficiente a soffocare principi di incendio;
 - b) un estintore a polvere da almeno 6 kg;
 - c) una manichetta antincendio efficiente, pronta all'uso e dotata anche di boccalino a pioggia;
 - d) un contenitore d'acqua idoneo per il raffreddamento di eventuali canali o scoli incandescenti;
- dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe, atte ad evitare che scorie incandescenti o scintille possano eventualmente innescare incendi nelle zone o nei locali attigui a quelli dei lavori;
 - un'apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, dovrà sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti;
 - dovranno, comunque, essere sempre osservate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

Articolo 31 **(Misure da osservarsi nel corso e fino al termine dei lavori)**

1. Durante l'esecuzione dei lavori autorizzati è vietato eseguire qualunque altra tipologia di lavori, ed in particolare verniciature, in qualsiasi luogo dell'unità; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente su parere favorevole del Consulente Chimico del Porto. Inoltre è tassativamente vietato effettuare movimentazione di merci pericolose, bunkeraggio e/o trasferimenti di combustibili in genere anche nei pressi delle barche circostanti.
2. Il responsabile della Ditta/Impresa che esegue i lavori, ovvero il "coordinatore" e/o il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.
3. Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori dovrà essere

compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli (elettrici, incendio, ecc.). Tutte le aree arre demaniali marittime eventualmente interessate dovranno essere rimesse in pristino stato.

Articolo 32 (Prescrizioni e divieti vari)

1. È vietato, ad eccezione delle aree appositamente individuate e nelle modalità eventualmente consentite dal presente regolamento o da specifiche autorizzazioni dell'Autorità Marittima, l'uso di fiamma e di fonti termiche su navi con passeggeri a bordo;
2. Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte di efficienza;
3. Non è ammesso l'uso di cannelli privi di valvole di sicurezza;
4. Le condutture di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.
5. È proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole e/o contenitori di sostanze infiammabili senza adeguata sorveglianza. Sono ammesse esclusivamente bombole e contenitori conformi alle normative vigenti e agli standard ISO applicabili, purché correttamente stoccati, identificati e mantenuti in condizioni di sicurezza.
6. Qualunque fiamma, comunque protetta, dovrà trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola e/o contenitori di sostanze infiammabili; qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per le dimensioni ridotte dell'unità, la bombola e/o contenitori di sostanze infiammabili dovranno essere collocati al di fuori dell'unità stessa.
7. Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene, dovranno essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e dovranno essere munite della prescritta etichetta di pericolo. Ciascuna di essa dovrà altresì essere munita di certificato di collaudo in corso di validità, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso.

8. Per l'impiego di fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas. Tale valvola dovrà essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma, o incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata almeno dieci metri dal cannello di acetilene.
9. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, chi intende utilizzare l'arco voltaico per effettuare operazioni di saldatura deve sostituire gli estintori idrici o a schiuma, di prevista sistemazione presso l'operatore, con estintori a polvere secca o ad anidride carbonica.
10. Le pinze porta-elettrodi dovranno essere di tipo isolato, debitamente omologate e munite del marchio di qualità. Un interruttore per ciascuna pinza dovrà essere posto sulla linea di alimentazione, a breve distanza dall'operatore.
11. Allo scopo di prevenire gli incendi è vietato:
 - gettare o scaricare nelle acque del porto di Rapallo, ovvero gettare sulle aree a terra qualsiasi materiale od oggetto incandescente, o comunque atto a provocare incendi;
 - accendere fiamme od attivare qualsiasi altra forma di accensione entro i recinti portuali, sui moli, nei cantieri, sulle banchine, sui piazzali, nei capannoni od a bordo di unità di qualsiasi genere, qualora ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle adiacenze merci, strutture o materiali che possono generare e/o alimentare la combustione.

Articolo 33

(Lavori a bordo di unità in disarmo - cambio del comandante)

Qualora durante l'esecuzione dei lavori che comportino o meno l'uso di fonti termiche si verifichi l'avvicendamento del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia del Nulla Osta all'esecuzione dei lavori, pena la decadenza di validità dello stesso, dovrà essere preventivamente controfirmata per accettazione degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme del presente Regolamento, dal nuovo Comandante o dal responsabile designato, che deve inoltre provvedere a comunicare immediatamente il proprio nominativo all'Autorità Marittima.

Articolo 34
**(Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche-rilascio nulla-osta
con procedura semplificata)**

1. La procedura semplificata per il rilascio del nulla osta, così come contemplato dal disposto dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 272/1999, può applicarsi esclusivamente alle seguenti tipologie di lavori denominati di "lieve entità":

a) Lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti interventi alle sovrastrutture di coperta della nave:

- Guardacorpi;
- Scalette per l'accesso ai ponti;
- Salpancore;
- Strutture di supporto delle luci della nave;
- Strutture di supporto delle imbarcazioni, zattere di salvataggio e battelli d'emergenza;
- Passacavi;
- Bottazzi;
- Passerelle, parapetti, corrimani e ringhiere;
- Serbatoio d'acqua in coperta;
- Sfoghi d'aria in coperta;
- Specchio di poppa all'esterno;
- Rampa locale garage;
- Rizzaggio merci e materiali in coperta.

b) Lavori con l'impiego di fonti termiche riguardanti le unità da pesca:

- Sostituzione e/o riparazione dell'arco di poppa;
- Rivestimento opera morta;
- Sostituzione bracci rulli di poppa;
- Rivestimento della prua;
- Sostituzione e/o riparazione della ringhiera di prua e della passeggiata;
- Sostituzione albero di prua;
- Smontaggio e riparazione del verricello;
- Saldatura occhi su opera morta;
- Montaggio e/o riparazione bighi;
- Sostituzione serbatoio acqua dolce per cucina;
- Sostituzione scivolo;

- Sostituzione delle staffe di fissaggio dei ganci/bitte;
 - Lavori ai bottazzi e ai parabordi;
 - Lavori ai servizi igienici;
 - Lavori al salpancore;
 - Lavori alle scalette in coperta;
 - Lavori alle sistemazioni dei mezzi collettivi di salvataggio;
 - Lavori alle antenne, alle luci, ai radar in controplancia.
2. I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell'unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).
 3. Inoltre, le operazioni di cui trattasi dovranno essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo n. 272/1999, nonché nel rispetto delle norme di cui al D.L.G.S. n. 81/2008.
 4. Tali operazioni non devono essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione.
 5. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio.
 6. Deve essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori, nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile devono essere protetti da lamiera o altro materiale incombustibile.
 7. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione deve essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata.
 8. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.
 9. Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie sopra richiamate, non può trovare applicazione la procedura semplificata e standardizzata pertanto, per tali tipi di lavori, devono essere richiesti i pareri agli organi competenti e si dovrà seguire la normale procedura di cui agli articoli precedenti.

Articolo 35

(Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata)

1. Gli interessati al rilascio del “nulla osta” con procedura semplificata devono presentare alla locale Autorità Marittima, almeno con 72 ore di anticipo dalla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza in carta semplice, con allegata n° 1 (una) marca da bollo da € 16,00, nella quale devono essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell’impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell’operazione.
2. A tale istanza deve essere allegato il "Documento di Sicurezza" della Ditta/Impresa che effettua i lavori a bordo dell’unità o, in alternativa, un’autocertificazione che attesti la presenza del predetto “documento di sicurezza” redatto conformemente all’articolo 38 del decreto legislativo n. 272/99.
3. L’istanza deve essere corredata del certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Chimico del Porto.
4. Il rilascio del Nulla Osta, con procedura semplificata per i lavori con uso della fiamma di “lieve entità”, a bordo delle unità ormeggiate nel porto di Rapallo, prevede che sia presentata all’Autorità Marittima la seguente documentazione:
 - dichiarazione dell’armatore/comandante dell’unità ormeggiata in porto, resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori, con uso della fiamma a bordo, del tipo “minore entità”;
 - piano di lavoro e di prevenzione del “datore di lavoro”;
 - documento di sicurezza della ditta/impresa che effettua i lavori a bordo dell’unità o, in alternativa, un’autocertificazione che attesti la presenza del predetto documento di sicurezza;
 - “certificato di non pericolosità” del Consulente Chimico del Porto e dichiarazione che il lavoro da eseguire rientra nella fattispecie considerata di “lieve entità”.
5. La domanda dovrà essere sottoscritta dal "datore di lavoro", ex articolo 3 del decreto legislativo n. 272/99, come di seguito specificato:
 - il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;
 - il comandante della nave che si avvale dei membri dell’equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;

- il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
 - qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'Armatore o il Comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il "Documento di sicurezza", così come previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 272 del 27 luglio 1999.
6. L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, intendendosi già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e l'Azienda Sanitaria Locale competente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà il previsto Nulla Osta. Ai fini del rilascio, e per eventuali accertamenti e controlli dell'opera, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, ove ritenuto necessario, di un organo tecnico, con spese a carico del richiedente il suddetto Nulla Osta.
7. Copia del nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente, per la vigilanza sanitaria in materia, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Genova Servizio Prevenzione Incendi.

TITOLO VIII

LAVORI SUBACQUEI

Articolo 36 (Generalità)

1. Le immersioni finalizzate all'effettuazione di lavori subacquei sono disciplinate con Ordinanza n. 55/2020 con la quale è stato approvato il "Regolamento per lo svolgimento di lavori subacquei nel Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure" e possono essere condotte esclusivamente da sommozzatori in servizio locale e/o palombari iscritti, rispettivamente, nei registri di cui all'art. 3 del D.M. 13.01.1979 e all'art. 205 del Reg. Cod. Nav.
2. Gli interessati devono far pervenire apposita Comunicazione scritta almeno 24 ore prima dell'immersione, come da modello in allegato alla stessa Ordinanza e riportato in allegato 4 alla quale si rimanda per le modalità di esecuzione e relative prescrizioni.

TITOLO IX

ATTIVITÀ DI PESCA

Articolo 37 (Generalità)

1. È consentita la pesca ricreativa esclusivamente nelle zone identificate come “rada Vittorio Veneto” e “rada Avenaggi”.
2. L'esercizio della pesca sportiva e ricreativa, nei tratti di litorale balneabili, è consentito nel rispetto degli orari indicati nell'apposita Ordinanza di sicurezza balneare dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.

TITOLO X

ANTINCENDIO

Articolo 38 (Piano antincendio)

1. Il porto di Rapallo è dotato di impianto fisso antincendio con idranti e manichette su tutti i pontili fissi e galleggianti.
2. È fatto obbligo al concessionario dei pontili e banchine organizzare propri servizi di prevenzione ed estinzione incendi e di curare la piena efficienza dei dispositivi e mezzi antincendio come previsto dalle normative in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
3. In caso di principio di incendio a bordo, i concessionari, equipaggi delle unità interessate e quelli di altre nelle vicinanze devono immediatamente porre in essere ogni possibile azione per un primo intervento al fine di estinguere le fiamme, mettendo in funzione con la massima efficacia i mezzi più idonei in dotazione, fino all'arrivo del personale dei Vigili del Fuoco.
4. L'emergenza dovrà essere prontamente segnalata comunicando:
 - NUE – tel.112
 - Ai Vigili del Fuoco del distaccamento di Rapallo e contestualmente alla locale Autorità Marittima/all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure.
 - Alla Polizia locale.
5. Le operazioni antincendio si svolgeranno sotto la direzione dell'Autorità Marittima che potrà disporre, se ritenuto necessario, il disormeggio dell'imbarcazione sinistrata e il trasferimento in un luogo ritenuto più idoneo per fronteggiare l'emergenza.

Articolo 39 **(Disposizioni generali prevenzione incendi)**

1. I proprietari o armatori delle unità situate all'interno del porto di Rapallo dovranno adottare ogni possibile precauzione al fine di prevenire il pericolo di incendi a bordo, mettendo in atto ogni cautela derivante da disposizioni normative o regolamentari in vigore ovvero suggerita dalla normale perizia marinaresca.
2. Ferme restando le disposizioni contenute nella "monografia antincendio" in vigore nel porto di Rapallo e quella del Porto Carlo Riva, alle quali si farà riferimento in caso di emergenza, il conduttore di unità in genere, ormeggiata nel porto di Rapallo deve:
 - mettere in moto i motori (se entro bordo) dopo aver provveduto ad una sufficiente aerazione del vano motore.
 - mantenere i mezzi antincendio di bordo in perfetto stato di efficienza.
 - non temporeggiare, in caso di incendio o principio di incendio, ad allertare l'Autorità Marittima per l'adozione di misure/interventi tese a fronteggiare l'emergenza, valutando, ricorrendone i presupposti, di far sbarcare le persone eventualmente presenti a bordo.

TITOLO XI

ANTINQUINAMENTO

Articolo 40 **(Disposizioni)**

1. Le seguenti disposizioni si applicano a tutte le unità in genere che stazionano, anche per il solo transito, nelle acque del porto di Rapallo.
2. Nel caso di sversamento di idrocarburi in mare o sulle banchine, moli o pontili, il responsabile deve darne immediato avviso alla locale Autorità Marittima e adottare prontamente tutti i provvedimenti ritenuti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle imbarcazioni più vicine e quanti si trovino sul luogo.
3. I Comandanti delle unità che sostano o transitano nel porto di Rapallo ed i titolari di attività esercitate nel porto stesso, devono disporre tutte le misure atte ad evitare il colaggio ed il versamento in mare delle sostanze che possono provocare inquinamento, vigilando con la massima diligenza.
4. Il Piano Operativo Ambientale (POA) stabilisce le modalità operative di Pronto

Intervento Ambientale Locale atte a garantire un primo diretto intervento di contenimento di sversamenti di sostanze inquinanti da parte delle navi da crociera e individua la squadra di pronto intervento.

**Articolo 41
(Interventi di bonifica)**

1. A carico del Comune di Rapallo è posto l'onere dell'intervento di bonifica con materiale proprio ovvero a mezzo ditta specializzata, per eventuali inquinamenti portuali non riconducibili ad alcun responsabile.
2. Sono comunque a carico del responsabile, se noto, le spese eventualmente sostenute per la bonifica della zona inquinata.

TITOLO XII

RACCOLTA DEI RIFIUTI

**Articolo 42
(Rifiuti in ambito portuale)**

Il servizio di raccolta rifiuti nel porto pubblico è integrato nel sistema comunale di gestione dei rifiuti.

**Articolo 43
(Rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico)**

1. Nel porto di Rapallo non è possibile conferire i rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico.
2. L'istanza per il "mantenimento dei rifiuti a bordo" va presentata alla locale Autorità Marittima, prima dell'arrivo o della partenza della nave, (ad eccezione delle unità da pesca e da diporto, di qualsiasi bandiera, commerciale o privato inferiori alle 300 GT, generalmente attraverso il raccomandatario marittimo, secondo le seguenti tempistiche:
 - Almeno 24 ore di anticipo rispetto all'arrivo se il porto di scalo è noto;
 - non appena è noto il porto di scalo, qualora questa informazione sia disponibile a meno di 24 ore dall'arrivo;
 - al momento della partenza dal porto precedente, se la durata del viaggio è inferiore alle 24 ore.
3. L'istanza di deroga va presentata almeno 24 ore d'anticipo rispetto alla prevista partenza della nave, salvo che la durata della sosta in banchina sia inferiore. In tal caso, l'istanza

dovrà essere presentata nel più breve tempo possibile per non incidere negativamente sui tempi istruttori e su quelli di prevista sosta della nave.

ALLEGATO 1

All' Ufficio Locale Marittimo di
Rapallo

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE AL BUNKERAGGIO

Il sottoscritto _____ in qualità di ⁽¹⁾ _____
della _____ denominata _____

CHIEDE

l'autorizzazione al bunkeraggio a mezzo autobotte della società ⁽²⁾ _____,
di tonn. ⁽³⁾ _____ di ⁽⁴⁾ _____ presso la banchina _____.

Al riguardo, comunica:

- a) che le operazioni sono previste iniziare il giorno _____ alle ore _____ con durata presunta di circa _____ ore;
- b) che il sottoscritto e il comandante della nave sono a conoscenza dei contenuti del Regolamento di sicurezza del porto di Rapallo inerente le operazioni di bunkeraggio;
- c) di aver richiesto il servizio di sorveglianza da parte dei VV.F. di _____, ovvero della Soc. espletante il servizio integrativo antincendio _____;
- d) che al conducente dell'autobotte è stata consegnata copia del Regolamento di sicurezza del porto di Rapallo.

Marca da Bollo

FIRMA

SPAZIO RISERVATO ALL'AUTORITA' MARITTIMA

AUTORIZZAZIONE N. _____ / _____

VISTA: l'istanza sopra riportata;

VISTO: Regolamento di sicurezza del porto di Rapallo

AUTORIZZA QUANTO SOPRA RICHIESTO

- _____, _____
- (1) indicare se raccomandatario marittimo o armatore o comandante della nave;
 - (2) indicare la società rifornitrice,
 - (3) indicare il quantitativo da fornire;
 - (4) indicare il prodotto da fornire

ALLEGATO 2

CHECK LIST OPERAZIONE BUNKERAGGIO – AUTOBOTTE

Il sottoscritto _____ autista dell'autobotte della società _____, dichiara di aver iniziato il bunkeraggio alla nave il giorno _____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il vigente Regolamento inerente alle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste.	SI ☐ NO ☐
2.	aver verificato che le operazioni di bunkeraggio sono state regolarmente autorizzate dall'autorità marittima	SI ☐ NO ☐
3.	aver concordato con il responsabile della direzione delle operazioni di bunkeraggio della nave da rifornire la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza nonché instaurato un continuo contatto	SI ☐ NO ☐
4.	aver transennato la zona a terra per un raggio di 20 metri segnalato con un cartello indicante "VIETATO FUMARE" e "VIETATO FARE USO DI FIAMME LIBERE" e verificato che nella predetta area non sono in corso lavori con fiamme libere di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzioni di calore	SI ☐ NO ☐
5.	aver munito l'autobotte di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo ed antideflagrante e di tenere almeno n. 2 estintori di tipo omologato pronti all'uso	SI ☐ NO ☐
6.	aver verificato che le tubazioni di carico sono in ottimo stato e di caratteristiche conformi ai requisiti di legge	SI ☐ NO ☐
7.	aver verificato che tra l'autobotte e la nave da rifornire è stata stabilita la equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa	SI ☐ NO ☐
8.	aver posizionato nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento due estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia con attrezzi per lo spandimento	SI ☐ NO ☐

_____, li _____ ore _____

FIRMA

ALLEGATO 3

CHECK LIST OPERAZIONE DI BUNKERAGGIO - NAVE DA RIFORNIRE

Il sottoscritto _____ comandante della _____ denominata _____, vista l'autorizzazione al bunkeraggio n° _____ dell'autorità marittima, dichiara di aver iniziato le operazioni il giorno _____ alle ore _____ e di:

1.	conoscere il vigente Regolamento inerente alle operazioni di bunkeraggio alle navi nei porti e di aver verificato l'attuazione delle prescrizioni in esso previste	SI ☐ NO ☐
2.	che il responsabile della direzione delle operazioni seguirà personalmente il bunkeraggio, assicurando il corretto andamento delle stesse ed effettuando le necessarie verifiche, in particolare ai fini dell'antincendio e antinquinamento	SI ☐ NO ☐
3.	di aver innalzato il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali o una luce rossa per il periodo notturno	SI ☐ NO ☐
4.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte un continuo contatto	SI ☐ NO ☐
5.	di aver concordato con l'autista dell'autobotte rifornitrice la velocità del pompaggio, le istruzioni, la rata e le prestazioni massime di pompaggio per l'arresto di emergenza	SI ☐ NO ☐
6.	che la nave non sta effettuando e non effettuerà operazioni commerciali durante le operazioni di bunkeraggio	SI ☐ NO ☐
7.	di aver verificato che esiste la equi potenzialità elettrica con l'autobotte	SI ☐ NO ☐
8.	che a bordo della nave non sono in corso lavori che possano generare scintille o calore	SI ☐ NO ☐
9.	che le operazioni di bunkeraggio avverranno esclusivamente con l'autobotte sempre in banchina anche nel caso di nave traghetto	SI ☐ NO ☐
10.	di aver approntato i mezzi antincendio e il preposto personale di bordo per intervenire in caso di emergenza	SI ☐ NO ☐
11.	che durante le operazioni di rifornimento gli ombrinali della nave resteranno chiusi	SI ☐ NO ☐

_____, li _____ ore _____

FIRMA

ALLEGATO 4**All' Ufficio Locale Marittimo di
Rapallo****IL COMMITTENTE**

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante della società/ditta _____, con sede in _____ (____), via/piazza _____, telefono _____, mail _____, iscritta nel R.I. di _____, al n. _____;

E

IL RESPONSABILE IMPRESA SUB

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante della società/ditta _____, con sede in _____ (____), via/piazza _____, telefono _____, mail _____, iscritta nel R.I. di _____, al n. _____;

COMUNICANO

che effettueranno i seguenti lavori subacquei:

- 1) descrizione dell'attività (indicare luogo e coordinate nautiche, tipo di intervento, mezzi navali di appoggio impiegati, profondità di immersione, etc.):

- 2) palombari/oo.tt.ss. impiegati (generalità, numero e porto di iscrizione, scadenza visita medica):

a) _____;

b) _____;

c) _____;

d) _____;

e) _____;

- 3) data/ora di inizio e prevista fine dei lavori:

- 4) responsabile delle operazioni, anche per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione (nominativo e recapiti di telefonia mobile per pronta e continua reperibilità):

ALLEGANO

- documenti di identità del committente e del responsabile dei lavori;
- copia dei libretti di ricognizione degli oo.tt.ss. da cui si evinca la validità della visita medica;
- copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/delle unità di appoggio e del titolo marittimo/patente del conduttore;
- planimetria in scala adeguata/estratto di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, ciascuno per quanto di competenza, di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute nel regolamento per lo svolgimento di operazioni subacquee nel circondario marittimo di Santa Margherita Ligure.

(luogo, data)

firme

IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA
DI LAVORI SUBACQUEI

IL COMMITTENTE

ALLEGATO 5**ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA LAVORI CON FONTI TERMICHE
CON LA NORMALE PROCEDURA**

Marca da Bollo

All' **Ufficio Locale Marittimo di Rapallo**

Il sottoscritto _____ nato a _____ (____) il
____/____/____ e residente a _____ (____) in Via
_____ n° _____ telefono _____/_____ in qualità di (barrare la
voce che interessa)

- ☐ Titolare dell'impresa – capo commessa _____;
☐ Comandante della nave;
☐ Armatore della nave;

CHIEDE

A codesto Ufficio Locale Marittimo il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità
_____ iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM. e GG/
delle MATRICOLE di _____ t.s.l. _____, attualmente ormeggiata
presso _____, dei seguenti lavori mediante uso della
fonte _____ termica:
_____;

Tipo A – Lavori in ambienti esterni : ☐ SI - ☐ NO

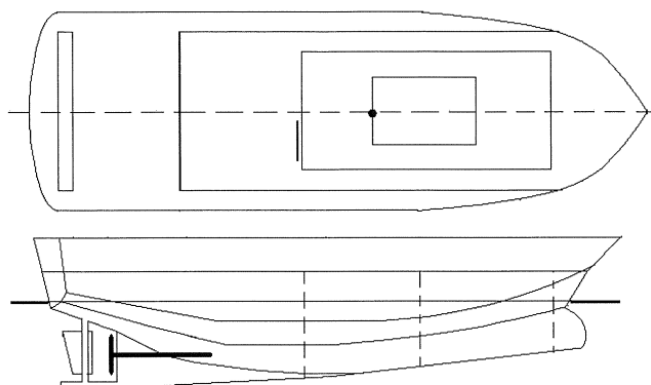
- ☐ lavori esterni alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, Castello);
☐ lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
☐ Altro: _____;

Tipo B Lavori in ambienti interni “chiusi”: ☐ SI - ☐ NO

- ☐ gavoni, doppi fondi, casse;
☐ intercapedini chiuse;
☐ cisterne;
☐ Altro: _____;

Tipo C – Lavori in ambienti interni “semi-chiusi”: ☐ SI - ☐ NO

- ☐ locale alloggi, locale vita;
☐ locale macchina e timoneria;
☐ locale pompe;
☐ stive;
☐ Altro: _____;



(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)

Nei locali evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga.
Durata presunta: giorni lavorativi _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE:

- di essere a conoscenza e di rispettare tutte le prescrizioni concorrenti i lavori con fonti termiche di cui all'Ordinanza n° ____/____ in data ____/____/____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;
- di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoratore nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;
- di allegare il certificato di "gas free" rilasciato dal Chimico del Porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;
- di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n.272 del 27.07.1999;
- che la persona esperta, responsabile dell'operazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999 è il Sig. _____ tel. _____;
- che i lavori saranno eseguiti ☐ dalla ditta _____ / ☐ dal personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente da questo comando e/o dell'impresa (capo commessa);
- che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo ☐ sono / ☐ NON sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;
- che la nave ☐ è / ☐ NON è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- carico esistente a bordo (natura) _____;
- carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;
- che durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;
- che non sarà fatto uso di fiamma o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;
- che ☐ è stato / ☐ NON è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;
- che ☐ sono / ☐ NON sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;
- di aver presentato (se impresa capo commessa) in data ____/____/____ alla competente Azienda Sanitaria Locale il "Documento di Sicurezza" di cui al comma 3 dell'art. 38 del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999, che debitamente si unisce copia o "Autocertificazione" che attesti la presenza del predetto documento;
- ☐ è / ☐ NON è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di n° ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio _____ (generalità);
- sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:
 - o n. _____ estintori portatili di tipo _____;
 - o n. _____ coperte ignifughe;
 - o n. _____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;

○ n. _____ altro (specificare) _____.

DICHIARA INOLTRE CHE:

- le vie di fuga per gli operatori saranno mantenute sempre disponibili ed illuminate;
- in ogni locale o zona ove si usa la fiamma, il personale dell'equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione antincendio, o altro personale autorizzato dall'Autorità Marittima, dotato di apposita attrezzatura di estinzione incendi presterà servizio;
- i lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall'esterno;
- dell'inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile dei lavori a bordo, nominato ai sensi dell'articolo 38 del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999;
- per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento.
- Si atterrà a quanto previsto dall'ordinanza n° ____/____ in data ____/____/____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, in materia di lavori con fiamma.

Infine dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all'stante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell'inizio dei lavori con "fonti termiche", gli stessi, previa comunicazione all'Autorità Marittima, **NON** saranno effettuati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali per dichiarazioni false e mendaci espresse con la presente richiesta.

Santa Margherita Ligure, lì ____/____/____

(IL COMANDANTE DELLA NAVE) (IL TITOLARE DELL'IMPRESA CHE ESEGUE I LAVORI)

La ditta _____, incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, DICHIARA che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l'esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 272/99 sopra citato e di tutte le altre norme in materia di sicurezza. DICHIARA inoltre che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

(PER LA DITTA)

ALLEGATO 6**ISTANZA PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA LAVORI CON FONTI TERMICHE
CON LA PROCEDURA SEMPLIFICATA E STANDARDIZZATA**

Marca da Bollo

All' **UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI
RAPALLO**

Il sottoscritto _____ nato a _____ () il
____/____/____ e residente a _____ () in Via
_____ n° _____ telefono _____/_____ in qualità di (barrare la
voce che interessa)

- ☐ Titolare dell'impresa – capo commessa _____;
☐ Comandante della nave;
☐ Armatore della nave;

CHIEDE

A codesto Ufficio Locale Marittimo il rilascio del Nulla-Osta all'esecuzione a bordo dell'unità
_____ iscritta al n° _____ dei RR.NN.MM. e GG/
delle MATRICOLE di _____ t.s.l. _____, attualmente ormeggiata
presso _____, dei seguenti lavori mediante uso della
fonte _____ termica:
_____;

Tipo A – Lavori in ambienti esterni : ☐ SI - ☐ NO

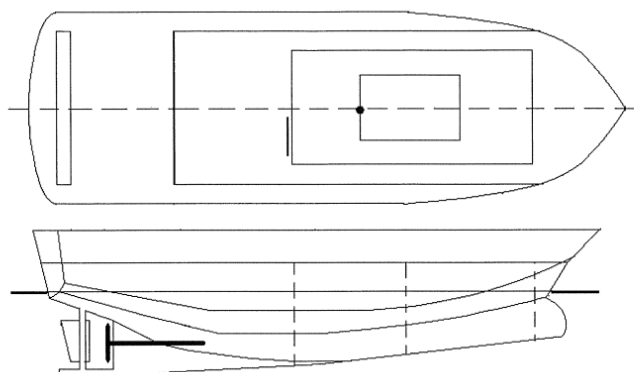
- ☐ lavori esterni alla struttura dell'unità (fasciame, coperta, Castello);
☐ lavori di sostituzione degli zinchi (in zone non attigue a zone pericolose);
☐ Altro: _____;

Tipo B Lavori in ambienti interni “chiusi”: ☐ SI - ☐ NO

- ☐ gavoni, doppi fondi, casse;
☐ intercapedini chiuse;
☐ cisterne;
☐ Altro: _____;

Tipo C – Lavori in ambienti interni “semi-chiusi”: ☐ SI - ☐ NO

- ☐ locale alloggi, locale vita;
☐ locale macchina e timoneria;
☐ locale pompe;
☐ stive;
☐ Altro: _____;



(Indicare con una X la zona interessata dai lavori)

Nei locali evidenziati nell'allegata planimetria ove sono specificate le posizioni dei previsti lavori e le relative vie di fuga. Durata presunta: giorni lavorativi _____.

IL SOTTOSCRITTO DICHIARA QUANTO SEGUE:

di essere a conoscenza e di rispettare tutte le prescrizioni concorrenti i lavori con fonti termiche di cui all'Ordinanza n° ____/____ in data ____/____/____ dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure;

di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoratore nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;

di allegare il certificato di "non pericolosità" rilasciato dal Chimico del Porto di _____ Dott. _____ in data ____/____/____;

di essere a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo n.272 del 27.07.1999;

che la persona esperta, responsabile dell'operazione ai sensi dell'art. 46 del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999 è il Sig. _____ tel. _____;

che i lavori saranno eseguiti ® dalla ditta _____ / ® dal personale addestrato di bordo, sotto la diretta e continua sorveglianza del responsabile dei lavori designato opportunamente da questo comando e/o dell'impresa (capo commessa);

che gli impianti e l'organizzazione antincendio di bordo ® sono / ® NON sono in efficienza ed in grado di entrare immediatamente in azione;

che la nave ® è / ® NON è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità; carico esistente a bordo (natura) _____;

carichi infiammabili, esplosivi o comunque pericolosi esistenti a bordo _____;

che durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni commerciali incompatibili o che interferiscono con le lavorazioni a caldo;

che non sarà fatto uso di fiamma o comunque di mezzi di lavoro che provochino fonti di calore (fonti termiche), su parti a contatto con materiali infiammabili, combustibili o pericolosi, di depositi e serbatoi che, anche se vuoti, abbiano contenuto prodotti pericolosi;

che ® è stato / ® NON è stato predisposto un sistema di ventilazione in grado di garantire nell'ambiente, per tutta la durata dei lavori, idonee condizioni in termini di ricambio d'aria, concentrazione di ossigeno e temperatura;

che ® sono / ® NON sono messe a disposizione, per una rapida evacuazione in caso di emergenza, oltre allo scalandrone in dotazione alla nave altre passerelle di adeguata robustezza e sicurezza;

di aver presentato (se impresa capo commessa) in data ____/____/____ alla competente Azienda Sanitaria Locale il "Documento di Sicurezza" di cui al comma 3 dell'art. 38 del Decreto Legislativo

n. 272 del 27.07.1999, che debitamente si unisce copia o “Autocertificazione” che attesti la resenza del predetto documento;

® è / ® NON è prevista per tutta la durata dei lavori la presenza di n° ____ persone addestrate a svolgere il servizio di prevenzione e lotta antincendio _____ (generalità);

sul luogo di lavoro ove si usa la fiamma (fonte termica) sono previsti i seguenti presidi antincendio:

n. ____ estintori portatili di tipo _____;

n. ____ coperte ignifughe;

n. ____ manichette o naspi flessibili, derivate da impianto antincendio in stand-by;

n. ____ altro (specificare) _____.

DICHIARA INOLTRE CHE:

le vie di fuga per gli operatori saranno mantenute sempre disponibili ed illuminate;

in ogni locale o zona ove si usa la fiamma, il personale dell’equipaggio addestrato a svolgere il servizio di prevenzione antincendio, o altro personale autorizzato dall’Autorità Marittima, dotato di apposita attrezzatura di estinzione incendi presterà servizio;

i lavori effettuati in locali chiusi o angusti saranno sempre assistiti dall’esterno;

dell’inizio e della fine di ogni lavoro sarà data comunicazione al responsabile dei lavori a bordo, nominato ai sensi dell’articolo 38 del Decreto Legislativo n. 272 del 27.07.1999;

per i lavori da effettuare su parti coibentate o rivestite sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento.

Si atterrà a quanto previsto dall’ordinanza n° ____/____ in data ____/____/____ dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, in materia di lavori con fiamma.

Infine dichiara sotto la propria responsabilità che quanto sopra indicato corrisponde alle condizioni della nave all’istante, e che, qualora dette condizioni variassero prima dell’inizio dei lavori con “fonti termiche”, gli stessi, previa comunicazione all’Autorità Marittima, **NON** saranno effettuati. Dichiara altresì di essere a conoscenza delle conseguenze penali per dichiarazioni false e mendaci espresse con la presente richiesta.

CHIEDO

Di poter effettuare i lavori con la “**procedura semplificata**” di cui all’art. 46 e succ. del Decreto Lgv.vo 272/1999 considerato che le operazioni che dovrò effettuare rientrano nella tipologia delle attività dei lavori di “lieve entità”, a basso rischio, previsti dall’ordinanza n° ____/____ in data ____/____/____ dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

Santa Margherita Ligure, lì ____/____/____

(IL COMANDANTE DELLA NAVE)

(IL TITOLARE DELL’IMPRESA CHE ESEGUE I LAVORI – CAPO COMMESSA)

La ditta _____, incaricata dei lavori a bordo della nave sopra indicata, DICHIARA che tutto il personale che sarà inviato a bordo per l’esecuzione dei lavori stessi è a conoscenza delle norme contenute nel Decreto Legislativo 272/99 sopra citato e di tutte le altre

norme in materia di sicurezza. DICHIARA inoltre che sarà adottata ogni precauzione allo scopo di evitare sinistri o incidenti.

(PER LA DITTA)

**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti**

Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure

SEZIONE TECNICO – OPERATIVA**Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione**

Calata del porto, n.14 – 16038 - Santa Margherita Ligure (GE)

tel. +39.010.2777552 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it**ORDINANZA (vedasi n° prot. informatico)**

Argomento: Conferma validità “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino”.

Il Capo del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure,

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.79 del 2 marzo 2012, recante “Disposizioni generali per limitare o vietare il transito di navi mercantili per la protezione di aree sensibili nel mare territoriale”;

VISTA la propria Ordinanza n. 56/2012 in data 30.04.2012, e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino”;

VISTA la precedente ordinanza n. 53/2022 in data 31.03.2022 che prorogava la validità del predetto regolamento fino al 31.12.2023;

VISTA la nota prot. n. 2278 in data 20 febbraio 2024, con la quale il Comune di Portofino ha richiesto una proroga dei termini della disciplina sperimentale contenuta nel “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino” pervenuta in data 20 febbraio 2024 (Prot. 1985);

VISTA la nota pervenuta in data 08 marzo 2024, con la quale il Comune di Santa Margherita Ligure ha confermato la necessità di mantenere il “Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino”;

VISTO il Piano Operativo Ambientale di Pronto Intervento antinquinamento – Golfo Marconi, edizione PO-GCS-006 rev. 03 datata 24 luglio 2023;

VISTO il nuovo protocollo di intesa tra i Comuni di Portofino, Santa Margherita Ligure e Rapallo, il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino, stipulato in data 05 aprile 2024 nel corso della riunione tenutasi presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, che nel rinnovare il precedente protocollo, promuove la stretta collaborazione per la protezione dagli inquinamenti nel Golfo Marconi;

CONSIDERATA l'assenza di segnalate/riscontrate criticità e/o pericoli per la sicurezza della navigazione, in relazione alla disciplina vigente;

RITENUTO quindi che sussistano le condizioni per confermare la validità del "Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino";

VISTI gli articoli 30, 62, e 81 del Codice della navigazione e gli articoli 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

per quanto sopra,

ORDINA

Articolo 1 (Conferma validità)

1.1. È confermata la validità dell'unito "Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nel punto di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino".

Articolo 2 (Disposizioni a carattere permanente)

2.1. È fatto obbligo, entro il termine di ogni stagione crocieristica, di:

2.1.1 svolgere un'esercitazione complessa antinquinamento, al fine di verificare l'effettiva disponibilità delle dotazioni previste dal piano operativo ambientale richiamato in premessa, nonché la preparazione del personale preposto a fronteggiare eventuali situazioni di emergenza, l'adeguatezza delle procedure e l'efficienza del sistema di risposta nel suo complesso;

2.1.2 effettuare una riunione di coordinamento tra l'Autorità Marittima, i Comuni costieri interessati ed il Consorzio di Gestione dell'Area Marina Protetta di Portofino, al fine di verificare la necessità di apportare eventuali integrazioni/modificazioni al predetto piano;

2.2 Le risultanze dell'esercitazione e della riunione di cui ai precedenti paragrafi, saranno analizzate per l'eventuale aggiornamento del regolamento allegato.

Articolo 3
(Disposizioni finali e sanzioni)

- 3.1. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.
- 3.2. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Santa Margherita Ligure, *(data del protocollo informatico)*.

IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Salvatore AMENTA
(firmato digitalmente)

Firmato Digitalmente da/Signed by:
SALVATORE AMENTA
In Data/On Date:
lunedì 8 aprile 2024 18:28:06



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
SANTA MARGHERITA LIGURE**

Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino

Art. 1

AMBITO DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente regolamento si applicano esclusivamente alle navi da crociera che hanno consolidato, sulla scorta dei volumi sviluppati nei decorsi anni, il proprio traffico finalizzato al trasbordo ed al trasporto dei propri passeggeri a terra nei porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino.

Art. 2

DIVIETI

1. Per tutte le altre navi di stazza lorda superiore alle 500 tonnellate o all'equivalente valore espresso in GT è fatto divieto di navigare, transitare e sostare nella fascia di mare dell'ampiezza di due miglia nautiche dal perimetro esterno della Area Marina Protetta di Portofino¹ nella parte di giurisdizione di questo Ufficio Circondariale Marittimo, fatti salvi casi di forza maggiore a tutela della sicurezza della navigazione, della vita umana in mare, dell'ecosistema marino, per i quali si rinvia al successivo comma 4.
2. La fascia di mare di cui al precedente comma è riportata nello stralcio di carta nautica, allegato al presente provvedimento a titolo puramente illustrativo.
3. Salvo quanto previsto dall'ultimo comma dell'articolo 9, è fatto divieto alle navi da crociera di cui al precedente art.1:
 - 3.1. dare fondo in zona e punto di fonda diversi da quelli di cui ai successivi articoli 3 e 4;
 - 3.2. raggiungere la fonda - dal "gate" di riferimento - con rotte diverse da quelle di cui all'articolo 9;
 - 3.3. lasciare la fonda per raggiungere il "gate" di riferimento con rotte diverse da quelle di cui all'articolo 9;
4. Qualora una nave mercantile superiore alle 500 tsl o all'equivalente valore espresso in GT, destinata al trasporto di merci e passeggeri, diversa da quelle da crociera di cui al precedente art. 1, si trovi nella necessità, per particolari situazioni che possano compromettere la salvaguardia della vita umana in mare e/o la sicurezza della navigazione, di transitare, ancorarsi alla fonda e/o sostare all'interno della fascia di mare individuata nel precedente comma 1, il Comando di bordo dovrà:

¹ Nelle acque del Circondario Marittimo di Santa Margherita Ligure è individuata –ai fini del D.M. 02/03/2012- la fascia di mare che si estende per **due miglia marine dal perimetro esterno** dell'Area Marina Protetta di Portofino, delimitata dalla congiungente i seguenti punti:

- A) Lat. 44° 19' 12" N – Long. 009° 12' 52" E
- B) Lat. 44° 18' 20" N – Long. 009° 13' 10" E
- C) Lat. 44° 18' 11" N – Long. 009° 13' 13" E
- D) Lat. 44° 17' 43" N – Long. 009° 13' 22" E (miraglio di Punta Portofino)
- E) Lat. 44° 18' 32" N – Long. 009° 10' 25" E

- 4.1. informare tempestivamente l'Autorità marittima, specificando la natura della necessità;
- 4.2. adottare tutte le azioni finalizzate a tutelare l'ambiente marino, anche attraverso il ricorso all'assistenza di rimorchiatori in numero adeguato alle necessità.
5. E' facoltà dell'Autorità marittima verificare gli elementi che hanno caratterizzato lo stato di necessità di cui al precedente comma.

Art.3 ZONA DI FONDA

[sostituito con Ord.138/2015 del 07/07/2015, con Ord.32/2016 del 30.03.2016 e, dal ultimo, al comma 4, con Ord.07/2018 del 06.02.2018]

1. *All'interno della fascia di mare di cui all'art. 2, è istituita una zona di fonda rappresentata dall'area delimitata dalla linea ideale congiungente i punti aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):*
 - A) Lat. 44°18',87 N - Long. 009°13',40 E
 - B) Lat. 44°18',87 N - Long. 009°14',09 E
 - C) Lat. 44°17',80 N - Long. 009°14',46 E
 - D) Lat. 44°17',80 N - Long. 009°13',77 E
2. *Nei punti A e D del precedente comma 1 sono installate, a cura del richiedente e previo rilascio delle previste autorizzazioni/concessioni all'uopo richieste, rispettivamente la Meda-1 e la Meda-2, aventi le seguenti caratteristiche:*
 - Meda gialla con miraglio radarabile (Segnale Speciale) di forma ad X
 - Colore della luce: gialla
 - Altezza minima della luce sul livello medio mare: 5,5 metri
 - Portata nominale: 3 Nm
 - Caratteristica luminosa: 1^{sec} luce - 3^{sec} eclisse - 4^{sec} periodo
 - Le luci delle due Mede devono essere sincronizzate tra di loro
 - Trasmettitore della posizione per la localizzazione A.I.S. della meda
 - Anemometro per il rilevamento della velocità e della direzione del vento superficiale, posto ad una quota di 7 metri rispetto al livello medio mare (solo Meda-2)
 - Misuratore dell'altezza dell'onda (solo Meda-2)
3. *Tutte le opere necessarie per l'installazione e manutenzione delle mede, nonché la sua riattivazione in conseguenza di avarie, dovranno essere prontamente segnalate all'Autorità marittima e saranno a cura e spese dell'Ente richiedente/gestore. Dovrà essere prontamente segnalata qualunque modifica apportata alla segnaletica marittima.*
4. *Fatto salvo quanto disposto dal seguente art. 10, comma 11, le navi di cui all'art. 1 che intendono sbarcare i propri passeggeri nel porto di Portofino devono dare fondo all'ancora all'interno della zona di cui al presente articolo, avendo cura di mantenere l'unità costantemente all'interno della medesima zona di fonda.*
5. *È fatto assoluto divieto di oltrepassare, in qualunque momento nel corso della manovra di approccio o di allontanamento e per l'intera durata della sosta alla fonda, la linea congiungente la Meda-1 e la Meda-2, come previsto dall'art. 7 ultimo comma.*

Art.4 PUNTI DI FONDA

[Art. sostituito con Ord.34/2016 del 30.03.2016 ed integrato, con Ord.58/2019 del 28.02.2019 con l'inserimento del comma 3]

1. All'interno della fascia di mare di cui all'art.2, a distanza immediatamente superiore a 0,8 miglia nautiche dal perimetro esterno dell'Area Marina Protetta di Portofino, sono individuati i punti di fonda aventi le seguenti coordinate geografiche (WGS 84):
 - 1.1. Punto "SML": Lat. 44° 19,7' N - Long. 009° 13,8' E
 - 1.2. Punto "Rapallo": Lat. 44° 20,1' N - Long. 009° 14,2' E

2. Le navi che intendono sbarcare i propri passeggeri nei porti di Santa Margherita Ligure e di Rapallo devono dare fondo all'ancora in uno dei punti di cui al presente articolo, indicando quale sia il punto di ancoraggio richiesto contestualmente alla domanda di approdo e dove intendono sbarcare i propri passeggeri.
3. Considerato che, dall'evento eccezionale meteorologico che ha gravemente colpito, lo scorso 29 Ottobre 2018, tra gli altri anche il porto di Rapallo, con particolare riguardo all'area di security individuata per l'accosto dei tender delle navi di crociera, lo sbarco dei passeggeri nella suddetta area sarà consentito solo dopo il ripristino dello scalo danneggiato, previo accertamento da parte della competente Autorità Marittima, in ordine alla compiuta idoneità. Nelle more del sopraccitato ripristino è consentita la possibilità per i tender delle unità da crociera, eventualmente ormeggiate nel punto di fonda di Rapallo, di fare scalo nell'area di security del Porto di Santa Margherita Ligure, purché la suddetta attività non interferisca con gli scali già pianificati delle navi in sosta nel punto di fonda di Santa Margherita Ligure e l'area sia comunque libera da altre attività portuali già pianificate. A tal riguardo sarà cura del PFSO del porto di Rapallo concordare preventivamente i tempi e le modalità di sbarco dei passeggeri, notiziando tempestivamente questa Autorità Marittima.

Art.5

DESTINAZIONE ZONA DI FONDA E PUNTI DI FONDA

A decorrere dal giorno di entrata in vigore del presente provvedimento, la zona di fonda ed i punti di fonda – come individuati nei precedenti articoli 3 e 4 – sono destinati alla sosta e all'ancoraggio delle navi mercantili superiori alle 500 tonnellate di stazza lorda o equivalente valore di GT adibite al trasporto di passeggeri, seguendo le procedure, le prescrizioni e le cautele indicate nei successivi articoli, per il tempo assolutamente necessario per le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri e tutte le altre connesse operazioni, finalizzate a prevenire situazioni di pregiudizio per la sicurezza della navigazione, della vita umana in mare e per l'ecosistema marino.

Art. 6

ENTRY POINT/EXIT POINT ("GATE")

[Art. sostituito con Ord.34/2016 del 30.03.2016]

1. All'esterno della fascia di mare individuata all'art.2 e, quindi, al di fuori del limite delle due miglia marine dalla perimetrazione esterna dell'Area Marina Protetta di Portofino, sono individuati n.4 punti di entrata/uscita ("entry point/exit point") dalla zona di fonda e dei punti di fonda di cui agli artt. 3 e 4, denominati "GATE", aventi le seguenti coordinate geografiche:
 - "GATE 1": Lat. 44° 17,2' N - Long. 009° 17,95' E
("entry point/exit point" per il punto di fonda "SML")
 - "GATE 2": Lat. 44° 16,6' N - Long. 009° 17' E
("entry point" per la zona di fonda)
 - "GATE 3": Lat. 44° 16' N - Long. 009° 16' E
("exit point" per la zona di fonda)
 - "GATE 4": Lat. 44° 17,2' N - Long. 009° 19,10' E
("entry point/exit point" per il punto di fonda "RAPALLO")
2. I Comandanti delle navi da passeggeri devono portarsi su detti punti di entrata/uscita per procedere, poi – secondo le prescrizioni di cui ai successivi articoli – all'avvicinamento e/o all'allontanamento dalla zona/punti di fonda.

Art. 7

PROCEDURE SPECIFICHE PER LA ZONA DI FONDA

[Art. modificato con Ord. 138/2015 del 07.07.2015 con particolare riguardo all'introduzione del comma 6 con corrispondente numerazione dei commi in numeri arabi]

1. All'interno della zona di fonda di cui al precedente art. 3 possono ormeggiarsi, contemporaneamente e per fattispecie limitate, navi da crociera in numero non superiore a 2 (due).
2. Eventuali richieste di contemporaneo accosto di navi passeggeri in numero superiore a 2 (due) saranno valutate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, in considerazione della lunghezza, della stazza, degli orari previsti di arrivo e partenza, della durata del periodo di sosta, delle condizioni meteo-marine previste e di ogni altro elemento ritenuto rilevante a giudizio insindacabile di questa Autorità marittima, la quale, per quanto prudente, possibile e ragionevole, eviterà la contemporanea presenza alla fonda di navi superiori a due.
3. Il trasferimento dei passeggeri bordo/terra e viceversa – la cui fattibilità in sicurezza è demandata al Comandante della nave – deve essere effettuato, per mezzo di unità minori, seguendo rotte dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il luogo di fonda e il molo di imbarco/sbarco, evitando in ogni caso di transitare all'interno dell'Area Marina Protetta di Portofino.
4. Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa.
5. Durante le fasi del trasferimento dalla zona di fonda al porto e viceversa deve essere costantemente mantenuto il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto.
6. Durante le manovre di avvicinamento e ormeggio, nonché per l'intera durata della sosta in rada, il Comando nave dovrà verificare costantemente, sia otticamente che con l'ausilio degli apparati radar di bordo, la posizione della nave all'interno della zona di fonda di cui al precedente art. 3, tale da non superare, in nessun caso, l'allineamento dato dalla retta congiungente la Meda 1 e la Meda 2, come ivi descritte.

Art. 8

PROCEDURE SPECIFICHE PER I PUNTI DI FONDA

[Art. sostituito con Ord. 34/2016 del 30.03.2016]

1. I punti di fonda "SML" e di "RAPALLO" di cui al precedente art. 4 sono destinati a ricevere una sola nave passeggeri per volta.
2. Nel punto di fonda di Rapallo, possono ormeggiarsi, navi di lunghezza non superiore ai 250 mt.
3. Eventuali richieste, per navi di lunghezza superiore a 250 mt., saranno valutate dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, in considerazione della lunghezza, della stazza, della durata del periodo di sosta, delle condizioni meteo-marine e di ogni altro elemento ritenuto rilevante a giudizio insindacabile di questa Autorità marittima.
4. Qualora vi sia la richiesta di due navi passeggeri che intendono effettuare lo scalo nello stesso porto, ed il punto di fonda limitrofo risultasse libero, si potrà richiedere la possibilità di utilizzo dello stesso all'Autorità marittima.
5. Il trasferimento dei passeggeri bordo/terra e viceversa – la cui fattibilità in sicurezza è demandata al Comandante della nave – deve essere effettuato, per mezzo di unità minori, seguendo rotte dirette costituite dal percorso più breve possibile tra il punto di fonda e il molo di imbarco/sbarco.
6. Lo svolgimento delle operazioni di imbarco e sbarco dei passeggeri dalla nave rientra nelle competenze tecnico-nautiche e funzionali del Comandante della nave stessa.

7. Durante le fasi del trasferimento dal punto di fonda al porto e viceversa deve essere costantemente mantenuto il contatto radio tra la nave ed il mezzo che esegue il trasporto.
8. Qualora risultino presenti navi alla fonda su entrambi i punti ancoraggio, le unità dovranno attivare e tenere tra loro contatti radio diretti allo scopo di garantire un adeguato coordinamento per le operazioni di trasferimento a terra, sbarco ed imbarco dei passeggeri, nonché preavvisare l'altra unità l'avvio della manovra di partenza e/o di qualsiasi altra esigenza.

Art. 9

ROTTE DI AVVICINAMENTO/ALLONTANAMENTO

[Art. modificato con Ord.138/2015 del 07.07.2015, con particolare riguardo ai primi tre commi e Con Ord.34/2016 del 30.03.2016 per quanto concerne la modifica dei commi 4,5,6,7, e l'inserimento dei commi 8 e 9]

1. Prima di entrare all'interno della fascia di mare di cui al precedente art. 2 e dirigere verso la zona di fonda individuata al precedente art. 3, i Comandanti delle navi passeggeri devono:
 - 1.1. valutare la presenza di condizioni meteo-marine adeguate all'effettuazione delle operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri in sicurezza, esaminando anche i dati rilevati dai sensori per la misurazione del vento e dell'onda installati sulla Meda-2 e riportati su pagina web dedicata (<http://portofino.macisteweb.com/>)
 - 1.2. verificare che la rotta da seguire sia libera da traffici;
 - 1.3. transitare dal "GATE 2" (ENTRY POINT) – rilevando al radar il riflettore della Meda-1 su Rlv 310° ed il riflettore della Meda-2 su Rlv 296° - per poi assumere la rotta Rv 310° per l'ingresso nella zona di fonda, mantenendo la prora sulla traccia radar della Meda-1.
2. Durante l'avvicinamento al punto d'ancoraggio, la nave deve:
 - 2.1. tenere attivo l'assetto di manovra;
 - 2.2. mantenere una velocità ridotta (non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale);
 - 2.3. transitare a distanza di sicurezza da eventuali altre unità alla fonda.
3. Per lasciare la zona di fonda, i Comandanti delle navi passeggeri devono dirigere, in assetto di manovra, con rotta diretta ed opportuna (Rv 138°) in direzione del "GATE 3" (EXIT POINT) – anche considerando, quale possibile ausilio alla navigazione, il rilevamento del riflettore radar della Meda-2 dritto in poppa su Rlv 318° - mantenendo una velocità ridotta (non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale) e transitando a distanza di sicurezza da eventuali altre navi alla fonda.
4. Prima di entrare all'interno della fascia di mare di cui al precedente art. 2 e dirigere verso il punto di fonda "SML" individuato al precedente art. 4 comma 1.1, i Comandanti delle navi passeggeri devono:
 - 4.1. verificare che la rotta da seguire sia libera da traffici;
 - 4.2. transitare dal "GATE 1" (ENTRY/EXIT POINT), per poi assumere e mantenere una rotta diretta (Rotta vera 310°) verso il punto di fonda.
5. Prima di entrare all'interno della fascia di mare di cui al precedente art. 2 e dirigere verso il punto di fonda "RAPALLO" individuato al precedente art. 4 comma 1.2, i Comandanti delle navi passeggeri devono:
 - 5.1. verificare che la rotta da seguire sia libera da traffici;

- 5.2. transitare dal "GATE 4" (ENTRY/EXIT POINT), per poi assumere e mantenere una rotta diretta (Rotta vera 310°) verso il punto di fonda.
6. Durante l'avvicinamento al punto di fonda, la nave deve:
- 6.1. tenere attivo l'assetto di manovra;
 - 6.2. mantenere una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale);
 - 6.3. transitare a distanza di sicurezza da eventuali altre unità alla fonda.
7. Per lasciare il punto di fonda "SML" individuato al precedente art. 4 comma 1.1, i Comandanti delle navi di cui sopra devono dirigere, in assetto di manovra, con rotta diretta ed opportuna (Rotta vera 130°) in direzione del "GATE 1" (ENTRY/EXIT POINT), mantenendo una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale) e transitando a distanza di sicurezza da eventuali altre navi alla fonda.
8. Per lasciare il punto di fonda "RAPALLO" individuato al precedente art. 4 comma 1.2, i Comandanti delle navi di cui sopra devono dirigere, in assetto di manovra, con rotta diretta ed opportuna (Rotta vera 130°) in direzione del "GATE 4" (ENTRY/EXIT POINT), mantenendo una velocità ridotta (comunque non superiore al minimo necessario per garantire il governo dell'unità, funzionale alle tutele della sicurezza della navigazione e ambientale) e transitando a distanza di sicurezza da eventuali altre navi alla fonda.
9. Il Comandante della nave non può assumere rotte diverse da quelle dirette sopra menzionate, salvo che per ragioni legate alla sicurezza della navigazione, alla salvaguardia della vita umana in mare ed alla protezione dell'ambiente marino, avvisando immediatamente l'Autorità marittima e riportandosi sulla rotta diretta una volta cessate le condizioni di cui al presente comma.

Art. 10

PROCEDURE COMUNI PER LA ZONA ED I PUNTI DI FONDA

[Art. modificato con Ord.138/2015 del 07.07.2015, con particolare riguardo all'inserimento del comma 10 e la numerazione in numeri arabi dei commi - e con Ord.07/2018 del 06.02.2018]

1. Qualora non già programmate, le navi passeggeri che intendono ancorarsi all'interno della zona/punti di fonda individuate agli articoli 3 e 4, devono avanzare richiesta, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure (VIA PEC) per il tramite dell'Agenzia marittima raccomandataria, con almeno 48 ore di anticipo rispetto alla data di previsto arrivo.
2. Eventuali richieste di ancoraggio per la zona di fonda in numero superiore a quello stabilito nell'art. 7, saranno valutate tenendo conto delle istanze precedentemente avanzate ovvero già autorizzate, secondo quanto già previsto dallo stesso articolo 7, comma 2.
3. Il Comando di bordo della nave autorizzata ad ancorarsi all'interno della zona/punti di fonda individuata agli articoli 3 e 4, arrivando in corrispondenza del "GATE" di entrata (ENTRY POINT), come individuato al precedente art. 6, deve contattare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 11 (lavoro), comunicando le seguenti informazioni:
 - 3.1. nome della nave e nominativo internazionale;
 - 3.2. posizione;
 - 3.3. rotta e velocità;
 - 3.4. eventuali avarie;
 - 3.5. recapito di telefonia mobile, di immediata ricevibilità;
 - 3.6. ogni altro elemento utile alla migliore applicazione delle presenti disposizioni.

4. Appena ultimata la manovra di ancoraggio, il Comando di bordo dovrà comunicare alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 11 (lavoro), le seguenti informazioni:
 - 4.1. ora effettiva di arrivo;
 - 4.2. coordinate geografiche del punto di fonda;
 - 4.3. lunghezza della catena calumata;
 - 4.4. numero delle unità minori che saranno impiegate per il trasbordo/trasporto dei passeggeri.
5. Durante l'intero periodo di sosta della nave alla fonda il Comando di bordo dovrà:
 - 5.1. mantenere l'assetto di navigazione;
 - 5.2. mantenere l'ascolto radio continuo VHF sul canale 16 così da poter essere immediatamente contattato per qualsiasi esigenza operativa;
 - 5.3. mantenere in perfetta efficienza il complesso dei servizi di bordo, verificando il corretto funzionamento degli organi di governo e di propulsione (in particolare, dovrà essere assicurata la possibilità, in caso di necessità, di virare immediatamente la catena dell'ancora e lasciare la zona di fonda nel più breve tempo possibile);
 - 5.4. garantire la presenza a bordo di personale in numero sufficiente e con qualifica tale da permettere l'effettuazione in sicurezza di qualunque tipo di manovra;
 - 5.5. prevedere un controllo sistematico, da parte dell'Ufficiale di guardia in plancia, della posizione di fonda al fine di verificare che l'ancora non ari;
 - 5.6. garantire che la nave mostri i fanali e i segnali prescritti dal "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" (COLREG '72);
 - 5.7. eseguire ronde ad intervalli costanti;
 - 5.8. rafforzare, in caso di insorgenza di condizioni meteo marine avverse, i servizi di vedetta e di ronda;
 - 5.9. adottare ogni utile precauzione al fine di consentire le operazioni in sicurezza per la nave, per i passeggeri e per la tutela dell'ambiente marino, connesse alla sosta alla fonda;
 - 5.10. allontanarsi dalla zona di fonda/punto di fonda in caso di peggioramento delle condizioni meteo-marine che non garantiscano la sicurezza delle operazioni di sbarco e imbarco dei passeggeri.
6. E' fatto obbligo al Comando di bordo di informare immediatamente l'Autorità marittima in merito a qualsiasi avaria o evento che possa costituire pericolo, anche solo potenziale, per la vita umana in mare, per la sicurezza della nave o della navigazione, ovvero per l'ambiente marino.
7. A bordo delle navi da crociera alla fonda non sono consentiti, salvo espressa autorizzazione dell'Autorità marittima, lavori di manutenzione con o senza l'uso di fiamma ad eccezione – in caso di urgenza e necessità – di modesti interventi tali comunque da non limitare la funzionalità dell'apparato motore, l'efficienza dei servizi e delle dotazioni di sicurezza della nave ovvero che non comportino un pericolo o un rischio di inquinamento del mare.
8. Per le navi da crociera alla fonda è, inoltre, vietato effettuare qualunque tipo di operazione di rifornimento e/o travaso di sostanze inquinanti o pericolose.
9. Il Comando di bordo, al termine delle operazioni di imbarco dei passeggeri, immediatamente prima di lasciare la zona/punto di fonda, deve contattare la sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure via radio VHF sui canali 16 (chiamata) e 11 (lavoro). Il Comando di bordo deve, altresì, contattare la stessa Autorità marittima nel momento dell'attraversamento del "GATE" di uscita (EXIT POINT).
10. Il "pre-arrival nave" deve essere integrato dalla seguente documentazione:
 - dichiarazione del comandante della nave di presa visione del testo approvato del Regolamento annesso all'Ord.56/2012, così come modificato (allegato 1);

- *capacity plan, pilot card della nave e dichiarazione del comandante della nave inerente il tipo di gasolio utilizzato e la percentuale di tenore di zolfo in esso contenuta.*

11. L'osservanza delle disposizioni di cui al presente Regolamento non esime dall'obbligo di osservare eventuali ulteriori divieti o prescrizioni comunque riportati sulla documentazione nautica vigente o adottati e notificati in relazione a situazioni contingenti locali.

Art.11

ZONA DI RISPETTO

1. E' fatto divieto a tutte le unità di interferire con la navigazione delle navi passeggeri in ingresso ed in uscita dalla zona o dal punto di fonda di cui ai precedenti articoli 3 e 4.
2. E' inoltre vietato per tutte le unità inferiore a 500 TSL o all'equivalente valore in GT, ad eccezione di quelle strettamente interessate alle operazioni della nave passeggeri, navigare o sostare ad una distanza inferiore a 250 metri dalla nave stessa, ancorata nella zona/punto di fonda.

Art. 12

MONITORAGGIO

[Art. modificato con Ord.07/2018 del 06.02.2018]

Al fine della migliore tutela dell'ecosistema marino potranno essere eseguiti i monitoraggi della qualità delle acque e delle biocenosi dell'Area Marina Protetta, su indicazione dell'Autorità marittima.

Art. 13

MISURE DI PREVENZIONE AMBIENTALE

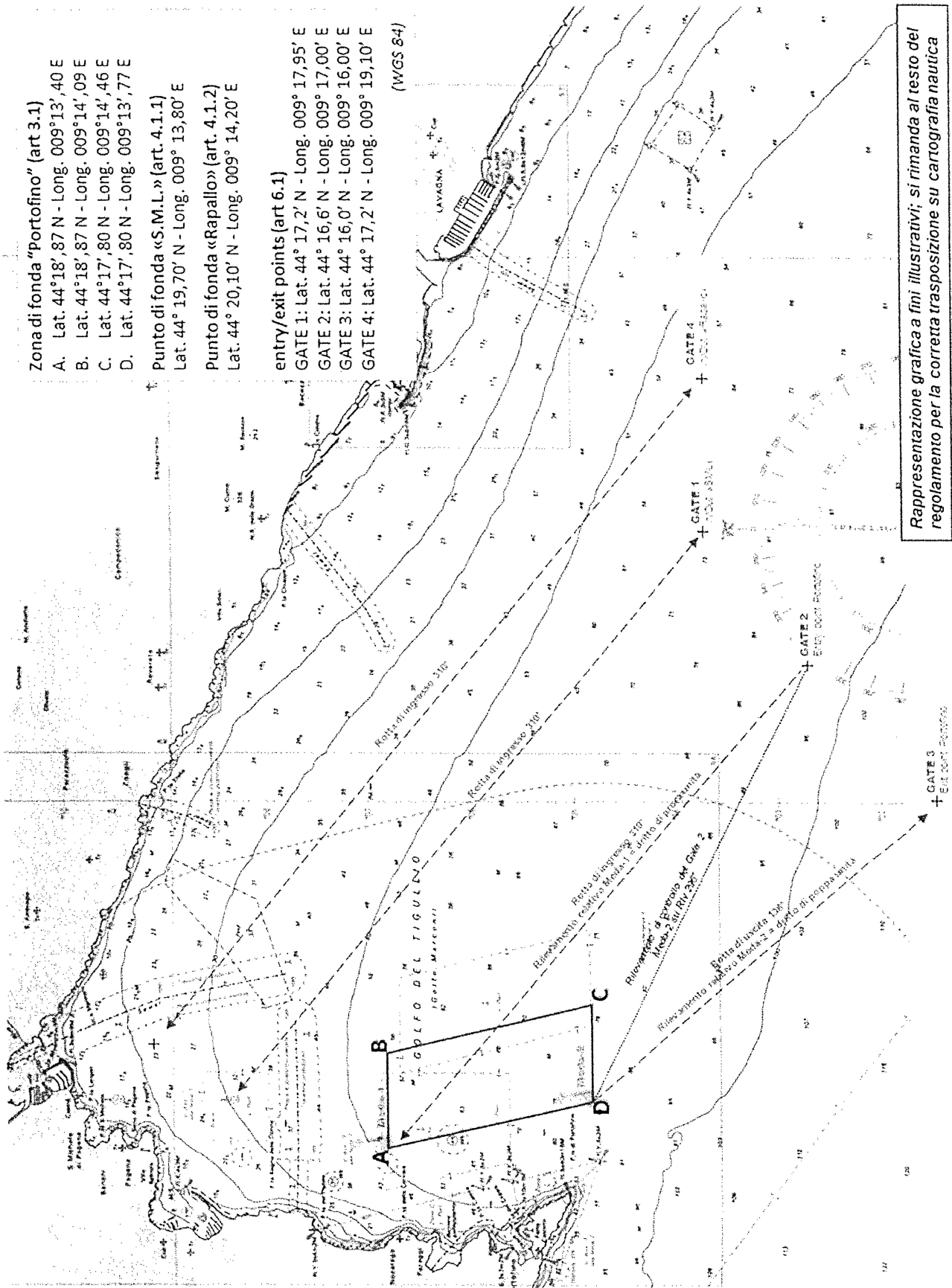
[Art. sostituito con Ord. 58/2019 del 28.02.2019]

Al fine di garantire una pronta risposta a eventuali sversamenti prodotti dalle navi da crociera destinate o ancorate nella zona e punti di fonda di cui agli artt. 7 e 8 e fermi restando gli obblighi in capo al comandante della nave ed all'armatore, di cui alla legge n. 979/82 e successive modifiche ed integrazioni, è fatto obbligo ai Comuni di Santa Margherita Ligure, Portofino e Rapallo, già dotati di un piano di pronto intervento congiunto, sottoscritto dai rispettivi referenti ambientali in data 15.02.2019, di garantire l'implementazione delle dotazioni antinquinamento da recepire unitamente ad eventuali ulteriori procedure operative nel suddetto piano.

Art. 14

VIGILANZA

1. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure coordina l'impiego delle dipendenti Motovedette al fine di vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento regolamentare.



Zona di fonda "Portofino" (art 3.1)

- A. Lat. 44°18',87 N - Long. 009°13',40 E
- B. Lat. 44°18',87 N - Long. 009°14',09 E
- C. Lat. 44°17',80 N - Long. 009°14',46 E
- D. Lat. 44°17',80 N - Long. 009°13',77 E

Punto di fonda «S.M.L.» (art. 4.1.1)

Lat. 44° 19,70' N - Long. 009° 13,80' E

Punto di fonda «Rapallo» (art. 4.1.2)

Lat. 44° 20,10' N - Long. 009° 14,20' E

entry/exit points (art 6.1)

- GATE 1: Lat. 44° 17,2' N - Long. 009° 17,95' E
- GATE 2: Lat. 44° 16,6' N - Long. 009° 17,00' E
- GATE 3: Lat. 44° 16,0' N - Long. 009° 16,00' E
- GATE 4: Lat. 44° 17,2' N - Long. 009° 19,10' E

(WGS 84)

Rappresentazione grafica a fini illustrativi; si rimanda al testo del regolamento per la corretta trasposizione su cartografia nautica

ALLEGATO 1

Il sottoscritto _____ in qualità di _____, in occasione dello scalo della nave _____ previsto per il giorno _____ nelle zone/punti di fonda del Golfo Marconi

DICHIARA

di aver preso visione del "*Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta delle navi da crociera nella zona e nei punti di fonda individuati nella rada del Golfo Marconi per le operazioni di trasbordo/trasporto dei passeggeri che accedono ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino*", di cui all'articolo 10 comma 10 del Regolamento per le operazioni di atterraggio, ancoraggio e sosta di navi da crociera nella zona di fonda del golfo Marconi per le operazioni di trasbordo passeggeri diretti ai porti di Santa Margherita Ligure, Rapallo e Portofino annesso all' Ordinanza n° 56/2012 e ss.mm.ii.

Lì _____

IL DICHIARANTE

ANNEX A



MINISTRY OF TRANSPORT AND INFRASTRUCTURE SANTA MARGHERITA LIGURE MARITIME DISTRICT OFFICE

Regulations for the operations of landing, anchoring and stopping of cruise ships in the area and at the buoy mooring in the roadstead of the Gulf of Marconi for transshipment operations of passengers entering the ports of Santa Margherita Ligure, Rapallo and Portofino.

Art. 1 FIELD OF APPLICATION

1. The provisions of these Regulations shall apply exclusively to the cruise ships that have consolidated, on the basis of the volumes developed over the past few years, their own traffic aimed to the transshipment and transport of passengers to the ground in the ports of Santa Margherita Ligure, Rapallo and Portofino.

Art. 2 PROHIBITIONS

1. For all the other vessels with a gross tonnage of more than 500 tons or the equivalent value expressed in GT it is forbidden to navigate, pass and stop in the band of sea of the amplitude of two nautical miles from the outer perimeter of the Protected Marine Area of Portofino¹ in the sector under jurisdiction of this Maritime District Office, except the cases of force majeure to protect the

¹ In the waters of the Marine District of Santa Margherita Ligure - for the purposes of the D. M. 02/03/2012 - a band of sea which extends itself for two nautical miles from the outer perimeter of the Protected Marine Area of Portofino, can be detectable by a line joining the following points:

- A) Lat. 44° 19' 12" N - Long. 009° 12' 52" E
- B) Lat. 44° 18' 20" N - Long. 009° 13' 10" E
- C) Lat. 44° 18' 11" N - Long. 009° 13' 13" E
- D) Lat. 44° 17' 43" N - Long. 009° 13' 22" E (a topmark at Punta Portofino)
- E) Lat. 44° 18' 32" N - Long. 009° 10' 25" E

Regulations for the operations of landing, anchoring and stopping of cruise ships in the area and at the buoy mooring in the roadstead of the Gulf of Marconi for transshipment operations of passengers entering the ports of Santa Margherita Ligure, Rapallo and Portofino.

safety of navigation, of human life at sea, of the marine ecosystem, for which refer to the next subparagraph 4.

2. The band of sea referred in the previous paragraph is reported in the excerpt of the nautical chart attached to this measure for illustrative purposes only.

3. Except as provided for in the last paragraph of article 9, it shall be prohibited to cruise ships referred to in the previous article 1:

3.1. To drop anchor in the buoy mooring point or area other than those referred to in the following Articles 3 and 4;

3.2 Reach the buoy mooring point from the "gate" of reference through different courses other than those referred to in Article 9;

3.3 Leave the buoy mooring point to reach the "gate" of reference through different courses other than those referred to in Article 9;

4. If a merchant ship exceeds 500 TSL or the equivalent value expressed in GT, made for the transportation of goods and passengers, other than those from cruise ones mentioned in the previous Article. 1, is in need for particular situations that may compromise the safety of human life at sea and/or the safety of navigation, to pass, be anchored to buoy mooring and/or stand within the band of sea mentioned in the previous paragraph 1, the Commander on board must:

4.1. Promptly inform the Maritime Authority, specifying the nature of the need;

4.2. Adopt all the measures to protect the marine environment, even though the assistance of a sufficient number of tugs in proportion to needs.

5. The Maritime Authority has the prerogative to check the elements that caused the state of necessity mentioned in the previous subparagraph.

Art. 3
BUOY MOORING ZONE

[Substituted with Ord.138/2015 on July 7th 2015, with Ord.32/2016 on March 30th 2016 and finally in subparagraph 4, according to Ord.7/2018 on 6 February 2018]

1. Within the band of sea mentioned in article 2 it is established a buoy mooring zone defined through an area bounded by an ideal joining line of the points having the following geographic coordinates (WGS 84):

- A) Lat. 44 ° 18 ', 87 N - Long. 009 ° 13 ', 40 E ;
- B) Lat. 44 ° 18 ', 87 N - Long. 009 ° 14 ', 09 E ;
- C) Lat. 44 ° 17 ', 80 N - Long. 009 ° 14 ', 46 E ;
- D) Lat. 44 ° 17 ', 80 N - Long. 009 ° 13 ', 77 E

2. On applicants request and after receiving the authorizations/licences required, in points A and D mentioned in the previous paragraph 1, are located the Seamark-1 and the Seamark-2, featured by the following elements:

- Color of structure: yellow
- Height on average sea level: 7 meters
- Light Color : yellow (flashing)
- Bright period: 2 sec (0.3 sec flash + 1.7 sec eclipse)
- Range: 4 Nm to the optical horizon
- AX-shaped yellow radar detectable top mark, located above the light source
- A single yellow X-shaped (St Andrew's Cross) top mark, located above the light source and working as a radar reflector
- Position transmitter for A.I.S. Localization A. I. S. of the seamark
- Anemometer to detect speed and direction of the surface wind, positioned at a height of 7 meters above the average sea level (only seamark-2)
- Wave height meter provided with an ultrasonic probe (only seamark-2)

3. All the work required to install and maintain the seamarks as well as their reactivation after a subsequent failure, should be immediately reported to the Maritime Authority, and they will be at cure and charge of the requester/managing Institution. Any amendment to maritime system of signs should be promptly related.

4. Except as provided by the following article 10 subparagraph 10, the ships referred to in article 1 that intend to disembark their passengers in Portofino harbour must drop anchor inside the zone

mentioned in this present article, being careful to keep the unit constantly within the same area of buoy mooring zone.

5. It is absolutely forbidden to exceed the joining line between the Seamark-1 and the Seamark-2, at any time during the approach or exit maneuvers and for all the time that the ship will be stopped at buoy mooring, as provided for in article 7 last subparagraph.

Art. 4

BUOY MOORING POINT

[[Article substituted with Ordinance no. 34/2016 on 30th March 2016 and integrated with the Ordinance no. 58/2019 on 28th February with the addition of subsection 3].

1. Within the band of sea mentioned in Art. 2, at distance higher than 0.8 nautical miles from the outer perimeter of the Protected Marine Area of Portofino, it is possible to find a buoy mooring point having the following coordinates:

1.1 "SML" Point: Lat. 44° 19.7' N - Long. 009° 13.8' E

1.2 "Rapallo" Point Lat. 44° 20.1' N - Long. 009° 14.2' E

2. Ships that intend to disembark their passengers in the harbours of Santa Margherita Ligure and Rapallo must give drop anchor in the point mentioned in this Article.

3. Due to the weather exceptional occurrence on 29th October 2018 that seriously affected, among others, the Rapallo Harbour, especially in the security area of cruise ship tenders approach, passengers will disembark only after the recovery of the damaged seaport and after the suitability of the Maritime Authority in charge. Pending the abovementioned recovery it is allowed to the cruise ship tenders tied up in the buoy mooring point of Rapallo, to call in the security area of Santa Margherita Ligure Harbour, as long as the above activity does not interfere with the already planned calls of the ships waiting in the buoy mooring point of Santa Margherita Ligure and as long as the area is clear of any already planned harbour activity. In this respect, the Port Facility Security Officer will ensure the preliminary schedule and procedures of the passengers disembark, notifying immediately this Maritime Authority.

Art. 5

PURPOSE OF BUOY MOORING ZONE AND ITS POINT

1. As from the date of entry into force of this provision, the buoy mooring zone and its point - as mentioned in the previous articles 3 and 4 - are intended for the stopping and the anchoring of the

merchant ships that exceed 500 gross tonnage or equivalent value of GT used for the transport of passengers. The ships must follow the procedures, the requirements and the precautions listed in the following articles, for the time strictly necessary for the passengers embark/disembark operations and all other related activities, in order to prevent situations of prejudice for the navigation safety, for the safeguard of human life at sea and for the protection of the marine ecosystem.

Art. 6
ENTRY POINT/EXIT POINT ("GATE")

[Substituted with Ord.34/2016 on March 30th 2016]

1. On the outside of the band of sea mentioned in Art. 2 and, therefore, outside the boundary of two nautical miles from the outer perimeter of the Protected Marine Area of Portofino, it is possible to find four points of entry/exit ("entry point/exit point") called "GATES" from the buoy mooring zone and its point referred in the articles 3 And 4, having the following geographic coordinates:

- "GATE 1 ": Lat. 44° 17.2 ' N - Long. 009° 17.95 ' E
("entry point/exit point" for the "SML" buoy mooring point);
- "GATE 2 ": Lat. 44° 16.6 ' N - Long. 009° 17' E
("entry point" for the buoy mooring zone);
- "GATE 3 ": Lat. 44° 16' N - Long. 009° 16' E
("exit point" for the buoy mooring zone);
- "GATE 4 ": Lat. 44° 17.2' N - Long. 009° 19.10' E
("entry point/exit point" for the "RAPALLO" buoy mooring point ");

2. Captains of passengers ships must reach those points of entry/exit, according to the requirements of the following articles, and then approach and/or depart from the buoy mooring zone/buoy mooring point.

Art. 7
TECHNICAL PROCEDURES FOR THE BUOY MOORING ZONE

[Amended with Ordinance 138/2015 on 7th July 2015 with special regard to the implementation of subparagraph 6 with related numbering in arabic numerals].

1. Within the buoy mooring zone mentioned in the previous Article. 3 all the cruise ships, can moor at the same time and in limited particular cases, as long as they don't outnumber 2 (two) units.

2. Any request for contemporary approach of passenger ships that outnumber 2 (two) will be taken into account by the Maritime District Office of Santa Margherita Ligure, with respect to length, tonnage, estimated time of arrival and departure, duration of break period, sea and weather conditions forecasted and every other significant element at the incontestable discretion of this Maritime Authority. The simultaneous presence of more than 2 (two) ships at anchor will be avoided for precautionary reasons, and sensible justifications.

3. Safety on passengers transfers from board to land and vice versa depends on the Commander of the ship and they must be carried out, through smaller units, taking direct courses in order to cover the distance between the buoy mooring zone and the embarkation/disembarkation pier, using the shortest route. However, it must be avoided to pass inside the Protected Marine Area of Portofino.

4. The Commander of the ship is in charge of carrying out the operations of passengers transfer from the vessel through his technical, nautical and functional knowledge.

5. During the phases of the transfer from the buoy mooring zone to the port and vice versa the ship and the unit that is in charge of carrying out the transfer must keep the radio contact constantly.

6. During the maneuver of approaching and mooring, as well as for the entire duration of the stop in the roadstead, the Commander must constantly verify, through visual and radar utilities on board, the position of the ship within the buoy mooring zone mentioned in the previous article 3, and under no circumstances the alignment given by the joining line between the Seamark-1 and the Seamark-2 described therein, must be overcome.

Art. 8 **PROCEDURES SPECIFIC FOR THE BUOY MOORING POINT**

[Substituted with Ordinance 34/2016 on 30th March 2016]

1. The "SML" and "RAPALLO" buoy mooring points mentioned in the previous Article 4 can receive only one passenger ship at time.

2. At "Rapallo" buoy mooring point can tie up ships not longer than 250 meters.

3. Ships longer than 250 meters could possibly moor after a request to Santa Margherita Ligure Maritime District Office that will consider length, tonnage, period of stop, weather conditions and every other relevant element and the Maritime Authority will decide allowing no reply.
4. Whether two passenger ships request to use the same port of call and the closest buoy mooring point is free, they could ask the Maritime Authority to use it.
5. Passenger transfers from board to land and vice versa whose safety depends on the Commander of the ship, must be carried out, through smaller units, taking direct courses in order to cover the distance between the buoy mooring point and the embarkation/disembarkation pier using the shortest route.
6. The Commander of the ship is in charge of carrying out the operations of passenger embarkation/disembarkation from the vessel through his technical, nautical and functional knowledge.
7. During the phases of the transfer from the buoy mooring point to the port and vice versa the ship and the unit that is in charge of carrying out the transfer must keep the radio contact constantly.
8. In case both mooring points were busy, units should enable and keep activate direct radio contacts between them in order to guarantee a correct coordination for the transfer - to - land operations, passengers disembark and embark and they should inform in advance the other unit of the beginning of the start maneuver and/or every other need.

Art. 9

APPROACH/DEPARTURE COURSES

[Amended with Ord.138/2015 on 7th July 2015, with special regard to the first three paragraphs and Ord.34/2016 on 30th March 2016 for what concerns the amendment of 4,5,6, and 7 subparagraphs and the addition of the subparagraph 8 and 9]

1. Before entering the band of sea mentioned in the previous Article. 2 and heading toward the buoy mooring zone referred in the previous Article. 3, the commander of the passengers ship must:

1.1 Consider the presence of suitable weather and sea conditions in order to carry out safely the operations of transshipment/transport of passengers, as well as analyzing the data collected by the sensors for the wind and wave measurement located into Seamark-2 and reported on the following web page: <http://portofino.macisteweb.com/>;

- 1.2 Verify that the course to take is free of maritime traffic;
 - 1.3 Pass through the "GATE 2" (ENTRY POINT) - detecting on radar the Seamark-1 reflector on true bearing 310° and the Seamark-2 reflector on true bearing 296° - then take course 310° to enter the buoy mooring zone, keeping the bow on the radar track of the Seamark-1.
2. During the approach to the buoy mooring point, the ship must:
- 2.1. Carry on with the maneuver set-up;
 - 2.2. Keep a reduced speed (not higher than the minimum necessary to ensure the handling of the unit, in order to guarantee the protection of the safety of navigation and environment);
 - 2.3 Pass at a safe distance from any other unit in drop anchor point.
3. To leave the buoy mooring zone, the Commanders of the passengers ships must maneuver through direct and suitable courses (true bearing 138°) heading the "GATE 3" (EXIT POINT). They can use as possible aid to navigation the Seamark-2 radar reflector bearing pointed on stern (true bearing 318°) - keeping a reduced speed (not higher than the minimum necessary to ensure the handling of the unit, in order to guarantee the protection of the safety of navigation and environment) and passing at a safe distance from any other ship in drop anchor position.
4. Before entering the band of sea mentioned in the previous article² and heading toward the "SML" buoy mooring point reported in the previous article⁴ subparagraph 1.1., the commanders of the ship passengers must:
- 4.1. Verify that the course to take is free from maritime traffic;
 - 4.2. Pass through the "GATE 4" (ENTRY/EXIT POINT), and then keep a direct course (true heading 310 °) toward the buoy mooring point.
5. Before entering the band of sea mentioned in the previous article² and heading toward the "RAPALLO" buoy mooring point reported in the previous article⁴ subparagraph 1.2., the commanders of the ship passengers must:
- 5.1. Verify that the course to take is free from maritime traffic;
 - 5.2. Pass through the "GATE 4" (ENTRY/EXIT POINT), and then keep a direct course (true heading 310 °) toward the buoy mooring point.
6. During the approach to the buoy mooring point, the ship must:
- 6.1. Carry on with the maneuver set-up;

6.2. Keep a reduced speed (not higher than the minimum necessary to ensure the handling of the unit, in order to guarantee the protection of the safety of navigation and environment);

6.3 Pass at a safe distance from any other unit in drop anchor point.

7. To leave the "SML" buoy mooring point, mentioned at previous article 4 subparagraph 1.1., ships commanders must maneuver through direct and suitable courses (true bearing 130°) heading the "GATE 1" (ENTRY/EXIT POINT) keeping a reduced speed (not higher than the minimum necessary to ensure the handling of the unit, in order to guarantee the protection of the safety of navigation and environment) and passing at a safe distance from any other ship in drop anchor position.

8. To leave the "RAPALLO" buoy mooring point, mentioned at previous article 4 subparagraph 1.2., ships commanders must maneuver through direct and suitable courses (true bearing 130°) heading the "GATE 4" (ENTRY/EXIT POINT) keeping a reduced speed (not higher than the minimum necessary to ensure the handling of the unit, in order to guarantee the protection of the safety of navigation and environment) and passing at a safe distance from any other ship in drop anchor position.

9. The Commander of the ship cannot take different courses from those mentioned above, except for reasons related to safety of navigation, safeguard of human life at sea and protection of marine environment and he must notify immediately to the Maritime Authority returning on the direct course once the conditions referred to in this paragraph will be ceased.

Art. 10

PROCEDURES FOR BOTH BUOY MOORING ZONE AND POINT.

[Amended with Ord.138/2015 on 7th July 2015, with particular regard to the addition of subparagraph 10 and the numbering of arabic numerals of subparagraphs - and with Ord. 07/2018 on 6th February 2018 -]

1.If not already scheduled, passenger ships that intend to anchor inside the buoy mooring zone/point mentioned in the previous Articles 3 and 4, must request through the shipowner's agency to the Santa Margherita Ligure Maritime District Office (by certified email address), at least 48 hours in advance on the date of arrival.

2.Any request for anchoring in the buoy mooring zone in number exceeding the established one in the previous Article 7, will be taken into account considering the petition previously presented or already authorized, according to Article 7, paragraph 2.

3. The commander of the ship authorized to anchor inside the buoy mooring zone/point mentioned in Articles 3 and 4, should contact the operations room of the Maritime District Office of Santa Margherita Ligure, as soon as he arrives at the entry "GATE" (ENTRY POINT) as mentioned in previous Article 6, through 16 (calling channel) and 11 (working channel) VHF radio, communicating the following information:

- 3.1 Name of the ship and international call sign;
- 3.2 Position;
- 3.3 Course and speed;
- 3.4 Possible ship damage;
- 3.5 Mobile phone number, immediately available;
- 3.6 Other useful elements for the best application of these provisions.

4. As soon as the maneuver of anchorage will be completed, the Commander on board should communicate to the operations room of the Maritime District Office of Santa Margherita Ligure, through 16 (calling channel) and 11 (working channel) VHF radio, the following information:

- 4.1 Real time of arrival;
- 4.2 Geographic coordinates of the buoy mooring point;
- 4.3 Length of the payout chain;
- 4.4 Number of smaller boats that will be used for the transshipments/transport of passengers.

5. During the whole break period of the ship at drop anchor, the Commander on board should:

- 5.1 Keep the navigation set-up;
- 5.2 Keep continuous radio listening on 16 VHF channel in order to be immediately available for any operational request;
- 5.3 Keep the perfect efficiency of all the on board services, verifying the correct working of the steering gear and the propulsion (in particular, it must be guaranteed the possibility, in case of necessity, of weighing the anchor immediately and leave the buoy mooring zone in the as quickly as possible);
- 5.4 Guarantee the presence on board of a sufficient number of personnel provided with qualifications in such away as to ensure safety in any kind of maneuver;
- 5.5 Plan a regular control, carried out by the officer on watch, of the drop anchor position in order to verify that the anchor does not drag;
- 5.6 Make sure that the ship shows the lights and the signals provided with the "International Regulations for Preventing Collisions at Sea" (COLREG ' 72);

5.7 Patrol at regular intervals;

5.8 Increase the patrolling and the lookout activities in case of worsening of sea and weather conditions;

5.9 Take any useful preventive measure in order to guarantee safety during the operations of break for the ship at anchor, for passengers, for the protection of the marine environment;

5.10 Leave away from the buoy mooring zone/point in case of worsening of the sea and weather conditions such as to jeopardize the operations of disembarking/embarking.

6. The commander on board must inform immediately the Maritime Authority with respect to any average or event that can be a danger, even only potential, for human life at sea, for the safety of the ship or navigation, or for the marine environment.

7. On board of cruise ships at anchor and without the express permission of the Maritime Authority, are not allowed maintenance works with or without the use of flames with the exception - in the event of urgency and necessity - of small interventions that do not limit the correct working of the engine, the efficiency of the services and the safety equipment of the ship or that do not represent a danger or a risk of pollution at sea.

8. Moreover, for cruise ships at anchor is forbidden to carry out any kind of operation of refueling and/or pouring of polluting or hazardous substances.

9. At the end of the operations of passenger boarding, before leaving the buoy mooring zone/point, the commander on board must contact with the operations room of the Maritime District Office of Santa Margherita Ligure through 16 (calling channel) and 11 (working channel) VHF radio. He must also contact with the Maritime Authority as soon as he enters the exit "GATE" (EXIT POINT).

10. The ship pre-arrival message must be integrated with the following documents:

- The declaration of the captain that he has taken note about the approved text of the Regulation attached to the ordinance n.56/2012 as modified (Annex 1);
- Ship Capacity plan, pilot card and captain declaration concerning the kind of fuel used and the sulfur percentage in it.

11. Compliance with the provisions mentioned in these Regulations does not imply exemption from the obligation to respect any further prohibition or requirement possibly reported on official nautical documents in force or adopted, and notified in relation to temporary local situations.

Art. 11
BUFFER ZONE

1. It is forbidden for all the units to interfere with the navigation of passenger ships entering and exiting from buoy mooring zone or point mentioned in the previous Articles 3 and 4.

2. It is also forbidden for all units smaller than 500 GRT or the equivalent value in GT, with the exception of those strictly involved in passengers ship operations, to sail or take a break at a distance of less than 250 meters from the ship, anchored in the buoy mooring zone/point.

Art. 12
MONITORING

[Amended with Ordinance no.7/2018 on 6th February 2018.]

1. In order to protect the marine ecosystem in the best way, the quality of waters and biocenosis may be monitored in according to the Maritime Authority.

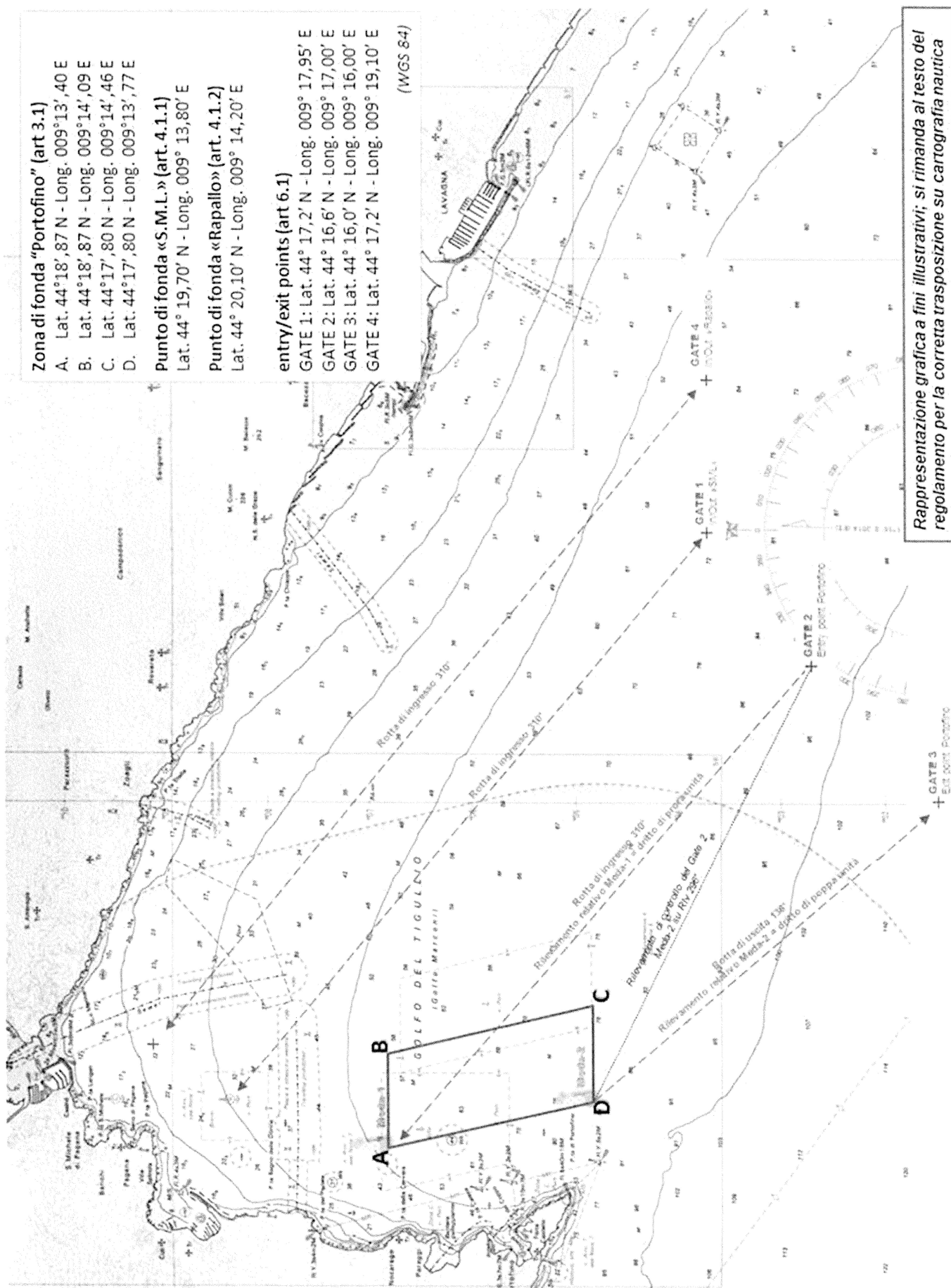
Art. 13
MEASURES OF ENVIRONMENTAL PREVENTION

[Article substituted with Ordinance no.58/2019 on 4th March 2019]

In order to guarantee a prompt reply to possible spillages caused by the cruise ships directed or tied up in the buoy mooring area or points referred to in articles 7 and 8 and subject to the obligations of the commander of the ship and of the shipowner, referred to in National Law no. 979/82 and subsequent amendments, the Santa Margherita Ligure, Portofino and Rapallo Municipalities that are already provided with a joint prompt intervention plan, subscribed by the respective environmental advisors on 15th February 2019, are obliged to guarantee the implementation of antipollution equipment and further possible operational procedures in the abovementioned plan.

Art. 14
SURVEILLANCE

The Maritime District Office of Santa Margherita Ligure coordinates the deployment of patrol boats in order to monitor the correct compliance of the arrangements contained in this regulatory provision.



ANNEX 1

The undersigned _____ acting as _____, on the occasion of the call of the ship _____ planned for the day _____ in the buoy mooring area or point of the Gulf of Marconi

DECLARES

to have taken note of the "*Regulations for the operations of landing, anchoring and stopping of cruise ships in the area and at the buoy mooring in the roadstead of the Gulf of Marconi for transshipment operations of passengers entering the ports of Santa Margherita Ligure, Rapallo and Portofino.*", mentioned in the article 10, subparagraph 10 of the Regulations for the operations of landing, anchoring and stopping of cruise ships in the area and at the buoy mooring in the roadstead of the Gulf of Marconi for transshipment operations of passengers entering the ports of Santa Margherita Ligure, Rapallo and Portofino attached to the ordinance n.56/2012 and subsequent modifications and additions thereto.

(Place and Date)

The Declarant



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure
 SEZIONE TECNICO/AMINISTRATIVA - OPERATIVA
 Unità Organizzativa Tecnica e Sicurezza della Navigazione
 tel. +39.010.2777552 - www.santamargheritaligure.guardiacostiera.it

ORDINANZA n. 55/2020

Approvazione del “Regolamento per lo svolgimento di lavori subacquei nel circondario marittimo di Santa Margherita Ligure”

Il Capo del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure:

- VISTI** gli artt. 116 e ss. C.N. e gli artt. 204 e ss. R.C.N. (parte marittima), concernenti le attività dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.M. in data 13.01.1979 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all'istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale, e la circolare n. 5201853 in data 05.03.1979 dell'allora Ministero della Marina mercantile;
- VISTO** il Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG), reso esecutivo con legge n. 1085 del 21.12.1977;
- VISTO** il dispaccio n. 5202554 in data 01.19.1991, con il quale l'allora Ministero della Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle autorità marittime periferiche il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;
- VISTO** il dispaccio prot. n. 005333557 in data 07.06.2011 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, con il quale, in relazione all'art. 2 del D.M. 13.01.1979, viene precisato che per “adiacenze” dell'ambito portuale deve intendersi la zona di giurisdizione dell'ufficio marittimo;
- VISTA** la Circolare prot. n. M_IT_PORTI/13073 in data 11.10.2012, con la quale la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – nel ribadire che deve essere mantenuta l'iscrizione dei palombari e dei sommozzatori nei registri previsti, rispettivamente, dall'art. 205 R.C.N. e dall'art. 3 del D.M. 13.01.1979 – afferma che, alla luce del mutato quadro normativo, l'iscrizione in un porto deve ormai ritenersi abilitante allo svolgimento dell'attività in tutti i porti nazionali e perciò non è più necessaria la preventiva autorizzazione per recarsi ad operare in un porto diverso da quello di iscrizione, sebbene in questo caso l'interessato sia tenuto a comunicare tale intendimento all'autorità marittima del porto di iscrizione;
- VISTA** l'ordinanza n. 62 in data 15.05.2004, con la quale è stato approvato il “Regolamento relativo alla disciplina delle immersioni nei porti del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure e relative adiacenze”;
- RITENUTO** necessario rivisitare il richiamato regolamento, adeguandone la disciplina, anche alla luce del mutato quadro normativo di riferimento, e con riferimento ai soli aspetti di competenza dell'autorità marittima;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 C.N. e l'art. 59 R.C.N.;

ORDINA

Art. 1

Approvazione ed entrata in vigore

È approvato l'annesso "Regolamento per lo svolgimento di lavori subacquei nel circondario marittimo di Santa Margherita Ligure", che entrerà in vigore in data 01.06.2020.

Art. 2

Sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 C.N., ovvero del d.lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii., salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Art. 3

Disposizioni Finali

L'ordinanza n. 62/2004, richiamata in premessa, è abrogata. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nel presente provvedimento, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo istituzionale e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/santa-margherita-ligure.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Ivan BRUNO

*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate.*



*UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
GUARDIA COSTIERA
SANTA MARGHERITA LIGURE*

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO
DI LAVORI SUBACQUEI
NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI
SANTA MARGHERITA LIGURE

Edizione 2020

ARTICOLO 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina – limitatamente agli aspetti di competenza dell'autorità marittima, relativi alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia della vita umana in mare – lo svolgimento delle immersioni finalizzate all'effettuazione di lavori subacquei nelle acque del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure.
2. Le immersioni di cui al comma precedente possono essere condotte esclusivamente da sommozzatori in servizio locale e/o palombari iscritti, rispettivamente, nei registri di cui all'art. 3 del D.M. 13.01.1979 e all'art. 205 del Reg. Cod. Nav.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le attività subacquee di tipo amatoriale, sportivo-ricreativo e dilettantesco, anche se svolte a fini di lucro.

ARTICOLO 2

Comunicazioni

1. Almeno 24 ore prima dell'immersione, gli interessati devono far pervenire alla locale autorità marittima, dandone comunque conoscenza all'Ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita Ligure, apposita comunicazione scritta, come da modello in allegato 1, reperibile in formato word nella sezione "Amministrazione Trasparente" dell'Ufficio in intestazione.
2. In casi eccezionali che, a giudizio dell'autorità marittima, abbiano carattere di comprovata urgenza o necessità, la comunicazione, purché preventiva, può avvenire con modalità differenti da quelle stabilite al comma precedente.
3. Fatto salvo l'obbligo di cui ai comma precedenti, gli interessati devono inoltre comunicare all'autorità marittima l'inizio e la conclusione delle attività (via telefono o via radio).

ARTICOLO 3

Prescrizioni per lo svolgimento dei lavori subacquei

L'impresa che intenda svolgere immersioni finalizzate all'effettuazione di lavori subacquei nelle acque del circondario marittimo di Santa Margherita Ligure, di cui all'articolo 1 comma 1, deve attenersi alle seguenti prescrizioni:

- a) effettuare l'attività nel periodo compreso tra l'alba e il tramonto e in presenza di condizioni meteomarine valutate favorevoli;
- b) mantenere sul posto un'unità navale di appoggio conforme al prescritto regime giuridico-amministrativo, che sia continuamente presidiata, effettui costantemente ascolto radio sul canale 16 VHF/FM e sia in grado di comunicare con gli operatori tecnici subacquei; solo in caso di lavori sotto banchina, ove ritenuto più funzionale dal responsabile dell'attività, il mezzo nautico può essere sostituito da idoneo autoveicolo con adeguata capacità di trasporto, fatto salvo l'obbligo di garantire un presidio continuativo in grado di comunicare con il personale in immersione;
- c) adottare ogni necessaria cautela per prevenire qualsivoglia forma di inquinamento ambientale;
- d) informare immediatamente la locale autorità marittima in caso di rinvenimento di presunti ordigni.

ARTICOLO 4

Modalità di segnalamento

1. Gli operatori tecnici subacquei devono segnalare la propria presenza in superficie mediante apposita boa galleggiante munita del segnale ALFA del C.I.S.

2. L'unità navale di appoggio deve issare a riva i segnali previsti dalla COLREG 72.

ARTICOLO 5

Prescrizioni per i naviganti

1. Tutte le unità navali che navigano in prossimità di uno specchio acqueo interessato da operazioni subacquee devono procedere con la massima cautela, mantenendo una distanza non inferiore a 100 metri dalla barca appoggio e dagli operatori tecnici subacquei in immersione.
2. Chiunque abbia necessità di transitare a distanza inferiore rispetto a quella stabilita al comma precedente deve contattare preventivamente l'unità navale di appoggio, concordando le modalità di transito.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Ivan BRUNO

*Documento informatico firmato
digitalmente ai sensi del testo unico
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e
D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme
collegate.*

All' Ufficio circondariale marittimo
Santa Margherita Ligure
cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it
ucsantamargherita@mit.gov.it

(oppure)

Ufficio locale marittimo di _____
(indirizzo mail riportato sulla rispettiva
pagina internet)

E, p.c. Ufficio circondariale marittimo
Santa Margherita Ligure
cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it
ucsantamargherita@mit.gov.it

IL COMMITTENTE

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante della società/ditta
_____, con sede in _____ (____), via/piazza
_____, telefono _____, mail _____, iscritta nel R.I. di
_____, al n. _____;

E

IL RESPONSABILE IMPRESA SUB

Il sottoscritto _____, titolare/legale rappresentante della società/ditta
_____, con sede in _____ (____), via/piazza
_____, telefono _____, mail _____, iscritta nel R.I. di
_____, al n. _____;

COMUNICANO

che effettueranno i seguenti lavori subacquei:

- 1) descrizione dell'attività (indicare luogo e coordinate nautiche, tipo di intervento, mezzi navali di appoggio impiegati, profondità di immersione, etc.):

- 2) palombari/oo.tt.ss. impiegati (generalità, numero e porto di iscrizione, scadenza visita medica):

a) _____;

b) _____;

- c) _____ ;
 d) _____ ;
 e) _____ ;

3) data/ora di inizio e prevista fine dei lavori:

4) responsabile delle operazioni, anche per i profili attinenti alla sicurezza della navigazione (nominativo e recapiti di telefonia mobile per pronta e continua reperibilità):

ALLEGANO

- documenti di identità del committente e del responsabile dei lavori;
- copia dei libretti di ricognizione degli oo.tt.ss. da cui si evinca la validità della visita medica;
- copia della licenza di navigazione e delle annotazioni di sicurezza della/delle unità di appoggio e del titolo marittimo/patente del conduttore;
- planimetria in scala adeguata/estratto di carta nautica raffigurante lo specchio acqueo interessato dagli interventi;

DICHIARANO

sotto la propria responsabilità, ciascuno per quanto di competenza, di essere a conoscenza delle prescrizioni contenute nel regolamento per lo svolgimento di operazioni subacquee nel circondario marittimo di Santa Margherita Ligure.

(luogo, data)

firme

IL RESPONSABILE DELL'IMPRESA/DITTA
DI LAVORI SUBACQUEI

IL COMMITTENTE



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera
Santa Margherita Ligure

Ordinanza n.61/2015
di viabilità in ambito del Porto di Rapallo:

il Capo del Circondario marittimo

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

VISTA la Legge 28 gennaio 1994 n.84 (G.U.4 febbraio 1994) "Riordino della legislazione in materia portuale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il "Nuovo Codice della Strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTE le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti nn.520951 e 5201696, rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, relative all'attribuzione all'Autorità Marittima della competenza a disciplinare la circolazione stradale nell'ambito dei porti;

VISTA la Circolare n°5200102 in data 07 gennaio 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, riguardante le aree portuali aperte alla pubblica circolazione stradale;

VISTO il parere del Comune di Rapallo In data 15/01/2011 prot. n°53525, richiesto con lettera dell'Ufficio Locale marittimo di Rapallo in data 24/10/2011 prot. n°17539;

VISTA la richiesta della ditta "Consorzio Nautica da Diporto" in data 15/01/2013, con la quale si richiede la possibilità di far sostare i mezzi operativi all'interno dell'area portuale in attesa della scorta stradale;

VISTA la richiesta della "Lega Navale" di Rapallo in data 15/01/2013, inerente la realizzazione di un'area pedonale nella banchina di fronte alla "Casa del Mare";

VISTA l'ulteriore richiesta della "Lega Navale" e del "Circolo Pescatori Dilettanti Rapallesi" in data 19/03/2015 in cui hanno rappresentato la necessità di realizzare una zona pedonale nella parte della banchina antistante l'edificio della "Casa del Mare";

Considerate le risultanze della riunione del 12/02/2015 avvenuta negli uffici del Sindaco di Rapallo, a cui hanno partecipato: il Comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure: T.V. (CP) Felice MONETTI; il Comandante del Porto di Rapallo C°1^aCl.Np Cristian FERRARI; il Sindaco della città di Rapallo Carlo BAGNASCO; il Vice Sindaco Pier Giorgio BRIGATI;

l'Assessore con delega al demanio Umberto AMORETTI; il Consigliere incaricato della Polizia Municipale e Viabilità Walter CARDINALI.

VISTA la precedente ordinanza di viabilità portuale n° 51 del 31/05/1999;

RITENUTO NECESSARIO procedere ad una revisione, in autotutela, delle disposizioni inerenti alla viabilità portuale, tenuto conto della destinazione naturale delle aree portuali e delle rinnovate esigenze di security portuale, prevedendo una diversa distribuzione delle zone destinate alla circolazione veicolare e criteri più specifici per l'assegnazione dei permessi veicolari per la sosta in porto, meglio rispondenti al pubblico interesse, anche alla luce delle mutate esigenze e delle richieste avanzate da parte degli operatori portuali:

ORDINA

Art.1

Definizioni di area portuale

Ai fini della presente Ordinanza viene regolamentata la circolazione stradale in ambito portuale relativamente all'area portuale del porto pubblico di Rapallo.

a) Porto di Rapallo: Insieme di Aree, strutture che comprendono sia il Porto Pubblico di Rapallo sia il Porto Turistico Internazionale.

b) Porto Pubblico: aree di terra delimitate da via Dante Alighieri, ponte pedonale posizionato alla foce del torrente Boate, dai Giardini dei Partigiani e da C.so Colombo, compresi la strada di accesso al Porto turistico internazionale Carlo Riva ed il marciapiede lato mare dei giardini pedonali (si veda allegato piantina n°1);

c) Porto turistico internazionale: aree in concessione alla società "Porto Turistico Internazionale di Rapallo S.P.A.";

d) Zona "A"[zona alfa]: area del Porto Pubblico di Rapallo destinata alla libera circolazione costituita dalla via Langano, e dai relativi parcheggi e marciapiedi, dal parcheggio nord, dal parcheggio sud, sino al varco di accesso al porto turistico internazionale, (si veda allegato n°1);

e) Zona "B" [zona bravo]: area operativa del Porto Pubblico di Rapallo con accesso limitato attraverso il varco munito di sbarre posizionato in via Langano e – solo per i ciclomotori/motocicli diretti agli appositi stalli di sosta – dal varco n°2 sito in corrispondenza della rotatoria nella zona delle bandiere (si veda allegato n°1);

f) "Parcheggio Nord", zona di sosta comprendente le aree 1,2, 3 e l'area di sosta per motocicli e ciclomotori come indicato nella planimetria in allegato n°2;

g) "Parcheggio Sud" zona di sosta comprendente le aree 4, 5 e 6 indicate nella planimetria in allegato n°3;

ART 2

disposizioni generali

Fermo quanto disposto negli articoli seguenti, l'accesso, il transito all'interno del Porto pubblico di Rapallo è consentito a qualsiasi tipo di veicolo ad eccezione di quelli aventi massa superiore a 31 tonnellate o aventi massa, per asse, superiore a 12 tonnellate.

All'interno del porto di Rapallo tutti i veicoli circolati devono sempre fermarsi e dare la precedenza nel caso di attraversamenti pedonali.

ART.3

disposizioni per la circolazione stradale per la zona "A" (zona alfa)

L'accesso e l'uscita dei veicoli avvengono attraverso il varco esistente con l'innesto da Via Dante. Il transito avviene su carreggiate separate da due aree adibite a parcheggio fino ai Pennoni Portabandiera, situati all'altezza del civico 20 di via Langano, da cui la strada prosegue a carreggiata unica e a doppio senso di circolazione fino all'Ingresso del Porto turistico internazionale;

È permanentemente vietata la sosta e la fermata, con rimozione forzata nelle seguenti aree:

a) Lungo Via Langano lato monte e lato mare in corrispondenza delle sbarre di accesso alle banchine e innanzi all'ingresso n°2 posizionato in corrispondenza con il "Parcheggio Sud";

b) Lungo Via Langano dal civico n°20 sino all'ingresso dell'area in concessione "porto Carlo Riva" in entrambi i sensi di marcia.

All'interno della Zona "A" la velocità massima consentita è 30 Km/h ed in tale zona sono vietate le segnalazioni acustiche.

ART.4

Sosta in Zona "A" (zona alfa)

Nel "Parcheggio nord" sono individuate per le esigenze portuali n°3 sottozone, denominate Area 1, Area 2 e Area 3, come indicate nella planimetria in allegato n°2

La sosta all'interno della Zona "A" è consentita, con le limitazioni di seguito riportate:

- a) esclusivamente all'interno degli stalli di sosta tracciati;
- b) all'interno del "Parcheggio Nord" la sosta è riservata ad autovetture, motocicli e ciclomotori;
- c) all'interno del "parcheggio Nord" sono riservati n°5 stalli di sosta per le autovetture di proprietà del personale militare in servizio presso l'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo, come indicato nella planimetria in allegato n°2;

d) All'interno del "Parcheggio Nord", all'interno dell'Area 3, sono riservati n°2 stalli di sosta per autovetture di persone diversamente abili, che esporranno il regolare contrassegno, come da planimetria in allegato n°2;

e) All'interno del "Parcheggio Sud", – Area 4, come da planimetria allegata n°3 – sono individuati n°8 posti, indicati con apposita segnalazione orizzontale di colore giallo, in cui è istituita la sosta, riservata ai veicoli appartenenti alle società iscritte nel registro di cui all'Art.68 C.d.N., impegnate in lavori all'interno del porto di Rapallo e munite di apposita autorizzazione giornaliera rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo, che dovrà essere ben visibile all'interno dei veicoli;

f) All'interno del "Parcheggio sud" sono riservati n°2 posti ai parcheggi di veicoli destinati a persone diversamente abili che esporranno il regolare contrassegno, come da planimetria allegata n°3;

g) Nel "Parcheggio sud" all'interno dell'Area 5 e dell'Area 6, è istituita la sosta limitata ad ore tre dalle ore 0900 alle ore 2000 festivi compresi ad eccezione delle seguenti tipologie di veicolo:

- 1) veicoli di proprietà di persone munite di contrassegno mod. 119 (di cui al D.M. n°112 del 09/03/1994) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che sono autorizzati alla sosta;
- 2) veicoli muniti di "pass auto" rilasciati dal Comandante del porto fino ad un massimo di 20 al "consorzio del Grifo" come da allegato n°8, che sono autorizzati a sostare per massimo 24 ore. I predetti "pass auto" possono essere immediatamente ritirati dall'autorità Marittima in caso di infrazioni commesse all'interno del porto;
- 3) veicoli appartenenti alle società munite di apposita comunicazioni dell'avvenuta iscrizione al registro di cui all'Art.68 C.d.N., impegnate in lavori all'interno del porto di Rapallo e munite di apposita autorizzazione giornaliera a sostare rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo, che dovrà essere ben visibile all'interno dei veicoli;

Art.5

disposizioni per la circolazione stradale per la zona "B" (zona bravo)

L'accesso e l'uscita dalla zona "B" avvengono attraverso il varco esistente con l'innesto con via Langano in cui sono presenti delle sbarre mobili, all'interno di tale zona la velocità massima consentita è di 10 Km/h.

I conducenti devono prestare particolare prudenza specialmente nelle ore notturne e in caso di condizione atmosferiche avverse, anche in considerazione che la banchina è priva di protezione.

Art. 6

Accesso nella zona "B"

L'accesso nella zona "B" avviene attraverso il varco Posto alla radice del Molo Duca degli Abruzzi con l'innesto da via Langano, il secondo accesso posto tra Via Langano e il pontile in concessione al Circolo Nautico Rapallo (varco n°2)

è utilizzato esclusivamente in caso di emergenza e per i motocicli e ciclomotori diretti agli stalli di sosta posti tra il varco e la zona pedonale.

Il varco adiacente alla Casa del Mare, posto in prossimità del Civico n°1 di Via Langano, è riservato al transito pedonale;

Per motivi di sicurezza portuale l'accesso alla zona "B" attraverso il varco sito alla radice del molo Duca degli Abruzzi è regolamentato da un impianto di chiusura automatico a barriere mobili. È vietato a chiunque avvicinarsi ad esse quando sono in movimento. Le sbarre rimangono chiuse dalle ore 2000 sino alle ore 0700 del giorno successivo, dal 1° maggio fino al 31 ottobre e dalle 1800 sino alle 0800 del giorno successivo, dal 1° novembre al 30 aprile, tranne tutti i giovedì dall'anno in cui le sbarre rimangono chiuse tutto il giorno. La locale Autorità Marittima, per motivi di sicurezza può disporre l'apertura o la chiusura in giorni ed orari diversi.

L'accesso alla zona "B" – con le limitazioni presenti in questa ordinanza – è riservato esclusivamente ai:

1. agli autoveicoli, appartenenti a comandi, enti o uffici pubblici, muniti di contrassegno indicante il servizio pubblico effettuato;
2. veicoli, autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo appartenenti alle seguenti categorie di utenti portuali:
 - a) pescatori professionisti aventi l'unità da pesca ormeggiato sul lato sud del molo Luigi Amedeo di Savoia-Aosta duca degli Abruzzi;
 - b) titolari di concessione demaniale marittima in ambito portuale;
 - c) veicoli di ditte/società regolarmente iscritte nel registro di cui all'Art. 68 del codice della Navigazione tenuto dalla Capitaneria di Porto di Genova;
 - d) veicoli di ditte/società per operazioni di imbarco/sbarco "diving"

La relativa richiesta di autorizzazione all'accesso dovrà essere effettuata mediante apposito modello come da allegato n°4. L'autorizzazione all'accesso, come da modello in allegato n°5, dovrà essere sempre visibile all'interno del veicolo e potrà essere immediatamente revocata dall'Autorità marittima, nel caso in cui, con i veicoli autorizzati, vengano commesse infrazioni all'interno del Porto di Rapallo;

3. veicoli muniti di apposita autorizzazione temporanea ad accedere nella zona "B" rilasciata dall'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo;

4. veicoli destinati alle operazioni di alaggio/varo dagli scali presenti all'interno del Porto pubblico – il cui accesso alla zona "B" è consentito limitatamente all'area indicata con apposite strisce gialle, come da allegato n°2 –, solo per il tempo strettamente necessario al varo, all'alaggio e per le operazioni di "rizzaggio" delle unità sui carrelli stradali. Le operazioni di "rizzaggio" dovranno avvenire immediatamente dopo l'alaggio, e non appena terminate il veicolo dovrà lasciare la zona "B". Le operazioni di alaggio/varo tramite gli scali saranno consentite esclusivamente nell'intervallo orario di apertura delle sbarre di accesso. Nei giorni prefestivi e festivi le operazioni di alaggio/varo saranno consentite previa comunicazione, con almeno 2 giorni lavorativi di anticipo (come da modello in allegato n°6), diretta all'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo che potrà limitarne il numero in base alle esigenze locali;

5. motocicli e ciclomotori diretti esclusivamente agli degli stalli di sosta tracciati;

6. veicoli destinati alle operazioni di Alaggio/Varo con l'ausilio del "BIGO" (gru a bandiera) situato alla radice del molo Duca degli Abruzzi, sosta consentita per il tempo necessario alle operazioni e – previa comunicazione alla Locale Autorità Marittima e disponendo attorno al veicolo ed al rimorchio apposite delimitazioni con paletti mobili – fino all'arrivo della regolare scorta stradale, e viceversa, fino al termine delle operazioni di Varo

Art. 7

Sosta e fermata nella zona "B"

All'interno della zona "B", come definita all'art.1 della presente ordinanza, è permanentemente vietata la sosta e la fermata a qualsiasi veicolo ad una distanza inferiore a mt 1,5 dal ciglio banchina, dalle prese acqua di luce ed dalle postazioni antincendio.

La sosta dei motocicli e ciclomotori all'interno della zona "B" è consentita esclusivamente all'interno degli stalli di sosta tracciati.

Art. 8

Aree pedonali

All'interno del porto pubblico di Rapallo sono istituite due aree pedonali, come da planimetria in allegato n°1, al cui interno è vietata la circolazione, la sosta e la fermata di qualunque veicolo ad esclusione dei mezzi di servizio della Guardia Costiera, delle Forze di polizia, mezzi di soccorso e di pubblica assistenza.

Art. 8

Modifiche della viabilità portuale in occasione delle festività in onore di N.S. di Montallegro del 1-2-3 luglio di ogni anno

In occasione delle festività in onore di N.S. di Montallegro che si tengono ogni anno nei giorni 1,2 e 3 del mese di luglio, dalle ore 24 del giorno 30 giugno alle ore 0600 del giorno 4 luglio:

- a) è fatto divieto di sosta con rimozione forzata a tutte le categorie di veicoli nelle seguenti aree operative: Area 1, Area 2, Area 3, compresi gli stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili e per i motocicli/ciclomotori presenti nel "Parcheggio Nord". Identico divieto sussiste in prossimità delle sbarre di accesso al porto;
- b) all'interno dell'Area 3, sono riservati n°10 stalli di sosta per i veicoli del personale della Capitanerie di Porto. I restanti stalli di sosta situati lungo via Langano lato mare e n°10 stalli di sosta, opportunamente individuati, all'interno dell'Area 5, sono destinati alla sosta dei veicoli dell'organizzazione della manifestazione e per gli operatori portuali

impegnati nelle operazioni, regolarmente autorizzati dall'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo. Si veda allegato n°7;

- c) a cura del locale Comando di Polizia Municipale, secondo le disposizioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza e previa posa di opportuna cartellonistica, può essere modificata la viabilità portuale con la chiusura della corsia di Via Langano lato monte in corrispondenza delle aree di sparo (Giardini dei Partigiani). In tale periodo verrà previsto in doppio senso di circolazione lungo via Langano lato mare.

Modifiche della viabilità in occasione dello sbarco dei passeggeri dalle Navi da Crociera

In occasione dello sbarco dei passeggeri in banchina emergenza del molo duca degli Abruzzi, – previa posa di opportuna cartellonistica 48 ore prima e per tutta la durata dello sbarco/imbarco a cura della Comune di Rapallo – può essere modificata la viabilità portuale.

Art.9
disposizioni abrogative

La presente ordinanza entra in vigore con decorrenza otto giugno 2015 e in pari data abroga la precedente ordinanza n°51 del 31 maggio 1999.

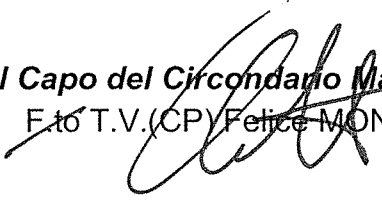
Art.10
pubblicità e disposizioni sanzionatorie

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio Locale Marittimo di Rapallo e con la pubblicazione sul sito www.guardiacostiera.it nella sezione ordinanza Santa Margherita Ligure, per trenta giorni.

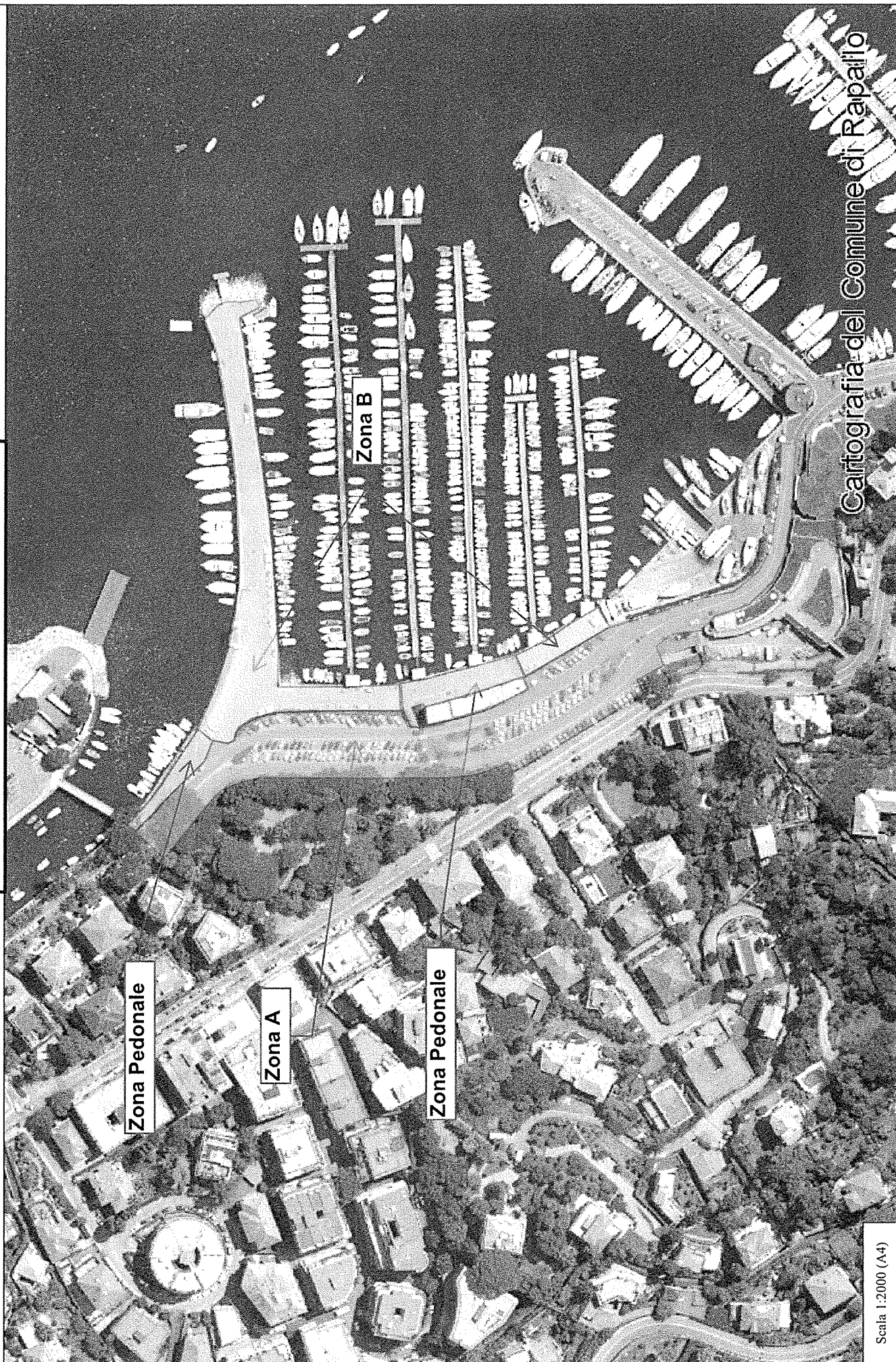
Salvo che il fatto non costituisca diverso illecito, l'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza relative alla sosta all'interno della Zona "A" e zona "B" – ad esclusione delle violazioni alla norma di cui all'art. 4 comma g. della presente ordinanza per le quali si applicano le previste sanzioni del Codice della Strada –, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174, 2° comma del Codice della Navigazione.

Santa Margherita Ligure 30/04/2015

Il Capo del Circondario Marittimo
F.to T.V. (CP) Felice MONETTI

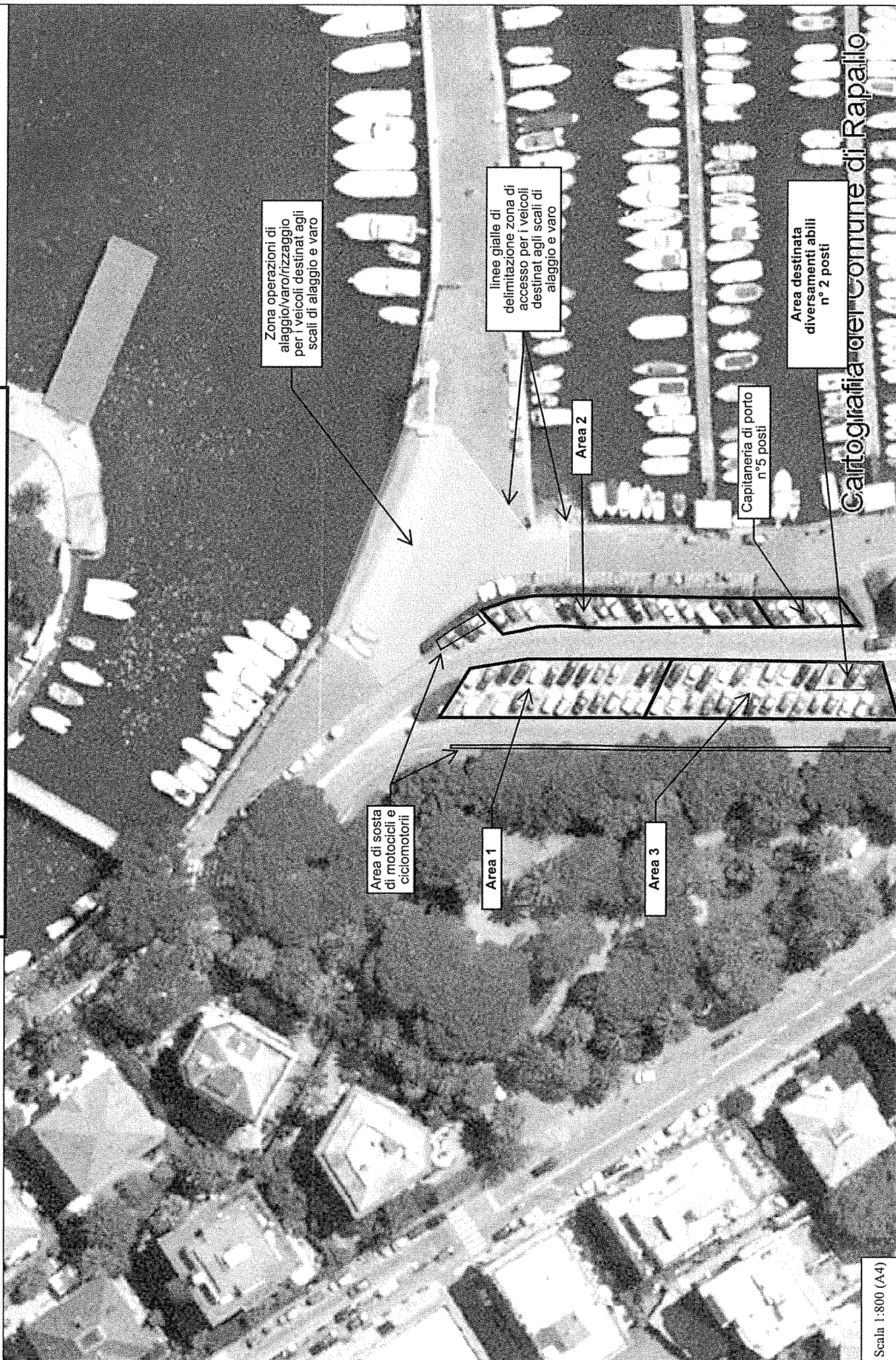


ALLEGATO N°1



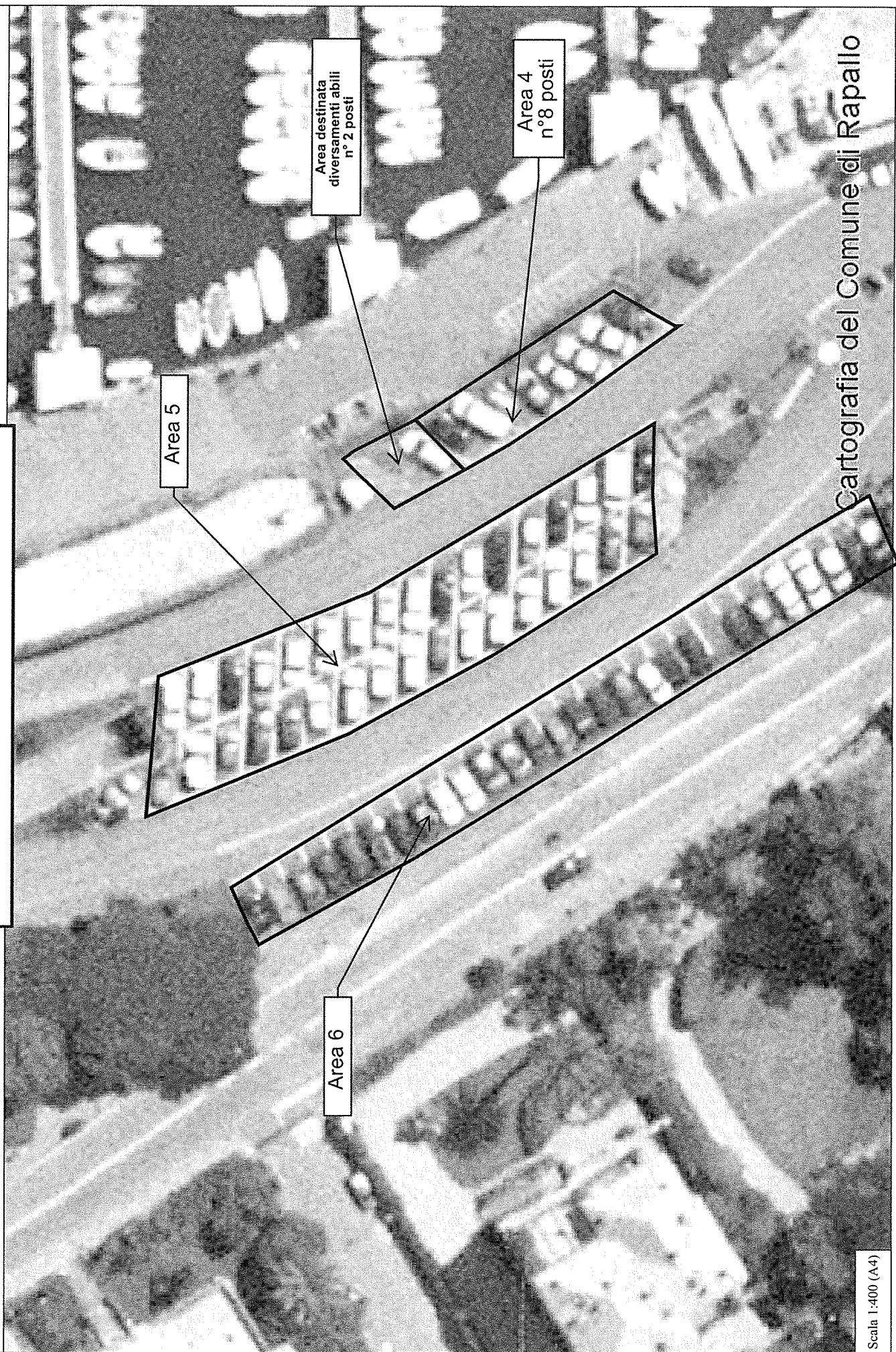
Cartografia del Comune di Rapallo

Scala 1:2000 (A4)



Cartografia del Comune di Rapallo

ALLEGATO N° 3



Cartografia del Comune di Rapallo

Scala 1:400 (A4)

BOLLO

ALLEGATO 4

All' UFFICIO LOCALE MARITTIMO
RAPALLO
Calata Durand de la Penne n°2
Fax 018550583
lcrapallo@mit.gov.it

OGGETTO: Richiesta rilascio permesso di accesso al Porto pubblico di Rapallo, Zona "B" per l'anno_____;

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ (____)
Il ____/____/____ residente in _____ (____) alla via _____
n° _____ professione _____
proprietario dell'autovettura / autocarro:

1. targato _____ tipo _____, con rimorchio targato _____;
2. targato _____ tipo _____, con rimorchio targato _____;
3. targato _____ tipo _____, con rimorchio targato _____;

recapito telefonico Ufficio _____ cellulare _____,
mail _____

CHIEDE

Che GLI VENGA RILASCIATO IL PERMESSO DI ACCESSO AL PORTO PUBBLICO DI Rapallo Area "B", poiché (indicare brevemente la motivazione) _____

All'uopo allega:

- Copia del documento di identificazione in corso di validità;
- Copia del libretto di circolazione(fronte/retro) e del certificato assicurativo (per tutti);
- Dichiarazione dell'impresa di pesca o cantieristica (per i propri dipendenti)

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

- a) di essere consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nell'ordinanza n. ____/2012 e regolante la circolazione e l'accesso di veicoli e persone negli ambiti portuali del porto di Rapallo;
- c) di osservare strettamente le misure in essa contenute;
- d) di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni, che i dati sopraindicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO N°5

**marca
da
bollo**



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Locale Marittimo Rapallo

Autorizzazione di accesso zona "B" Porto
pubblico di Rapallo n° ____/____ (ord. N°61 del
30.04.2015 di Circomare S.Margherita Ligure)

Veicolo(marca/tipo):	
Targa:	
Proprietario:	
Data rilascio:	
Data scadenza:	

Rapallo, _____

Il Comandante del porto

ALLEGATO 6

DA EFFETTUARSI ALMENO DUE GIORNI LAVORATIVI PRIMA DELL'OPERAZIONE DI ALAGGIO E VARO

All' UFFICIO LOCALE MARITTIMO
RAPALLO
Calata Durand de la Penne n°2
Fax 018550583
lcrapallo@mit.gov.it

OGGETTO: Comunicazione di operazione di alaggio/varo in giorni prefestivi e festivi:

Il sottoscritto/a _____ nato a _____ (____)
Il ____/____/____ residente in _____ (____) alla via _____
n° _____ professione _____
proprietario dell'autovettura / autocarro targato _____ tipo _____, con rimorchio
targato _____
recapito telefonico Ufficio _____ cellulare _____,
mail _____

COMUNICA

che il giorno _____, alle ore _____ intende effettuare l'operazione di

_____ dell'unità da diporto con le seguenti caratteristiche _____

All'uopo allega:

- Copia del documento di identificazione in corso di validità;
- Copia del libretto di circolazione (fronte/retro) e del certificato assicurativo;
- Copia dei documenti dell'unità da diporto.

Il sottoscritto dichiara, altresì, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

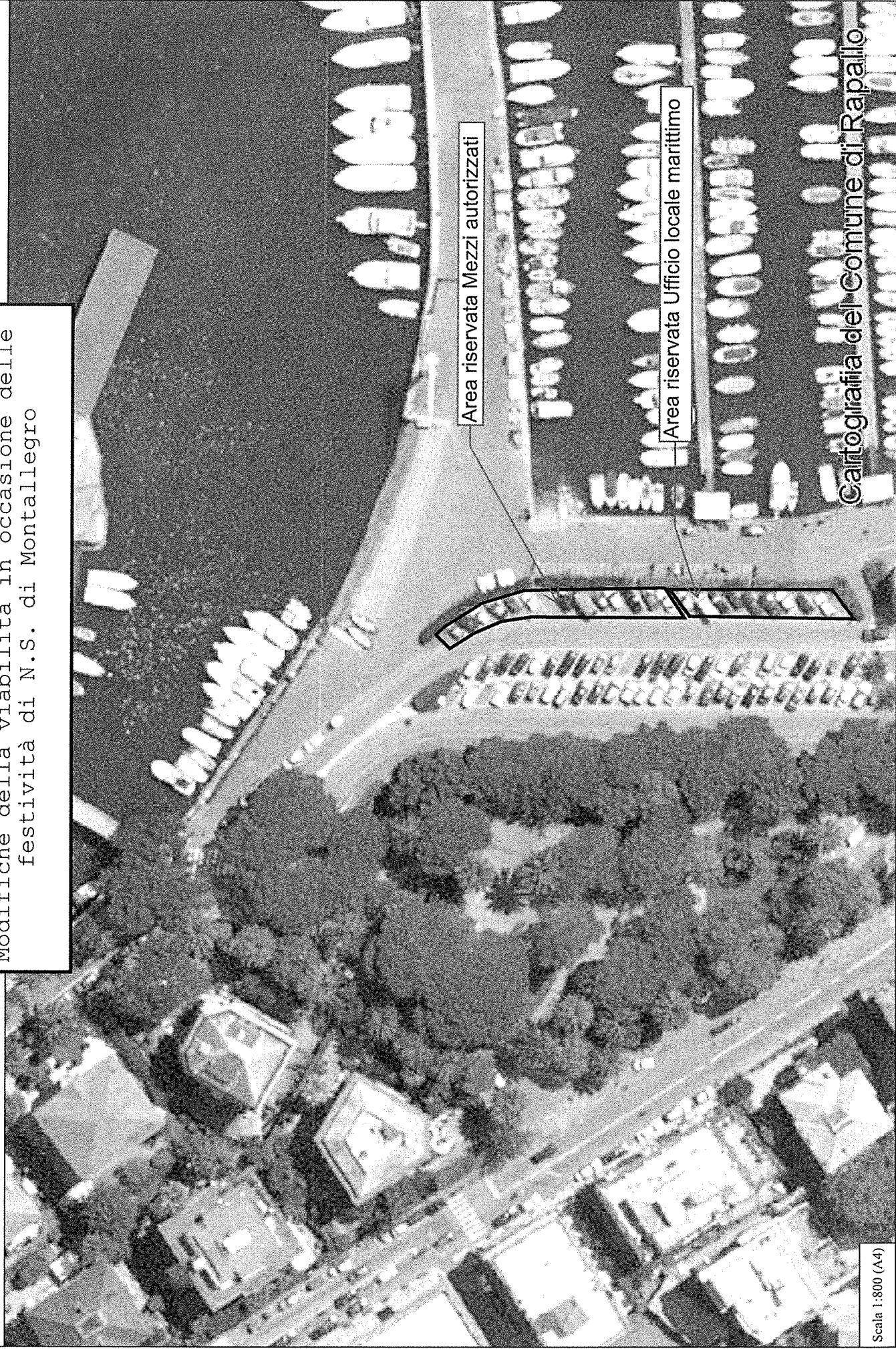
- a) di essere consapevole delle sanzioni previste per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci dall'art. 76 DPR 28 dicembre 2000, n. 445;
- b) di essere a conoscenza delle norme contenute nell'ordinanza n. ____/2013 e regolante la circolazione e l'accesso di veicoli e persone negli ambiti portuali del porto di Rapallo;
- c) di osservare strettamente le misure in essa contenute;
- d) di essere informato, ai sensi dell'art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675 e successive integrazioni, che i dati sopraindicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

_____, li _____

IL RICHIEDENTE

ALLEGATO N°7

Modifiche della viabilità in occasione delle
festività di N.S. di Montallegro



ALLEGATO N°7

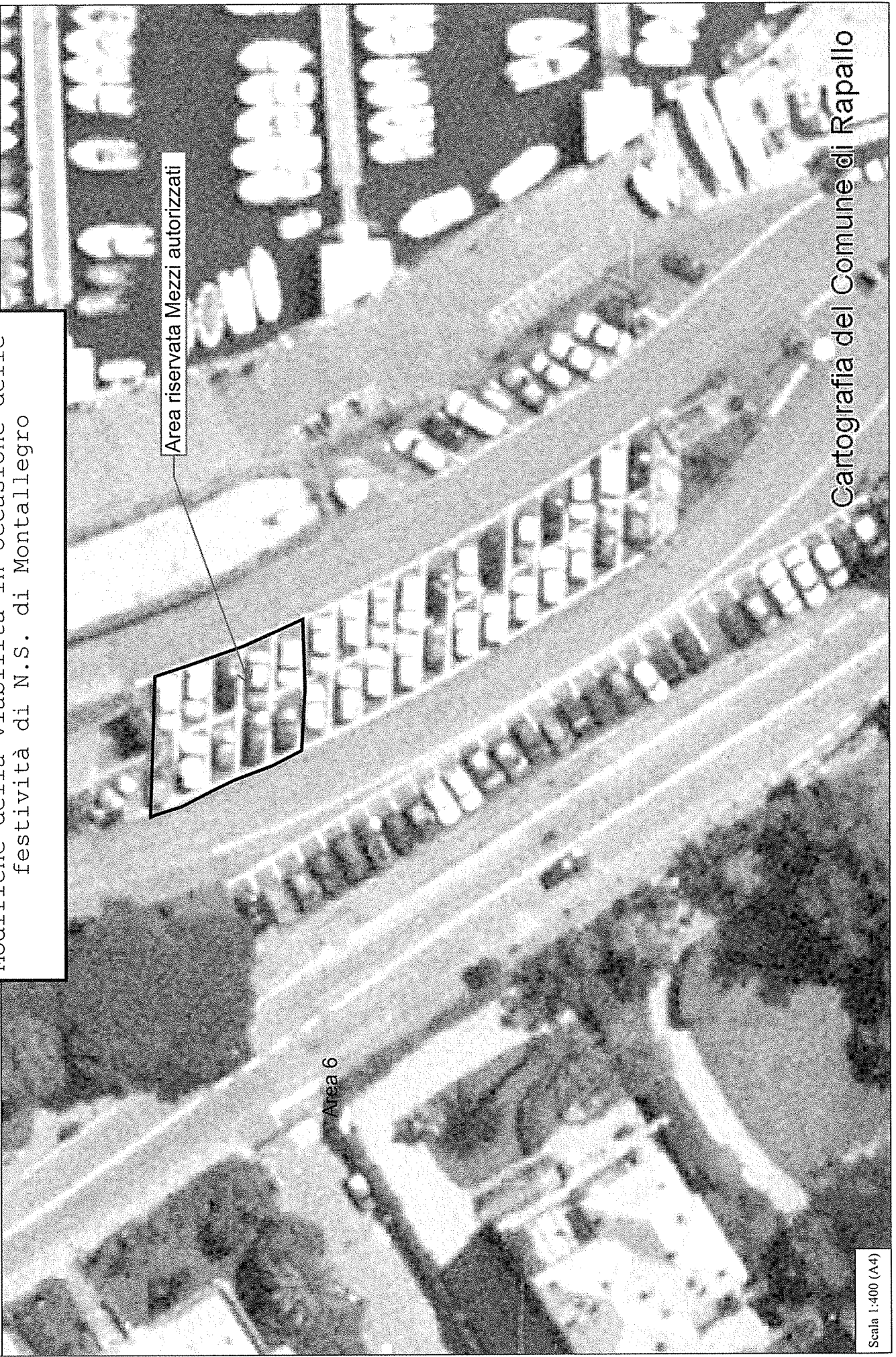
Modifiche della viabilità in occasione delle
festività di N.S. di Montallegro

Area riservata Mezzi autorizzati

Area 6

Cartografia del Comune di Rapallo

Scala 1:400 (A4)



ALLEGATO N°8



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ufficio Locale Marittimo Rapallo

**PASS AUTO DEL CONSORZIO DI GESTIONE DEL
PORTO DI RAPALLO**

“GRIFO”

permesso di sosta zona A area 5 e 6 Porto
pubblico di Rapallo n° 1/20 (ord. N°61 del
30.04.2015 di Circomare S.Margherita Ligure)

Rapallo, 27/04/2017

il presente autorizza la sosta all'interno dell' Area 5 e dell'Area 6 fino ad un massimo di 24 ore e può essere immediatamente ritirato dall'Autorità Marittima in caso di infrazioni commesse all'interno del porto

Il Comandante del porto

1° M.Ilo Np ORLANDO Vincenzo

Scadenza 31.12.2017